SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 aprile 2025** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Tremestieri Etneo e nomina della commissione straordinaria. (25A02371) . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DECRETO 9 aprile 2025.

Aggiornamento dei «Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili», di cui al decreto 6 novembre 2023. (25A02458). . . . . *Pag.* 83

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 12 marzo 2025.

Riparto, per l'anno 2025, del Fondo finalizzato a rafforzare il coordinamento strategico e operativo, promuovere la digitalizzazione e la semplificazione dei processi, potenziare i servizi, ottimizzare il raccordo tra le strutture coinvolte e sviluppare servizi finalizzati all'erogazione e all'incremento dell'efficienza delle prestazioni istituzionali erogate dalle regioni a statuto ordinario in materia di politiche sociali e formazione professionale. (25A02437) . . . . *Pag.* 94

DECRETO 16 aprile 2025.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento nella giornata del 4 aprile 2025. (25A02461) . . . . *Pag.* 95

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di estradiolo valerato, dienogest, «Damsel» cod. MCA/2024/253. (25A02438) *Pag.* 96

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di estradiolo valerato, dienogest, «Idilla» cod. MCA/2023/309. (25A02439) *Pag.* 97

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di estradiolo valerato, dienogest, «Velbienne» cod. MCA/2023/307. (25A02440). . . . . *Pag.* 98

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zirtec» (25A02441) . . . . *Pag.* 100

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Omnic». (25A02442) . . . . *Pag.* 100

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ryaltris». (25A02443) . . . . . . *Pag.* 101

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cerazette». (25A02444). . . . . *Pag.* 101

Ministero delle imprese e del made in Italy

Comunicato relativo al decreto 4 aprile 2025 - Filiera del legno per l'arredo al 100 per cento nazionale. Termini e modalità per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. (25A02459). . . . . *Pag.* 102

Comunicato relativo al decreto 23 gennaio 2025 - Attivazione della misura «*Smart & Start* Italia» nell'ambito del trattato del Quirinale. (25A02460) . . . . *Pag.* 102

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Tremestieri Etneo e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Tremestieri Etneo (Catania) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 14 e 15 marzo 2021;

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana in data 29 maggio 2024, con il quale è stata dichiarata la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale del Comune di Tremestieri Etneo a seguito delle dimissioni rassegnate dal primo cittadino dell'ente locale e, contestualmente, nominato il commissario straordinario;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2025, alla quale è stato debitamente invitato a partecipare il presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tremestieri Etneo (Catania) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Tremestieri Etneo (Catania) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dr.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola - viceprefetto;

dr.ssa Maria Salerno - viceprefetto;

dr. Vincenzo Lo Fermo - dirigente di seconda fascia Area 1.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 27 marzo 2025

MATTARELLA

TAJANI, *il Vicepresidente* ex *articolo 8, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno, n. 1064

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Tremestieri Etneo (Catania), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative tenutesi il 14 e 15 marzo 2021, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

All'esito dell'indagine di polizia giudiziaria denominata «Pandora», che aveva evidenziato possibili forme di condizionamento dell'amministrazione locale da parte di organizzazioni della criminalità organizzata, il prefetto di Catania, con decreto del 31 maggio 2024, successivamente prorogato, ha disposto, per gli accertamenti di rito, l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pochi giorni prima, a seguito delle dimissioni dalla carica rassegnate dal sindaco del Comune di Tremestieri Etneo, il presidente della Regione Siciliana, con decreto del 29 maggio 2024, aveva nominato un commissario straordinario conferendogli i poteri del sindaco e della giunta comunale.

Al termine dell'accesso ispettivo la commissione incaricata ha depositato le proprie conclusioni sulle cui risultanze il prefetto di Catania, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nella seduta del 3 dicembre 2024 - consesso integrato per l'occasione con la partecipazione del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello e del procuratore della Repubblica della direzione distrettuale antimafia di Catania, che si è espresso condividendo all'unanimità le valutazioni e le conclusioni dell'organo ispettivo - ha trasmesso l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

La posizione geografica del Comune di Tremestieri Etneo, il cui territorio è unito in una sostanziale continuità urbanistica a quello del capoluogo metropolitano, ha favorito la presenza dei medesimi sodalizi criminali catanesi riferibili a famiglie mafiose affiliate a «cosa nostra», consorterie che operano interferendo illegalmente sia con il tessuto economico di quel territorio sia con alcuni amministratori locali al fine di condizionare la gestione della cosa pubblica. Il quadro generale sopra descritto è stato confermato ed attualizzato dagli esiti della predetta operazione giudiziaria che, peraltro, ha fatto rilevare proprio su quel territorio, come evidenziato nella relazione del prefetto di Catania, una nutrita, e quantomeno anomala, presenza fisica di numerosi affiliati a uno dei clan egemoni del catanese.

L'accesso ispettivo ha posto in rilievo una continuità politico-amministrativa protrattasi per molti anni, come del resto comprovato dalla stessa conferma del primo cittadino, al suo secondo mandato consecutivo, ottenuta nelle elezioni del 2021. Tale valutazione, ben rappresentata nella relazione prefettizia, è ulteriormente avvalorata dal fatto che, salvo la posizione di un solo componente, la giunta comunale di Tremestieri Etneo è costituita da amministratori che in buona parte vantano un lungo «*curriculum*» politico nell'ambito locale. Analoghe considerazioni possono essere estese a molti dei componenti l'organo consiliare.

L'indubbia continuità politico-amministrativa, che ha caratterizzato l'amministrazione comunale di Tremestieri Etneo soprattutto a decorrere dall'anno 2015 e fino al marzo del 2024, ha indotto la commissione d'indagine a estendere l'attività di verifica anche a fatti o elementi considerati significativi ai fini ispettivi, anche se temporalmente antecedenti alle elezioni amministrative del 2021. Infatti, la relazione prefettizia, sulla base delle risultanze della menzionata operazione giudiziaria - che ha preso l'avvio nel 2018 e che si è conclusa nel 2022 - nonché delle verifiche effettuate in sede ispettiva, ha posto in rilievo l'esistenza di un potere coeso che, almeno dal 2015, governa le sorti del Comune di Tremestieri Etneo.

Come diretta conseguenza delle indagini di cui sopra e su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia, è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania un'ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di trenta soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di scambio elettorale politico-mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, corruzione e istigazione alla corruzione e turbata libertà degli incanti. Inoltre, l'operazione giudiziaria ha fatto emergere molti episodi di natura corruttiva concernenti il rilascio di concessioni e permessi edilizi nonché l'assegnazione di lavori a imprenditori vicini all'amministrazione comunale.

Nell'ambito della stessa indagine sono emerse significative compromissioni del procedimento elettorale relativo alle consultazioni svoltesi nel marzo 2021, con il coinvolgimento di quarantaquattro persone tra consiglieri comunali uscenti e altri soggetti del contesto locale, poiché erano state raccolte a sostegno delle liste elettorali alcune firme risultate false. Così come falsamente autenticate da alcuni consiglieri comunali sono risultate oltre 500 firme di sottoscrittori di diverse liste a sostegno del sindaco.

Tra i soggetti colpiti dalla misura cautelare figurano anche amministratori dell'ente locale, tra cui il sindaco e un *ex* consigliere comunale, nonché funzionari comunali, professionisti e imprenditori, tutti soggetti ritenuti facenti parte di un sistema distorto e illecito volto ad assicurare, tra l'altro, il sostegno di esponenti mafiosi alla candidatura del sindaco nella tornata amministrativa del 2015; risultato elettorale di fatto ottenuto e poi riconfermato con il secondo mandato nelle elezioni tenutesi nel marzo 2021.

A tal riguardo, viene precisato che al primo cittadino vengono contestati i reati di cui agli articoli 110 e 416-*ter* comma 1 e 2 c.p., in quanto, avvalendosi in particolare della intermediazione di un *ex* amministratore comunale ritenuto contiguo alle locali consorterie, avrebbe accettato la promessa di voti utili alla sua elezione da parte del crimine organizzato.

In particolare l'impianto accusatorio, che risulta avvalorato da acquisizioni documentali e da riscontri tratti da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, ha messo in rilievo il ruolo assunto nella vicenda giudiziaria anzidetta dal sindaco di Tremestieri Etneo, al quale viene imputato di aver accettato la promessa di voti per la sua elezione in cambio di illecite intromissioni nelle concessioni di appalti pubblici e di altri favori concretizzatisi in numerosi episodi di natura corruttiva, soprattutto in materia di concessioni edilizie.

Quanto emerge dagli esiti ispettivi e dall'analisi complessiva degli atti di indagine, comprensivi dei contenuti delle intercettazioni effettuate ai soggetti indagati, ha consentito di disvelare l'esistenza di un consolidato contesto di contiguità tra esponenti di vertice del clan mafioso egemone con politici locali, in particolare, con il primo cittadino di Tremestieri Etneo, il quale, pienamente consapevole di entrare in contatto con soggetti controindicati, mostrava di avere piena contezza del contesto criminale mafioso «cui poter eventualmente fare affidamento in caso di necessità».

Come conseguenza dell'applicazione nei confronti del sindaco di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 c.p.p., il prefetto di Catania, in data 17 aprile 2024, ha riconosciuto che nel caso specifico ricorresse la sussistenza della causa di sospensione dalla carica dello stesso amministratore, e ciò ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Le richieste avanzate dalla Procura di Catania nell'ambito del processo svolto con il rito abbreviato nato dall'inchiesta Pandora, su presunte infiltrazioni della criminalità organizzata ed episodi di corruzione, sono state accolte dal competente tribunale che ha condannato il primo cittadino di Tremestieri Etneo ad otto anni di reclusione per voto di scambio politico mafioso e per alcuni presunti atti di corruzione, mentre un *ex* consigliere comunale, indicato dall'accusa come il

collegamento tra la politica e l'organizzazione criminale «cosa nostra» è stato condannato a sette anni e due mesi di reclusione per concorso esterno e voto di scambio-politico mafioso.

Il quadro rappresentativo e certamente non edificante della compagine politico-amministrativa dell'ente locale è ulteriormente aggravato dal fatto che sette consiglieri comunali, molti dei quali vicini al sindaco per esperienze pregresse e per affinità politiche, nel gennaio 2023 sono stati rinviati a giudizio per gravi illeciti correlati alle operazioni elettorali riferite alla tornata amministrativa il cui svolgimento era previsto nell'anno 2020, ma che poi, anche a causa delle irregolarità denunziate, è stata rinviata all'anno successivo.

Il prefetto di Catania ha sottolineato che dal contesto risultante dalla soprariferita operazione giudiziaria emerge la compromissione complessiva della gestione dell'ente locale, dalla quale si delinea un quadro di insieme caratterizzato da uno specifico e distorto *modus operandi* che ha consentito, da un lato, di privilegiare anche interessi di soggetti vicini, contigui o intranei ad organizzazioni criminali e, dall'altro, il consolidarsi di un sistema amministrativo-gestionale acquiescente a fenomeni distorsivi che ha favorito l'estendersi della illegalità nel comune, determinando uno sviamento degli interessi pubblici in favore di quelli della criminalità organizzata.

Gli accertamenti ispettivi hanno fatto emergere che gli episodi corruttivi non solo hanno riguardato il vertice politico-amministrativo dell'ente, ma anche parte dell'apparato burocratico, nonché tecnici e titolari di imprese, figure queste ultime esterne all'amministrazione; peraltro lo stesso sindaco di Tremestieri Etneo nel corso di un interrogatorio reso all'autorità giudiziaria inquirente il 12 giugno 2024 ha ben descritto il suo ruolo all'interno di quel sistema qualificandosi come «un facilitatore tra l'imprenditore, il progettista e l'ufficio tecnico».

In particolare, l'analisi degli atti acquisiti in sede ispettiva e riferibili all'arco temporale 2018/2023 ha confermato gli esiti delle indagini, disvelando una gestione personalistica del primo cittadino soprattutto in materia urbanistica e di gestione del territorio; a ciò si aggiunge l'assenza di controlli sul territorio per la sostanziale inoperatività del locale comando di polizia municipale che, di fatto, ha favorito il fenomeno dell'abusivismo edilizio.

A questo proposito è significativo quanto riferito dall'organo ispettivo in merito alla giacenza presso gli uffici comunali competenti di circa un migliaio di istanze di sanatoria edilizia, dato abnorme se si considera il dato demografico (poco più di 19.000 abitanti) del Comune di Tremestieri Etneo.

Da tale grave situazione gestionale sono derivati i numerosi episodi di corruzione in cui sono coinvolti anche alcuni dipendenti comunali. La relazione prefettizia, a titolo esemplificativo delle illiceità rilevate, fa menzione della irregolare determinazione degli oneri urbanistici, tutti effettuati a danno delle casse comunali, o alle omesse verifiche e controlli degli abusi edilizi. Viene anche fatto riferimento alle pressioni provenienti da più parti volte a sollecitare l'approvazione del piano commerciale comunale, atto predisposto dalla passata amministrazione che si è avvalsa di un professionista coinvolto anch'egli nelle vicende giudiziarie che riguardano il comune.

La commissione d'indagine ha segnalato molteplici profili di criticità riguardanti le procedure di appalto e di affidamento poste in essere dagli uffici comunali. Nello specifico è stata approfondita la posizione di una ditta che ha percepito nel periodo 2018/2023 oltre 123.000 euro per svolgere assistenza tecnica al software web per la gestione della trasparenza del servizio rifiuti, società riferibile a un soggetto compartecipe di interessi riconducibili alla malavita organizzata calabrese. Rapporti controindicati sono stati ben descritti dal prefetto di Reggio Calabria nella parte motivazionale del provvedimento *ex* art. 94-*bis*, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 159/2011 emesso nei confronti di un'altra società il cui contesto gestionale è anch'esso riconducibile al suddetto imprenditore.

Viene riferito anche della posizione di una associazione cinofila che ha ricevuto dal comune pagamenti ammontanti a oltre 123.000 euro tra il 2018 e il 2024 per il ricovero di cani randagi, e ciò in assenza di alcun contratto o convenzione di affidamento del servizio; inoltre, dalla documentazione rinvenuta agli atti, non risultano effettuati controlli né registrazioni del numero di animali affidati in custodia. Rileva inoltre che alle dipendenze della società risultano alcuni soggetti controindicati di cui uno inserito (benchè privo di precedenti penali ostativi) «in circuiti limitrofi alla locale criminalità organizzata».

L'attività ispettiva ha posto una particolare attenzione al patrimonio immobiliare comunale e, segnatamente, alla gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. A questo proposito, è stato approfondito l'*iter* amministrativo/giudiziario relativo a un immobile confiscato a un esponente di un locale clan mafioso, affidato sin dal 2017 al comune e sul quale è in corso la realizzazione di un progetto finanziato con i fondi del PNRR per la sua riqualificazione e successiva assegnazione alla polizia municipale.

Dagli accertamenti effettuati è risultato che il bene, benchè oggetto di sgombero forzoso degli occupanti già dal 2016, è stato utilizzato ininterrottamente dai familiari dell'*ex* proprietario fino al mese di agosto 2024, allorché è stato riconsegnato alla ditta incaricata dei lavori di ristrutturazione. Viene evidenziato, altresì, che le chiavi dell'immobile fossero conservate negli uffici della polizia municipale, ciò a dimostrazione del fatto che il comune, nel caso specifico, ha tenuto un comportamento di sostanziale complicità con gli occupanti abusivi lasciando che l'immobile continuasse per anni a essere utilizzato dagli stessi soggetti ai quali era stato confiscato.

Anomalie e irregolarità sono state individuate dalla commissione d'indagine riguardo all'*iter* procedurale seguito nella fase istruttoria e in quella decisionale in una pratica di sanatoria edilizia presentata da soggetti ritenuti intranei alla locale consorteria mafiosa egemone e in rapporto di parentela con un *ex* amministratore comunale. È stato accertato che risultano pendenti presso gli uffici comunali istanze di sanatoria presentate dai suddetti, richieste formalmente già esitate negativamente con l'avvio del procedimento di diniego delle sanatorie sin dal marzo 2008, senza però che siano state portate a conclusione, nonostante i molti anni trascorsi, omettendo così di procedere secondo legge con la demolizione dei manufatti abusivi. È al riguardo sintomatico che il relativo fascicolo, concernente la predetta sanatoria, fosse depositato in luogo diverso dal pertinente archivio, presumibilmente per renderne difficile il reperimento.

Irregolarità gestionali e finanziarie sono state rilevate anche nel contratto di affidamento del servizio di illuminazione pubblica, nel corso della cui esecuzione sono stati registrati notevoli incrementi dei costi rispetto a quelli preventivati, aumenti dovuti a errori nella stipula della relativa convenzione del servizio nonché nelle fatturazioni successive nelle quali sono stati pagati illegittimamente costi aggiuntivi a quelli pattuiti, determinando gravi danni alle casse comunali e ripercussioni sugli stessi equilibri di bilancio.

Tali elementi, come già evidenziato, sono stati oggetto di esame e valutazione nel corso del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. In tale sede i rappresentanti dell'organo giudiziario - considerato il quadro d'insieme così come emerso dai contenuti della menzionata ordinanza di custodia cautelare, nonché dai diversi significativi episodi evidenziati dall'organo ispettivo - hanno sottolineato come il contesto e il funzionamento del Comune di Tremestieri Etneo sia, allo stato, assolutamente compromesso, ritenendo sussistenti le condizioni per lo scioglimento dell'ente locale.

Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno dunque rilevato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Tremestieri Etneo, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Tremestieri Etneo (Catania), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 24 marzo 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

Prefettura di Catania
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. OMISSIS 27 dicembre 2024

AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO

ROMA

OGGETTO: Comune di Tremestieri Etneo - Commissione d'Indagine per l'accesso ai sensi dell'art. 143 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art. 2 comma 30 della Legge 15 luglio 2009 n. 94

Con decreto ministeriale n. 17102/128/22 (5) /000-29031/3 - Affari Territoriali del 29 maggio 2024 veniva attribuita alla scrivente delega per l'accesso presso il Comune di Tremestieri Etneo ai sensi dell'art. 143 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art. 2 comma 30 della Legge 15 luglio 2009 n. 94.

Con atto prefettizio prot. n. 786/S.d.S./2024/R NATO UE del 31 maggio 2024, veniva nominata la Commissione di indagine alla quale si assegnava un termine di tre mesi per il perfezionamento degli accertamenti e delle attività ispettive, successivamente prorogato per un analogo periodo con provvedimento n. 1357/2024/R/S.d.S. NATO UE del 3 settembre 2024.

La citata Commissione ha concluso i propri lavori e depositato la Relazione conclusiva in data 3 dicembre 2024.

Al fine di far comprendere adeguatamente il contesto in cui il predetto Organo ispettivo ha operato, si ritiene preliminarmente utile richiamare elementi, tratti dalla stessa Relazione, funzionali a delineare sinteticamente le ragioni per le quali è stato disposto l'accesso ispettivo, l'approccio metodologico utilizzato nonché gli aspetti salienti afferenti il contesto sociale e criminale del territorio di Tremestieri Etneo.

Le ragioni sottese alla richiesta di accesso ispettivo

La richiesta di esperire approfondimenti ispettivi presso il Comune di Tremestieri Etneo è scaturita dall'esito di recenti attività investigative, culminate nell'operazione del Comando Provinciale Carabinieri di Catania denominata "Pandora", che hanno condotto all'esecuzione di un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Catania, su richiesta della locale Procura della Repubblica – DDA[1], nei confronti di 30 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di scambio elettorale politico mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, corruzione ed istigazione alla corruzione e turbata libertà degli incanti.

In particolare, tra i soggetti coinvolti figuravano anche amministratori, al tempo in carica, del Comune di Tremestieri Etneo, funzionari comunali della medesima amministrazione nonché alcuni professionisti ed imprenditori[2], ritenuti facenti parte di un sistema distorto ed illecito che sarebbe stato volto ad assicurare, tra l'altro, il sostegno di esponenti della famiglia di *cosa nostra* catanese "*Santapaola-Ercolano*" alla candidatura *[...omissis...]* di quel Comune - nella tornata elettorale del 2015 - di *[...omissis...]*[3], poi effettivamente eletto, nonché successivamente riconfermato nella medesima carica nelle consultazioni svoltesi nel 2021.

In tale contesto, lo stesso *[...omissis...]* è stato tratto in arresto per violazione, tra l'altro, degli artt. 110 e 416 *ter* c. 1 e 2 c.p. [4], atteso che attraverso l'intermediazione di *[...omissis...]* [5], all'epoca dei fatti Consigliere Comunale di Tremestieri Etneo, - ritenuto il referente

[1] Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Catania su richiesta della locale Procura Distrettuale, nell'ambito del p.p. n. 2280/18 RGNR e n. 10018/19 R.G. G.I.P.

[2] Un totale di undici persone tra le quali il Sindaco in carica, un Consigliere comunale, un ex Consigliere comunale, un consulente del Sindaco, diversi funzionari comunali, un professionista esterno ed alcuni imprenditori.

[3] *[...omissis...]*.

[4] In data 17 aprile scorso nei confronti dello stesso è stata disposta la sospensione dello stesso dalla carica ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. *[...omissis...]* si è successivamente dimesso dall'incarico. In atto è sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.

[5] *[...omissis...]*, anch'egli destinatario della misura della custodia cautelare in carcere in quanto indagato oltre che per corruzione aggravata, anche per estorsione aggravata dal metodo mafioso.

politico della famiglia di "*cosa nostra*" catanese "*Santapaola- Ercolano*"[6] – avrebbe accettato la promessa di ottenere da parte di quella organizzazione mafiosa, voti utili per la sua elezione a *[...omissis...]* nelle amministrative del 2015.

Le indagini hanno, altresì, consentito di disvelare l'esistenza di una sistemica gestione clientelare della cosa pubblica da parte del *[...omissis...]* e di altri amministratori[7], perpetrata anche attraverso la compiacenza di funzionari comunali e liberi professionisti[8], per soddisfare anche gli interessi criminali della consorteria criminale.

In particolare è stata contestata agli stessi la commissione di undici episodi corruttivi relativi a diversi ambiti gestionali di quell'amministrazione, con particolare riferimento alla concessione di permessi edilizi di varia natura, avvalendosi di un professionista compiacente, nonché all'assegnazioni di lavori (*ristrutturazioni e manutenzioni di edifici pubblici*) ad imprenditori vicini all'amministrazione comunale[9].

***

Si evidenzia che l'attività di verifica documentale posta in essere dalla Commissione si è concentrata essenzialmente sul periodo a cavallo delle due sindacature rette da *[...omissis...]* che, dopo aver svolto - fin dal 2005 - diverse volte il ruolo di Consigliere comunale e di Assessore, è stato eletto Sindaco nel 2015 e riconfermato nelle successive elezioni del 2021.

In particolare, è stato preso in considerazione l'arco temporale che va dal 2018 al 2023, sia al fine di contestualizzare al meglio i fatti delittuosi emersi dall'indagine di polizia giudiziaria denominata "Pandora" - che come sarà di seguito esplicitato assumono carattere di

---

[6]Anche grazie ai suoi legami familiari con esponenti di vertice del sodalizio, essendo *[...omissis...]* – *indagato nel procedimento in esame* –, già referente del gruppo di Mascalucia e condannato in via definitiva per associazione mafiosa ed altri reati a seguito dell'operazione "*Kronos*" eseguita nel 2016.

[7] *[...omissis...]*, Consigliere Comunale di maggioranza, all'epoca dell'indagine Consigliere Comunale di minoranza, posto agli arresti domiciliari in quanto ritenuto responsabile della violazione degli artt. 319 e 321 c.p.

[8] Un Consulente del Sindaco, il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e della Direzione Pianificazione del Territorio-Urbanistica, e un funzionario comunale *[...omissis...]*.

[9] Tre imprenditori, tutti destinatari del divieto – *per la durata di un anno* – di esercitare le rispettive attività di impresa e di ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche, poiché, per garantirsi appalti pubblici, offrivano denaro e altre utilità ai pubblici funzionari corrotti.

strettissima attualità e pregnanza - sia per dare contezza del progressivo consolidarsi di un sistema di potere coeso che, almeno dal 2015, regge le sorti del Comune di Tremestieri Etneo, senza che si possano registrare soluzioni di continuità soggettiva e gestionale.

Al riguardo, ciò che è emerso in maniera incontrovertibile è la sussistenza di un contesto caratterizzato - soprattutto dopo le consultazioni amministrative del 2021 - dall'assenza di un fisiologico controllo politico determinato dalla mancanza di uno schieramento di consiglieri di opposizione[10], nonché dal progressivo saldarsi, fino a costituire un sistema gestionale sostanzialmente unico, degli interessi riferibili agli Organi di indirizzo politico ed all'apparato amministrativo.

Tali elementi costituiscono la principale chiave di lettura della relazione dalla quale si evince, da un lato la centralità assunta nel tempo dall'ex Sindaco e dai sodali a lui più vicini, dall'altro del disfunzionale e, talvolta illecito, asservimento di alcuni settori dell'apparato amministrativo/gestionale al primo cittadino.

Appare, altresì, utile evidenziare che le risultanze complessivamente emerse nel corso dell'attività di controllo devono essere necessariamente contestualizzate in un ambito territoriale e socio economico fortemente caratterizzato dalla presenza della criminalità organizzata di tipo mafioso che, come di seguito delineato, risulta essere particolarmente capace di inserirsi, in maniera subdola e, spesso, formalmente ineccepibile, tra le pieghe di un'amministrazione vulnerabile ed esposta come quella di Tremestieri Etneo.

Cenni sul contesto geografico ed economico sociale

Tremestieri Etneo, geograficamente ubicato a nord del territorio della Città Metropolitana di Catania, può essere ricompreso tra i comuni che costituiscono la cintura esterna del Capoluogo formando un territorio unico e coeso caratterizzato da una particolare densità abitativa e strettissimi legami funzionali che, dipanandosi dalla Città di Catania, giunge fino alle pendici dell'Etna.

---

[10] Sui 16 consiglieri che compongono l'Organo consiliare, 15 sostenevano *[...omissis...]*

Proprio la collocazione territoriale così vicina al Capoluogo, ha caratterizzato lo sviluppo socio - economico e, soprattutto, demografico del Comune che, ad oggi conta una popolazione di circa 19.500 abitanti, dislocati tra il centro storico e le due frazioni di Canalicchio e di Piano.

Il territorio comunale risulta particolarmente esteso e frammentato ove si consideri che la predetta frazione di Canalicchio, di notevole peso demografico ed economico, dista circa 9 chilometri dal cento del Comune senza che tra le due aree sussista una contiguità territoriale. Viceversa, la stessa frazione di Canalicchio si pone in continuità territoriale con il Comune di Catania.

L'espansione socio - demografica

Come evidenziato, nell'ultimo trentennio il Paese ha conosciuto un eccezionale sviluppo demografico che ha portato un incremento della popolazione fino agli attuali 19.500 abitanti secondo i risultati dell'ultimo censimento ISTAT.

Questa repentina ed inattesa crescita demografica è stata provocata, soprattutto dall'esasperato sfruttamento edilizio della frazione Canalicchio situata a ridosso della città di Catania e, negli ultimi anni, anche dallo sviluppo edilizio verificatosi nel capoluogo e nella frazione Piano.

L'assetto economico

Dal punto di vista del contesto economico, si evidenzia che a partire dagli anni sessanta, l'economia prevalentemente agricola di Tremestieri è stata interessata – oltre che dal fenomeno a carattere generale dell'invecchiamento e della riduzione del numero degli addetti – dalla trasformazione dei vigneti in agrumeti consentita dalla disponibilità di maggiori risorse idriche e sorretta dal miraggio di più alti redditi.

Il settore agrumicolo, principale fonte di reddito della comunità è stato ben presto afflitto da una profonda crisi provocata dalla carenza di sbocchi commerciali redditizi dei prodotti rapportati agli aumentati costi di gestione.

Ciò ha determinato il diffuso abbandono dei terreni da adibire a coltivazione, la cui gestione era divenuta pesantemente antieconomica, e l'insorgere dell'aspettativa dei proprietari di un utilizzo a scopo edilizio dei terreni.

La criminalità organizzata nel territorio di Tremestieri Etneo

Come riferito la collocazione geografica del territorio di Tremestieri Etneo fa sì che questo risulti contiguo al Capoluogo senza alcuna soluzione di continuità.

Tale elemento sembra utile a comprendere come le criticità rriferibili alla Città di Catania ed al territorio provinciale, possono ritenersi sussistenti anche a Tremestieri Etneo ove è accertata la pressante presenza dei principali sodalizi criminali, ed in particolare quelli riferibili alla famiglia mafiosa affiliata a "cosa nostra" denominata "Santapaola-Ercolano" ed al clan "Laudani".

Si soggiunge che le numerose indagini sviluppate sin dagli anni duemila sull'area metropolitana di Catania che comprende il Capoluogo ed i comuni viciniori, hanno consentito di acclarare come le cennate pressanti interferenze si riverberano in maniera distorta ed illecita sia riguardo al tessuto economico legale, sia nei confronti delle amministrazioni comunali al fine di condizionarne la gestione della cosa pubblica.

Al riguardo, in continuità con le manovre investigative avviate nell'ultimo ventennio, la recente operazione del Comando Provinciale Carabinieri di Catania denominata "Pandora", di cui si è accennato in premessa e che sarà meglio descritta in prosieguo, nel far luce sulle attuali dinamiche criminali, ha ulteriormente confermato l'operatività del gruppo malavitoso di "cosa nostra" catanese, ed in particolare del clan Santapaola, sul territorio di interesse per la presente trattazione.

Peraltro, si ritiene che un elemento sintomatico che - secondo una lettura di matrice sociologica tipica del fenomeno mafioso - può assumere specifico e significante valore, attiene alla nutrita, e quantomeno anomala, presenza fisica, all'interno del territorio di Tremestieri Etneo, di numerosi componenti della famiglia mafiosa dei

"Santapaola-Ercolano"[11].

Si fa riferimento, in particolare, alla presenza di *[...omissis...]*[12] (coniugata con *[...omissis...]*[13]) e di *[...omissis...]*[14], figli dello storico esponente mafioso *[...omissis...]*, alias "*[...omissis...]*" - uomo di massima fiducia del noto *boss* Benedetto Santapaola inteso Nitto, capo dell'omonima famiglia - acclarato essere intraneo alla famiglia mafiosa dei "Santapaola – Ercolano" nell'ambito dell'indagine "Dionisio".

Peraltro lo stesso *[...omissis...]*, dopo un periodo di latitanza durato diversi decenni, è stato tratto in arresto presso un immobile sito in Tremestieri Etneo, ubicato poco distante dall'abitazione della famiglia.

Altra presenza scomoda per la cittadina etnea, è quella dell'altra figlia del boss *[...omissis...]*[15], coniugata con *[...omissis...]*[16], storico esponente dell'omonima famiglia mafiosa.

Ed ancora si registra la presenza sul medesimo territorio di *[...omissis...]*[17] (figlia di *[...omissis...]* e *[...omissis...]*, quest'ultima sorella del citato *[...omissis...]*, la quale, come emerso in un controllo stradale del 22 ottobre 2022 (occorso alle ore 11.03 in via V. Giuffrida di Catania, ad opera della locale Squadra Volanti), ha frequentazioni con un appartenente della Polizia Locale di Tremestieri Etneo, identificata in *[...omissis...]*[18].

La scelta di dimorare nel Comune di Tremestieri Etneo avvolge anche esponenti diretti della famiglia Santapaola. Difatti, in data 24

---

[11] Come ampiamente dimostrato dalle indagini giudiziarie afferenti la criminalità organizzata, uno degli elementi che caratterizza il fenomeno mafioso è rappresentato dalla pervicace volontà degli esponenti di vertice e di rilievo dei sodalizi criminali di rimanere, anche durante la propria latitanza, ancorati al proprio territorio di riferimento. Tale assunto ha una logica correlata a fattori di mero controllo del proprio spazio criminale, a ragioni di prestigio sociale e criminale, nonché ai fini di rappresentare all'esterno la propria forza e l'assenza di alcun timore. Peraltro, notoriamente, i criminali mafiosi conoscendo bene l'ambito spaziale in cui si muovono possono controllare meglio i movimenti sia delle Forze di polizia poste alla ricerca di latitanti, sia degli eventuali avversari. Inoltre, rimanere su un territorio conosciuto ove si è rispettati e/o temuti consente di giovarsi anche di una rete di protezione sociale e criminale, compiacente o soggiacente, che assicura un maggiore livello di controllo.

[12] Nata a Catania il 15 aprile 1960, residente a Tremestieri Etnco (CT) in via Ravanusa n. 48.

[13] *[...omissis...]*.

[14] *[...omissis...]*.

[15] *[...omissis...]*.

[16] *[...omissis...]*.

[17] *[...omissis...]*.

[18] *[...omissis...]*.

febbraio 2023, *[...omissis...]*[19], cognato del predetto boss *[...omissis...]* (poiché aveva sposato la di lui sorella *[...omissis...]*, veniva sottoposto dall'Ufficio di Sorveglianza di Catania alla misura dell'obbligo di firma.

***

Per ciò che concerne il merito degli accertamenti condotti dall'Organo ispettivo si evidenzia che, l'esame della complessa documentazione visionata, di cui si dirà sinteticamente nel prosieguo della trattazione, *ha messo in evidenza una situazione di complessiva mala gestio che ha caratterizzato, nel tempo, alcuni ambiti del sistema amministrativo del Comune di Tremestieri Etneo, circostanza che ha contribuito sia al verificarsi di episodi corruttivi e/o collusivi sia ad agevolare possibili interferenze e permeabilità della criminalità organizzata nella vita e nelle attività dell'Ente.*

E ciò, come visto, senza che siano state registrate resistenze o siano state attivate o realizzate barriere di difesa all'influenza non di uno bensì di diversi gruppi di criminalità organizzata.

L'analisi svolta (...), illustra come in alcuni settori l'agere amministrativo sia stato deviato dal fine pubblico per privilegiare anche interessi di soggetti vicini, contigui od intranei ad organizzazioni criminali con conseguente snaturamento e distorsione delle funzioni di servizio dell'Ente e della rappresentanza politico-amministrativa nei confronti dei cittadini.

In altre circostanze, invece, l'azione amministrativa si è dimostrata acquiescente o non in grado di intervenire per arginare eventi e fattispecie caratterizzati da perniciosa illegalità, porta di accesso di fenomeni più gravi, i quali, pur conosciuti dai vertici municipali, hanno continuato a persistere senza che venissero attuate le necessarie, urgenti e improcrastinabili iniziative di contrasto."[20]

Le superiori condivisibili considerazioni, che costituiscono parte delle argomentazioni conclusive espresse dai componenti del citato Organo, rappresentano la corretta chiave di lettura delle rilevanti criticità emerse dalla Relazione.

---

[19] *[...omissis...]*;

[20] Pag. 183 della Relazione della Commissione di accesso.

Al riguardo, risulta infatti evidente come un contesto sociale e territoriale complesso e problematico, in cui si registra la pervasiva presenza di diversi gruppi criminali riconducibili alle principali consorterie mafiose catanesi, richieda un'Amministrazione comunale adeguatamente strutturata e fortemente impegnata sul fronte del rispetto della legalità generalmente intesa.

Invero le circostanze evidenziate dalla Commissione mostrano una realtà diffusamente connotata da gravi irregolarità, nonché "*la sussistenza di uno stato di generale, grave precarietà dell'Ente e, soprattutto, di una legalità "debole", che rende plausibile, in un contesto caratterizzato dalla pervasiva presenza della malavita organizzata di tipo mafioso, quello che può ben definirsi un* <*condizionamento ambientale*>.[21]"

illegittimità, carenze, omissioni nei settori esaminati; queste, per loro stessa natura, appaiono agevolative di interferenze dirette e/o mediate della criminalità organizzata di tipo mafioso nelle attività svolte od omesse dall'Amministrazione stessa.

Al riguardo, sotto tale profilo, risultano illuminanti, tra gli altri, gli aspetti "sintomatici" valorizzati nel documento in parola utili a definire, in maniera incontrovertibile, il grado di compromissione ed infiltrazione della vita politico-amministrativa del Comune di Tremestieri Etneo.

Gli Organi di governo comunale

Alla data di insediamento della Commissione il Comune era retto da un Commissario straordinario nominato dalla Regione Siciliana a seguito delle dimissioni *[...omissis...]*, intervenute nei giorni successivi al suo arresto.

Questi era stato riconfermato nella medesima carica a seguito del risultato delle consultazioni elettorali svoltesi il 14 e 15 marzo del 2021, che hanno decretato, anche per le liste ad esso collegate, un ampio margine di distacco dai diretti avversari politici[22].

---

[21] Pag. 192 della Relazione della Commissione di accesso.
[22] *[...omissis...]*.

La Giunta comunale

All'atto dell'insediamento la Giunta comunale era composta, oltre che dal primo Cittadino, da cinque Assessori che, nel tempo, sono stati interessati da *turn over* segno della compattezza politica e della coesione d'intenti di cui si dirà nel prosieguo.

In particolare a seguito del risultato elettorale del 2021, la Giunta risultava così composta:

[...omissis...]

Riguardo ai componenti della Giunta, come si vedrà in seguito nel dettaglio, risulta necessario evidenziare che, ad eccezione di Mario Giuffrida, sia il Sindaco sia tutti gli Assessori - compresi quelli di successiva nomina - vantano un lungo curriculum politico all'interno dell'Amministrazione di Tremestieri Etneo avendo svolto il ruolo di Consigliere o componente di Giunta in diverse consiliature.

Tale elemento di continuità politica e personale che accomuna l'intera compagine politica che ha appoggiato, fino alle dimissioni, *[...omissis...]* costituisce la chiave di lettura delle risultanze dell'attività ispettiva atteso che, come sopra evidenziato, ai fini dell'analisi svolta rappresenta un elemento "neutro" la circostanza che alcuni fatti od eventi controindicati, di cui si dirà nel prosieguo, si siano verificati in epoca antecedente all'elezione del 2021.

Criticità emerse riguardo ai componenti della giunta

[...omissis...]

***[...omissis...]*[23]**

Preliminarmente si ritiene opportuno evidenziare alcuni elementi di interesse riferiti alla figura di *[...omissis...]*, padre di *[...omissis...]*:

- risulta condannato nel 1990, nel 1995 e nel 2001 per furto ed associazione mafiosa (1995);
- in data 30 maggio 2002 è stato tratto in arresto in esecuzione di ordine di carcerazione n. 660/2001 RES, emesso dalla Procura

[23] Nominato Assessore *[...omissis...]* in sostituzione della *[...omissis...]*. È rimasto in carica fino *[...omissis...]*.

Distrettuale di Catania, per espiazione della condanna di anni uno e mesi sei di reclusione e per associazione di stampo mafioso.

Al riguardo, dalle informazioni acquisite è emerso che dal 1990 e sino al 1993, *[...omissis...]* era titolare di un negozio *[...omissis...]*. Dagli accertamenti esperiti risulta essere stato tratto in arresto per il reato di cui agli artt. 416 bis, 624 e 648 c.p. nell'ambito dell'operazione "*Orsa Maggiore*" (ordinanza di custodia cautelare n. 2971/93 RGNR e 5792/93 RG GIP). Come si evince dalla lettura della citata ordinanza, il collaboratore di giustizia *[...omissis...]*, aveva definito *[...omissis...]* un componente della frangia di "*Picanello*", con allora a capo il boss *[...omissis...]*, noto per essere uomo d'onore di "cosa nostra" catanese. Il *[...omissis...]*, di fatti, aveva partecipato, in particolare, ad un furto famoso consumato in danno della gioielleria "Cartier" di Catania. Stante quanto riportato la famiglia Santapaola sfruttava le sue notevoli capacità per la disattivazione di impianti di allarmi e/o antifurti. Successivamente, ha patteggiato la sua pena, dichiarando spontaneamente la commissione dei furti contestati.

Si fa presente che attualmente il negozio di cui sopra, con la stessa denominazione di allora, viene gestito *[...omissis...]*, ma la sede è stata di fatto spostata da Catania a Tremestieri Etneo, *[...omissis...]*.

In tale contesto appare utile evidenziare che il predetto *[...omissis...]*, ex assessore fino al maggio 2024, vanta una lunga e variegata carriera politica maturata all'interno del comune di Tremestieri Etneo e in particolare:

[...omissis...]

Da quanto precede si evince che il medesimo *[...omissis...]* ha svolto il ruolo di Assessore già nella precedente *[...omissis...]*.

Nelle consultazioni del 2021 *[...omissis...]*, presentatosi con la lista "*[...omissis...]*" che sosteneva *[...omissis...]*, non è stato eletto alla carica di Consigliere comunale avendo riportato *[...omissis...]*.

Tuttavia, lo stesso è stato nuovamente nominato componente della Giunta, seppur per un breve periodo, nel rispetto della logica di turnazione ritenuta, da sempre, un metodo di azione *[...omissis...]* per consolidare il legame sussistente tra tutti i soggetti a lui vicini.

Il Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Tremestieri Etneo, composto da sedici membri, è stato caratterizzato, come riferito, da alcune modifiche intervenute sia a seguito del descritto turn over politico, sia in conseguenza degli esiti della citata indagine "Pandora".

Criticità emerse riguardo ai componenti del Consiglio comunale

Nei confronti di alcuni Consiglieri comunali sono emersi gli aspetti di criticità sinteticamente indicati nella tabella che segue:

[...omissis...]

<u>Il procedimento penale per la raccolta di firme falsamente autenticate</u>

Le attività propedeutiche alle elezioni amministrative del Comune di Tremestieri, programmate per il 4 e 5 ottobre 2020 (poi svoltesi nel marzo 2021), venivano interrotte a seguito di un'attività investigativa eseguita dai Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania - scaturita da un esposto a firma di *[...omissis...]*[24] - che aveva consentito di accertare, a carico di 44 soggetti, tra Consiglieri comunali uscenti ed altri personaggi legati alla politica locale, la violazione degli artt. 378 c.p. (*favoreggiamento personale*), 479 c.p. (*falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici*) e 482 c.p. (*falsità materiale commessa dal privato*), poiché erano state raccolte firme a sostegno di liste elettorali (*[...omissis...]*), alcune delle quali palesemente false. Le stesse firme erano state successivamente autenticate (falsamente) dai consiglieri *[...omissis...]*.

In particolare l'attività investigativa consentiva di acclarare la falsa sottoscrizione delle liste da parte di n. 504 sottoscrittori, adducendo falsamente di aver apposto la firma in loro presenza, dopo averli compiutamente identificati con documento di identità.

L'indagine coinvolge anche i seguenti attuali consiglieri: *[...omissis...]*.

Sul conto di questi e di altri componenti del Consesso cittadino risulta utile sottolineare i seguenti elementi di valutazione:

[...omissis...]

---

[24] *[...omissis...]*.

[...omissis...] risulta essere stato eletto nella lista *[...omissis...]*, avendo ottenuto *[...omissis...]*.

Sul conto dello stesso emerge che in data 2 ottobre 2020, veniva deferito dalla Compagnia dei Carabinieri di Gravina di Catania, poiché responsabile, in concorso con *[...omissis...]*, per il reato di cui all'art. 479[25] c.p., in quanto provvedevano alla raccolta di firme per il sostegno della lista elettorale denominata "*[...omissis...]*", poi falsamente autenticate da *[...omissis...]*.

[...omissis...]

La consigliera *[...omissis...]* è stata eletta nella lista *[...omissis...]*.

Anche la predetta esponente politica, in data 2 ottobre 2020, veniva deferita dalla Compagnia dei Carabinieri di Gravina di Catania, poiché responsabile, in concorso con *[...omissis...]*, per il reato di cui all'art. 479[26] c.p., in quanto provvedevano alla raccolta di firme per il sostegno della lista elettorale denominata "*[...omissis...]*", poi falsamente autenticate dalla *[...omissis...]*.

Dagli ulteriori accertamenti esperiti è emerso che il padre della suddetta, *[...omissis...]*[27], in data 11 aprile 2015, è stato notato al funerale di *[...omissis...]*, i cui figli *[...omissis...]* risultano gravati da vicende giudiziarie. Nella medesima occasione erano, altresì, presenti *[...omissis...]*.

Si soggiunge che sul conto di *[...omissis...]*[28], fratello di *[...omissis...]*, emerge un controllo di polizia, in data 29 settembre 2005, in corso Sicilia di Tremestieri Etneo, in cui veniva fermato unitamente, tra gli altri, ai citati *[...omissis...]*, a riprova della risalente e consolidata frequentazione sussistente con i citati esponenti della famiglia mafiosa dei Laudani.

[...omissis...]

Nata *[...omissis...]*, eletta nella lista "*[...omissis...]*" (elezioni amministrative 2015 - 2020) collegata *[...omissis...]*, nelle successive

---

[25] Poi derubricato artt. 110 c.p. e 90 co. 3 dpr 570/1960;
[26] Successivamente derubricato in violazione artt.110 c.p. e 90 co. 3 dpr 570/1960.
[27] *[...omissis...]*.
[28] *[...omissis...]*.

elezioni amministrative (svoltesi a marzo 2021) veniva rieletta nella lista "*[...omissis...]*" (lista sempre collegata *[...omissis...]*.

La medesima, in data 2 ottobre 2020, veniva deferita dalla Compagnia dei Carabinieri di Gravina di Catania, poiché responsabile, in concorso con *[...omissis...]*, per il reato di cui all'art. 479[29] c.p., in quanto provvedeva alla raccolta di firme per il sostegno della lista elettorale denominata "*Forza Tremestieri*", poi falsamente autenticate da *[...omissis...]*.

Benchè a suo carico figuri solo il suddetto precedente penale, risulta essere coniugata con *[...omissis...]*[30], con pregiudizi per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e ritenuto personaggio vicino alla famiglia mafiosa dei Laudani, nonché *[...omissis...]* con diversi pregiudizi anche connessi alla criminalità organizzata di tipo mafioso.

Inoltre, dalla banca dati SDI in uso alle Forze di Polizia, emergono frequentazione di *[...omissis...]* risulta avere avuto contatti con pregiudicati gravitanti nell'area della famiglia mafiosa dei Laudani, tra i quali *[...omissis...]*.

Per quanto riguarda la personalità dei fratelli *[...omissis...]*, oltre quanto già argomentato, va rappresentato che entrambi sono stati oggetto di copiose dichiarazioni da parte del collaboratore di giustizia *[...omissis...]*, il quale, nel corso dell'interrogatorio del 21 luglio 2010 asseriva, tra l'altro, che i suddetti erano ritenuti i referenti dei LAUDANI nel Comune di Tremestieri Etneo.

Al riguardo, come emerge dall'ordinanza di custodia cautelare dell'indagine "*Vicerè*", il 6 maggio 2007, militari del NORM della Compagnia CC di Paternò, a seguito di un controllo operato nel club "*Sabbie Nere*" di Nicolosi (CT), traevano in arresto il succitato *[...omissis...]* per violazione degli obblighi relativi alla sorveglianza speciale cui era sottoposto, deferendo in stato di libertà per favoreggiamento personale *[...omissis...]*.

Si ritiene opportuno soggiungere che, dall'informativa dell'indagine "Pandora", venivano ampiamente documentati i rapporti

---

[29] Poi derubricato artt.110 c.p. e 90 co. 3 dpr 570/1960.

[30] *[...omissis...]*, indagato, unitamente *[...omissis...]* e altre 47 persone, nell'operazione denominata "Abisso 2", per reati atti il traffico e spaccio di stupefacenti, entrambi legati alla famiglia mafiosa dei Laudani.

interpersonali intercorrenti tra *[...omissis...]* - anche successivamente alle elezioni a *[...omissis...]* avvenute nel 2015 - attraverso diverse conversazioni telefoniche intercettate, da cui si percepivano chiaramente i pregressi legami di amicizia, nel corso delle quali i due si limitavano a stabilire di incontrarsi di presenza.

Anche nell'ambito di altro procedimento penale, in cui veniva disposta l'intercettazione dell'utenza mobile utilizzata da *[...omissis...]*, venivano registrati diversi contatti che acclarano il rapporto di amicizia sussistente tra *[...omissis...]*. In particolare i due si incontravano spesso recandosi anche a cena in compagnia di altri esponenti dell'amministrazione Comunale di Tremestieri Etneo.

[...omissis...]

[...omissis...], già Consigliere di maggioranza (*2015 – 2020 "[...omissis...]", eletto nella lista "[...omissis...]"*), risulta eletto nella tornata elettorale del 2021 tra le file di *[...omissis...]*.

Lo stesso, in data 2 ottobre 2020, veniva deferito dalla Compagnia dei Carabinieri di Gravina di Catania, poiché responsabile, in concorso con *[...omissis...]*, per il reato di cui all'art. 479[31] c.p., in quanto provvedevano alla raccolta di firme per il sostegno della lista elettorale denominata "*[...omissis...]*", poi falsamente autenticate dallo *[...omissis...]*.

Sul conto del Consigliere in parola, si evidenzia che le risultanze investigative correlate all'indagine "Pandora", di cui si è detto sopra, inducono ad ipotizzare che *[...omissis...]* possa aver ricevuto un aiuto da parte di esponenti del clan mafioso "Santapaola" e, segnatamente, dalla famiglia *[...omissis...]*[32], in occasione delle elezioni svoltesi nel 2015.

Tale valutazione si rileva dall'analisi del contenuto della conversazione ambientale del 20 maggio 2019, in cui *[...omissis...]*[33], unitamente ai suoi familiari *[...omissis...]*, fanno cenno alla elezione del *[...omissis...]* realizzatasi grazie ai voti da loro forniti nelle elezioni del 2015.

---

[31] Poi derubricato artt.110 c.p. e 90 co. 3 dpr 570/1960.

[32] Si fa riferimento a *[...omissis...]*, ed ai suoi figli *[...omissis...]* tutti residenti a Tremestieri Etneo e ritenuti intranei alla consorteria mafiosa dei Santapaola-Ercolano.

[33] Ex Consigliere di Tremestieri Etneo, cognato di *[...omissis...]* nonché coimputato *[...omissis...]* nel procedimento Pandora anche per violazione dell'art. 416 ter cp.

In altra conversazione ambientale registrata nella medesima data, sono emersi elementi, anche più espliciti, in cui vengono paventate possibili ritorsioni nei confronti *[...omissis...]* per non essersi interessato circa l'assunzione di *[...omissis...]* nella società che gestiva l'acquedotto.

Significativi, sotto questo profilo, si rivelavano maggiormente i contenuti della conversazione telefonica, intercorsa tra il consigliere *[...omissis...]* e *[...omissis...]*, avvenuta il 9 ottobre 2020. In particolare i contenuti emersi dall'ascolto palesavano un duplice commento: da una parte i discorsi si ricollegavano alla nota attività d'indagine, condotta dai militari della Compagnia Carabinieri di Gravina di Catania, finalizzata a far luce su fatti concernenti presunte violazioni della normativa di cui alla Legge 25 marzo 1993, n. 81, relative alle irregolarità commesse da alcuni consiglieri comunali nel procedere all'autentificazione delle firme di sottoscrizione richieste nel presentare alcune liste civiche, dall'altra, la medesima conversazione, forniva la misura della pervasiva influenza del *[...omissis...]*, rivolta ad orientare un consistente pacchetto di voti ora per uno, ora per un altro candidato.

Infatti, alla richiesta del *[...omissis...]*, che faceva intendere di voler sapere notizie più approfondite sul rinvio delle elezioni comunali, *[...omissis...]* evasivamente riferiva che le stesse erano state fissate per il successivo 29 novembre 2020, aggiungendo *"che si stava rifacendo tutto da capo"*.

Proseguendo, *[...omissis...]* faceva capire quale fosse invece il vero motivo di quella telefonata, ovvero conoscere se *[...omissis...]* avesse o meno cambiato strategia politica, cioè se anche in tale tornata elettorale il *[...omissis...]* avrebbe operato in appoggio *[...omissis...]*. Alle affermazioni del *[...omissis...]* riguardo ad una nuova lista con il simbolo del partito nazionale *"[...omissis...]"*, *[...omissis...]* si rammaricava che, comunque, avrebbero garantito un appoggio *[...omissis...]*.

[...omissis...], intuendo che quella telefonata poteva essere un modo da parte di *[...omissis...]* di riproporre una sorta di appoggio politico in suo favore, gli chiedeva *"come loro si stessero organizzando"*. A ciò *[...omissis...]* rispondeva, probabilmente mentendo, che ancora non avevano deciso nulla in merito a chi appoggiare, ma al termine della telefonata lanciava al *[...omissis...]* un messaggio di apertura per la sua proposta (*"[...omissis...]: va bene, io come torno da Comiso, ci*

vediamo... [...omissis...]: va bene, io sono a casa, vuoi passare dieci minuti...").

Tale ultima importante conversazione conferma l'ipotesi dell'appoggio che la famiglia mafiosa dei Santapaola, per il tramite del suo referente sul territorio *[...omissis...]*, avrebbe fornito al *[...omissis...]* per la tornata elettorale del 2021, come già fatto in quella precedente del 2015.

In tale contesto, visto il brillante risultato elettorale del 2021 ottenuto dal *[...omissis...]*, si può ipotizzare che la famiglia *[...omissis...]* abbia davvero convogliato il proprio bacino di consensi sullo stesso ove si consideri che nella medesima lista del Consigliere eletto, era presente tra i candidati anche il predetto *[...omissis...]*.

[...omissis...]

[...omissis...], già consigliere comunale con la *[...omissis...]* (2015-2020) e *[...omissis...]* (2012-2014)[34], è stato rieletto nel 2021 con *[...omissis...]*.

Lo stesso, in data 2 ottobre 2020, veniva deferito dalla Compagnia dei Carabinieri di Gravina di Catania, poiché responsabile, in concorso con *[...omissis...]*, per il reato di cui all'art. 479[35] c.p., in quanto provvedevano alla raccolta di firme per il sostegno della lista elettorale denominata "*[...omissis...]*", poi falsamente autenticate da *[...omissis...]*.

Riguardo alla sua figura, sono emersi due episodi fortemente sintomatici di vicinanza alla famiglia mafiosa dei "Laudani":

- in data 11 aprile 2015, personale della Stazione dei Carabinieri di Tremestieri Etneo, in occasione della funzione funebre del defunto *[...omissis...]*, padre del già citato *[...omissis...]*[36] (personaggio molto vicino alla famiglia mafiosa dei Laudani), notava la presenza di *[...omissis...]*,*[...omissis...]*[37] e *[...omissis...]*[38].

---

[34] *[...omissis...]*.
[35] Poi derubricato artt.110 c.p. e 90 co. 3 d.p.r. n. 570/1960.
[36] Nato *[...omissis...]* e residente a Tremestieri Etneo *[...omissis...]*, indagato, unitamente al fratello *[...omissis...]* e altre 47 persone, nell'operazione denominata "Abisso 2", per reati atti il traffico e spaccio di stupefacenti, entrambi legati alla famiglia mafiosa dei Laudani.
[37] *[...omissis...]*, già amministratore comunale di Tremestieri Etneo.
[38] *[...omissis...]*, impiegato, già amministratore comunale di Tremestieri Etneo.

- In data 8 giugno 2015, pochi giorni prima del ballottaggio per l'elezione del Sindaco di Tremestieri Etneo (31 maggio – 1 giugno 2015 elezioni amministrative e ballottaggio 14 e 16 giugno 2015), nel corso di una perquisizione domiciliare presso l'abitazione del pregiudicato *[...omissis...]* - coniugato con *[...omissis...]*, figlia del noto boss *[...omissis...]*, già reggente dell'omonima famiglia mafiosa - venivano rinvenuti, sia all'interno dell'abitazione sia all'interno degli autoveicoli in uso, numerosi volantini elettorali riferibili al candidato *[...omissis...]*, nonché collegati al candidato *[...omissis...]*.

  Tale episodio deve essere messo in correlazione con le risultanze informative che danno atto della circostanza che il 30 maggio 2015 (giorno prima delle elezioni comunali), personale della Stazione CC di Tremestieri Etneo, nell'area antistante l'Istituto Scolastico Comprensivo "E. De Amicis", sito in via Maiorana di Tremestieri Etneo, notava alcuni noti soggetti, identificati nei predetti *[...omissis...]*[39] ed il figlio *[...omissis...]*[40]che erano particolarmente interessati a far notare la loro presenza agli elettori.

  Quanto sopra mostra una diretta operatività di esponenti vicini alle consorterie criminali mafiose nel procacciare voti in occasione delle consultazioni elettorali amministrative del 2015. Nel caso specifico, le risultanze del controllo in data 8 giugno 2015 di cui si è detto sopra, inducono a ritenere che in quell'occasione l'interesse dei predetti esponenti criminali fosse orientato a sostenere il *[...omissis...]* che, peraltro, in quell'occasione, veniva eletto al Consiglio Comunale di Tremestieri Etneo *[...omissis...]*[41].

Si soggiunge che appare, altresì, significativo quanto emerso da un controllo effettuato il 13 agosto 2014 da una pattuglia della Stazione CC di San Giovanni La Punta, che all'interno dell'abitazione di Laudani Sebastiano, reggente dell'omonima famiglia mafiosa, all'epoca

---

39 *[...omissis...]*, residente a Tremestieri Etneo *[...omissis...]*, coniugato, imprenditore edile, coniuge di *[...omissis...]* e residente in Tremestieri Etneo *[...omissis...]*, quest'ultima figlia di *[...omissis...]*, indagato nell'ambito del Proc. Pen. n.2250/2010 RG NR *c.d. I Vicerè*, per associazione di tipo mafioso e tratto in arresto per tale delitto in esecuzione di OCC *c.d. I Vicerè*.
40 *[...omissis...]*, residente a Tremestieri Etneo *[...omissis...]*, indagato ed arrestato nell'ambito del Proc. Pen. n.2250/2010 RG NR e nipote di *[...omissis...]*.
41 Nelle consultazioni amministrative del 2021 *[...omissis...]*.

sottoposto agli arresti domiciliari, identificava *[...omissis...]* (padre di *[...omissis...]* e deferito insieme a questi per l'art. 479[42] c.p.).

Tali episodi che, ad una prima lettura, apparrebbero risalenti nel tempo e, dunque, si presterebbero ad essere trascurati in quanto inattuali, assumono invece una rilevanza determinante in considerazione della piena continuità del contesto politico e gestionale da quegli anni (2014-2015) ai giorni d'oggi.

Il contesto politico e gestionale

Come già sopra evidenziato, ciò che è emerso con assoluta evidenza è la sussistenza di una connotazione politica che è rimasta sostanzialmente immutata dal 2015 fino al mese di marzo 2024.

In particolare, il sistema di potere ruotante attorno alla figura *[...omissis...]* è andato progressivamente consolidandosi nel tempo fino ad acclarare, con le elezioni del 2021, un'assoluta supremazia elettorale che ha portato ad annoverare un solo consigliere schierato tra le file dell'opposizione sui sedici complessivamente eletti.

Peraltro all'anomalia evidenziata deve soggiungersi che, come si evince dai dati raccolti dalla Commissione ispettiva, la gran parte dei componenti della Giunta, nonché numerosi Consiglieri, vantano una pregressa ed importante esperienza politica maturata sempre nell'ambito del Comune di Tremestieri Etneo.

Quanto sopra aiuta a comprendere come, in realtà, si tratti di un sistema politico/gestionale/amministrativo consolidato, stratificato nel tempo e caratterizzato da un preciso *modus operandi* condiviso da tutti i protagonisti della vita politica ed amministrativa dell'Ente.

Sotto tale profilo si rileva che le dimissioni *[...omissis...]* intervenute dopo il suo arresto per gravi fatti corruttivi e di vicinanza a consorterie mafiose (operazione "Pandora"), non hanno indotto i Consiglieri di maggioranza (si ribadisce 15 su 16) a valutare l'opportunità di presentare, a loro volta, le proprie dimissioni, anche al fine di marcare, in maniera netta, una discontinuità e una determinata presa di distanza rispetto a quanto emerso.

---

[42] Poi derubricato artt.110 c.p. e 90 co. 3 dpr 570/1960.

Tale atteggiamento di pervicace volontà di proseguire il mandato nonostante quanto accaduto al loro indiscusso *leader* politico di riferimento, stride anche con la considerazione che nell'inchiesta "Pandora" risultano accusati di gravi fatti corruttivi alcuni elementi chiave dell'apparato amministrativo che hanno potuto agire indisturbati nel porre in essere azioni distorte ed illecite, senza che nessuno dei componenti dell'Organo normativamente deputato al controllo politico ed amministrativo (art. 42, comma 1 TUEL) si fosse accorto di nulla.

Il descritto elemento di continuità e complicità politica e personale che accomuna l'intera compagine politica che ha appoggiato - fino alle dimissioni – *[...omissis...]*, costituisce la principale chiave di lettura delle risultanze dell'attività ispettiva svolta.

Ciò considerato che, come sopra evidenziato, la circostanza che alcuni dei fatti od eventi controindicati, di cui si dirà nel prosieguo, si siano verificati in epoca antecedente all'elezione del 2021, costituisce, ai fini della presente analisi, un elemento neutro, atteso che siamo di fronte ad un *continuum* gestionale ed amministrativo che perdura almeno dal 2015 (*[...omissis...]*).

Sotto tale lente deve essere, necessariamente, inquadrato quanto riferito sopra a proposito del rinvio a giudizio disposto il 1° gennaio 2023 nei confronti di ben 7 consiglieri comunali in carica, per illeciti correlati ad operazioni elettorali.

In proposito, occorre evidenziare che molti dei soggetti coinvolti risultano essere particolarmente vicini *[...omissis...]* non solo per affinità politica, ma in quanto hanno sempre affiancato lo stesso anche nell'Amministrazione del Comune. Si tratta di Consiglieri particolarmente esperti, che vantano un lungo *curriculum* politico e che, in alcuni casi, rivestivano anche nella precedente *[...omissis...]* la carica di Assessore.

In proposito, aver posto in essere le condotte delittuose contestate appare davvero di particolare gravità ove si consideri che è stato attuato un tentativo volto ad alterare il regolare svolgimento della competizione elettorale.

Tale circostanza si è peraltro realizzata visto che quanto accaduto ha determinato il rinvio delle consultazioni amministrative previste nel 2020, poi svoltesi nel 2021.

Risulta incontrovertibile che l'unica spiegazione plausibile rispetto a quanto emerso può essere rintracciata nel rapporto di assoluta fidelizzazione che lega da diverso tempo *[...omissis...]* ai Consiglieri a lui più vicini, in quanto espressione di un coeso e duraturo sodalizio politico e, in alcuni casi, anche personale.

Peraltro, tale considerazione viepiù confermata dalla circostanza che, nonostante i Consiglieri di cui sopra fossero accusati dei gravi reati descritti, una volta rieletti a seguito dell'esito delle consultazioni del 2021, gran parte di essi, hanno assunto ruoli di assoluta rilevanza nel panorama amministrativo del Comune di Tremestieri Etneo[43].

Come detto, tali gravi accadimenti, alcuni anche risalenti nel tempo, risultano, in vero, assolutamente attualizzati proprio in ragione del descritto contesto in cui la centralità esercitata *[...omissis...]* - che ha potuto agire liberamente orientando, anche in forma distorta, le scelte dell'amministrazione - era assicurata da un sistema politico gestionale coeso e di natura sostanzialmente "clanica", in cui non solo non si mettevano in discussione le scelte del leader ma, altresì, ogni componente poteva trovare, nell'ambito di una diffusa *mala gestio*, il suo vantaggioso accomodamento[44].

Inoltre, l'acclarato interesse di rafforzare sempre più il descritto sistema monolitico che escludesse ogni possibile forma di opposizione politica e di correlato controllo dell'operato dell'amministrazione, è viepiù dimostrato sia da quanto emerso nell'ambito dell'indagine

---

[43] *[...omissis...]*.

[44] Tale elemento non costituisce una mera deduzione ma trova plasticamente conferma nelle dichiarazioni rese *[...omissis...]* in occasione dell'interrogatorio svoltosi in data *[...omissis...]* di cui si riporta lo stralcio di interesse:

"**PM Saponara:** E sono le sue parole che lo dicono <*Io cerco di mettere ad ognuno una ... diciamo ... così ... chiamiamo attenzione*", che attenzione mette?

[...omissis...]: Ai consiglieri comunali

PM Saponara Ai consiglieri comunali. Okay, scriviamo così si capisce bene, che cosa dice oggi il nostro indagato, fa riferimento a squadra politica

[...omissis...]: Scusi ...

PM Saponara: Ha detto la sua risposta, va bene così <*Quando io parlo di mettere ad ognuno un'<attenzione>, mi riferisco ai consiglieri comunali*".

[...omissis...]: Alle parti consiglieri comunali, assessori." (Pag. 94 interrogatorio *[...omissis...]*).

"Pandora", sia da quanto dichiarato *[...omissis...]* nel corso dell'audizione svoltasi in data 1° ottobre 2024 "*Fin dall'inizio i consiglieri di maggioranza hanno cercato di cooptarmi dalla loro parte politica (...) Ho sempre avuto la sensazione che volevano gestire il comune senza alcuna opposizione.*"

Si soggiunge che, come si avrà modo di esporre nel prosieguo, tale sistema chiuso si nutriva anche di un apparato amministrativo in cui gli uffici, sempre secondo quanto riferito *[...omissis...]* "*erano totalmente asserviti al [...omissis...] che interveniva in maniera pressante anche nella gestione amministrativa. Non esisteva, a parere mio, alcuna separazione tra attività politica e gestionale. Gli Uffici, ed in particolare alcuni dipendenti a lui vicini quali [...omissis...], che per quanto ho percepito mi apparivano totalmente asserviti [...omissis...], mentre altri ne subivano la pressione.*"

L'operazione di polizia giudiziaria "Pandora"

Cenni di carattere generale

Come sopra evidenziato, l'attività ispettiva condotta ai sensi dell'art. 143 TUEL ha preso le mosse dalle risultanze investigative emerse da un'indagine del Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Catania, avviata nell'aprile 2018 e conclusasi nel 2022, che mediante attività tecniche e dinamiche, ulteriormente riscontrate da dichiarazioni di collaboratori di giustizia ed acquisizioni documentali, avrebbe consentito di:

- acclarare come *[...omissis...]*, attraverso l'intermediazione di *[...omissis...]*, all'epoca dei fatti *[...omissis...]*, ritenuto il referente politico della famiglia di cosa nostra catanese "Santapaola – Ercolano", avesse accettato la promessa di ottenere voti per la sua elezione *[...omissis...]* nelle amministrative del 2015 da parte di quella organizzazione mafiosa, favorendo in cambio illecite intromissioni nelle concessioni di appalti pubblici, nonché l'assunzione effettivamente poi avvenuta dei figli *[...omissis...]* presso *[...omissis...]* e *[...omissis...]*;
- far emergere, in seguito alla elezione *[...omissis...]*, 11 episodi

corruttivi relativi alla concessione di permessi (autorizzazione a costruire e cambi di destinazioni d'uso), avvalendosi altresì di un professionista compiacente, e assegnazioni di lavori (ristrutturazioni e manutenzioni di edifici pubblici) ad imprenditori vicini all'amministrazione comunale; tali condotte criminali hanno registrato il coinvolgimento, oltre che delle figure politiche sopra menzionate, di/dei:

- *[...omissis...]*, attualmente Consigliere Comunale di maggioranza, all'epoca dell'indagine Consigliere Comunale di minoranza;
- *[...omissis...]*, Dirigente della *[...omissis...]*;
- *[...omissis...]* all'epoca dei fatti consulente a titolo gratuito del Sindaco. Lo stesso ha svolto altresì il ruolo di Assessore;
- *[...omissis...]*, all'epoca RUP comunale e attuale Responsabile del Servizio *[...omissis...]*;
- *[...omissis...]*, all'epoca dei fatti *[...omissis...]* e tuttora *[...omissis...]*, legato da interessi politici al *[...omissis...]*;

nonché dei seguenti politici/dirigenti tecnici, all'epoca dei fatti facenti parte dell'amministrazione comunale: *[...omissis...]*, Responsabile del Servizio *[...omissis...]* del Comune; *[...omissis...]*, funzionario responsabile *[...omissis...]*, nonché ad *interim* responsabile *[...omissis...]*; *[...omissis...]* e *[...omissis...]*, RUP *[...omissis...]*.

- acclarare una estorsione aggravata dal metodo mafioso posta in essere dal *[...omissis...]*, che in una circostanza, aveva inviato un affiliato del suddetto sodalizio a riscuotere un suo credito privato relativo ad una locazione immobiliare.

Prima di entrare nel dettaglio delle risultanze investigative compendiate nell'o.c.c.c. n. 2228/18 R.G.N.R. - 10018/1 R.G. G.I.P. del 9 aprile 2024, si ritiene opportuno evidenziare il contesto di generale compromissione emersa riguardo alla complessiva gestione dell'Ente atteso che, al di là delle singole valutazioni in ordine alle responsabilità individuali che saranno accertate all'esito del procedimento penale, risultano coinvolti, talvolta nel compimento dei medesimi episodi delittuosi, sia elementi di spicco dell'Amministrazione (*[...omissis...]*), sia dipendenti di diverso rango dell'apparato amministrativo dell'Ente.

Tale circostanza, unitamente agli ulteriori elementi che verranno esplicitati nel prosieguo, hanno indotto la Commissione di accesso ad

affermare l'esistenza di un quadro d'insieme caratterizzato da uno specifico e distorto *modus operandi* che ha consentito, da un lato di privilegiare anche interessi di soggetti vicini, contigui od intranei ad organizzazioni criminali, dall'altro il consolidarsi di un sistema amministrativo/gestionale acquiescente riguardo ai fenomeni distorsivi emersi e non in grado di intervenire per arginare eventi e fattispecie caratterizzati da perniciosa illegalità, porta di accesso di fenomeni più gravi, i quali, pur conosciuti dai vertici municipali, hanno continuato a persistere senza che venissero attuate le necessarie, urgenti e improcrastinabili iniziative di contrasto.

Elementi di rilievo relativamente alle possibili infiltrazioni mafiose tra gli amministratori

Lo scambio elettorale politico mafioso

Come riferito, l'operazione "Pandora" ha consentito di evidenziare, tra l'altro, il sodalizio sussistente tra *[...omissis...]* e *[...omissis...]*, rapporto connotato non solo da cointeressenze politico/affaristiche volte ad accrescere il reciproco consenso politico ma, altresì, da una consolidata e confidenziale amicizia.

Tale relazione si è declinata non solo nei numerosi episodi corruttivi e distorsivi di cui si dirà nel prosieguo ma, per quanto di specifico interesse, nell'aver posto in essere condotte agevolative della locale criminalità organizzata di tipo mafioso.

In particolare, la misura cautelare adottata dà atto, tra l'altro, che *[...omissis...]* e *[...omissis...]* sono stati indagati:

1) *[...omissis...]* per il reato p. e p. dagli artt. 110 e 416 bis co. 1 e 3, c.p., *"perché concorreva, pur senza esserne affiliato, nella associazione mafiosa Cosa Nostra catanese, clan Santapaola, ponendosi a disposizione dei vertici dell'organizzazione, ed in particolare di [...omissis...] e [...omissis...], fornendo indicazioni sugli imprenditori da sottoporre ad estorsione, facendo da tramite tra Cosa Nostra catanese ed esponenti politici, ed indicando al [...omissis...] su quali candidati far confluire i voti al fine di ottenere benefici per l'associazione mafiosa dopo la loro elezione, così apportando un concreto contributo causale ai fini della conservazione, del rafforzamento e, comunque, della realizzazione, anche parziale, del programma criminoso dell'associazione mafiosa sotto il profilo del maggiore guadagno economico del potere di infiltrazione nel tessuto politico e del controllo del territorio.*
In Tremestieri Etneo nel 2015 e 2016";

2) *[...omissis...]* per il reato p. e p. dagli artt. 110 e 416 ter1 c. 1 e 2 c.p.,
"perché, in concorso tra loro, in occasione delle consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Tremestieri Etneo per l'anno 2015, [...omissis...] chiedevano ed accettavano la promessa del [...omissis...], soggetti affiliati al clan Santapaola, di procurare voti da parte di soggetti appartenenti ad associazioni mafiose e comunque mediante le modalità di cui all'art. 416 bis c. 3, c.p., in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi dell'associazione mafiosa di appartenenza, ed in particolare della disponibilità ad assegnare appalti pubblici ad imprenditori vicini a Cosa Nostra o comunque avvicinabili dall'organizzazione mafiosa, e della disponibilità all'assunzione lavorativa di familiari [...omissis...].
Con la recidiva reiterata per [...omissis...].
In Tremestieri Etneo in data antecedente e prossima il 31 maggio 2015 ";

I rapporti [...omissis...] con la criminalità organizzata di tipo mafioso

Nell'ambito delle attività investigative volte ad approfondire la natura dei rapporti sussistenti tra esponenti politici del paese di Tremestieri Etneo e l'associazione mafiosa "Santapaola – Ercolano" rilevano, innanzitutto, le dichiarazioni rese in merito dai collaboratori di giustizia *[...omissis...]* e *[...omissis...]*.

Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [...omissis...]

[...omissis...] ha iniziato a collaborare con la giustizia il 13 luglio 2017, mentre era detenuto in esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa nel procedimento n. 15323/16 R.G.N.R.

L'Autorità giudiziaria inquirente evidenzia che le informazioni rilevabili dagli atti acquisiti non hanno fatto emergere profili di inattendibilità delle sue dichiarazioni.

In proposito si rappresenta che *[...omissis...]* si è accusato della partecipazione all'associazione mafiosa "Santapaola-Ercolano", precisamente al gruppo diretto da *[...omissis...]*, figlio di "*[...omissis...]*" – coimputato nel medesimo procedimento "Pandora"-, ma anche di gravi reati, soprattutto estorsioni.

Nel contesto investigativo in argomento *[...omissis...]* riferiva informazioni *de relato*, apprese da una fonte particolarmente qualificata, quale *[...omissis...]*, da lui accusato di far parte della medesima associazione mafiosa e del medesimo gruppo a cui lui stesso

appparteneva, *[...omissis...]*, entrambi diretti protagonisti dei fatti narrati.

In particolare, il collaboratore riferiva che *[...omissis...]*, era stato eletto grazie ai voti procurati da *[...omissis...]*[45], anche se non sapeva in cambio di quali favori, accennando però al fatto che, su richiesta rivolta *[...omissis...]* e *[...omissis...]* (che il collaboratore indicava come assessore), un appalto per l'illuminazione del paese di Tremestieri Etneo era stato assegnato ad una società che già pagava l'estorsione all'associazione mafiosa[46]. Inoltre, era a conoscenza del fatto che *[...omissis...]* indicasse a *[...omissis...]* quali fossero i costruttori ai quali era possibile chiedere il pagamento di somme a titolo estorsivo, senza rischiare di essere denunciati[47].

Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [...omissis...]

Anche le dichiarazioni del collaboratore *[...omissis...]* risultano illuminanti sia per il ruolo da questi rivestito all'interno dell'organizzazione criminale mafiosa riferibile alla famiglia "Santapaola - Ercolano", sia per i riscontri investigativi che ne hanno valutato l'assoluta attendibilità.

Si tratta, in particolare, di un soggetto intraneo al sodalizio mafioso in argomento e ben informato, atteso che era solito accompagnare il referente della famiglia ovvero *[...omissis...]* particolarmente operativo anche nel territorio di Tremestieri Etneo.

Per quanto di interesse, si evidenzia che il collaboratore *[...omissis...]* disvela, tra l'altro, i dettagli degli incontri tra politici locali del comune di Tremestieri Etneo - ed in particolare *[...omissis...]* - e persone legate alla criminalità organizzata svoltisi nel periodo pre e post

---

[45] "*A d.r.: [...omissis...], è stato eletto, nel periodo in cui io ero detenuto, con l'appoggio di [...omissis...] che hanno trovato i voti in suo favore. Uno degli [...omissis...] che abita, come [...omissis...], a Tremestieri.*
A d.r.: è stato [...omissis...] a riferirmi che [...omissis...] era stato eletto con i voti raccolti dal nostro gruppo." (pag. 10 o.c.c.c. del 10 aprile 2024 cit.).

[46] "*A d.r.: non so quali favori [...omissis...] avesse promesso in cambio ma posso dire che su richiesta di [...omissis...], che andò a parlare con [...omissis...] e con il [...omissis...], fu dato incarico alla [...omissis...], che già pagava l'estorsione in favore del nostro gruppo, per curare l'illuminazione del Paese di Tremestieri Etneo.*" (pag. 10 occc del 10 aprile 2024 cit.).

[47] "*A d.r.: inoltre [...omissis...], approfittando del suo ruolo, ci dava le informazioni sui costruttori cui potevamo chiedere l'estorsione indicandoci i soggetti che probabilmente avrebbero pagato e quelli invece da evitare perché ci avrebbero denunciato.*" (pag. 11 occc del 10 aprile 2024 cit.).

elettorale 2015/2016[48].

Altrettanto utili per definire il contesto fortemente compromesso di cui si discute nell'ambito dei predetti incontri, risultano le dichiarazioni rese dal *[...omissis...]* in data 20 settembre 2020[49].

Lo stesso collaboratore *[...omissis...]* fornisce anche ulteriori dettagli sull'intreccio politico/criminale sopra delineato, evidenziando quali siano stati i termini del *pactum sceleris* sotteso al sostegno elettorale chiesto *[...omissis...]* in occasione delle consultazioni elettorali

[48] *"Posso dire che [...omissis...] era il contatto con la politica di Tremestieri ovvero [...omissis...], il soggetto che ho indicato come <l'assessore> e gli altri politici che venivano a casa di [...omissis...] e di cui ho già parlato, lui li andava a prendere e li portava a casa di [...omissis...]. Preciso che si tratta [...omissis...].*
In mia presenza non ha mai fornito notizie di natura giudiziaria ai [...omissis...], ma posso dire che era proprio l'elemento di collegamento tra [...omissis...] con la politica, lui conosceva tutti e faceva da tramite tra i politici e il gruppo SANTAPAOLA all'epoca capeggiato da [...omissis...]. So che [...omissis...] aveva una grande esperienza nella politica e conosceva molti politici ma non so se si sia mai candidato a qualche competizione. Lui consigliava anche [...omissis...] nella scelta dei candidati da sostenere indicando quelli che sarebbero stati più avvicinabili e che, una volta eletti, si sarebbero messi a disposizione del gruppo mafioso, impiegando le proprie forze politiche negli appalti pubblici per far guadagnare il clan.
Lo conosco dal 2013."
(...)
Ho incontrato più volte [...omissis...] presso l'abitazione di [...omissis...]. (...);
... alla foto n 82 riconosco un soggetto che ho visto parlare con [...omissis...] presso l'abitazione del [...omissis...], non so se questo soggetto abbia a che fare con la politica.
ho visto questo soggetto a casa di [...omissis...] con quest'ultimo e [...omissis...] in due occasioni. L'ufficio dà atto che in corrispondenza del n. 82 è stata apposta la foto di [...omissis...]"

[49] *Posso dire che [...omissis...] era il contatto con la politica di Tremestieri ovvero [...omissis...], il soggetto che ho indicato come <l'assessore> e gli altri politici che venivano a casa di [...omissis...] e di cui ho già parlato, lui li andava a prendere e li portava a casa di [...omissis...]. Preciso che si tratta [...omissis...].*
In mia presenza non ha mai fornito notizie di natura giudiziaria ai [...omissis...], ma posso dire che era proprio l'elemento di collegamento [...omissis...] con la politica, lui conosceva tutti e faceva da tramite tra i politici e il gruppo SANTAPAOLA all'epoca capeggiato da [...omissis...]. So che [...omissis...] aveva una grande esperienza nella politica e conosceva molti politici ma non so se si sia mai candidato a qualche competizione. Lui consigliava anche [...omissis...] nella scelta dei candidati da sostenere indicando quelli che sarebbero stati più avvicinabili e che, una volta eletti, si sarebbero messi a disposizione del gruppo mafioso, impiegando le proprie forze politiche negli appalti pubblici per far guadagnare il clan.
Lo conosco dal 2013."
(...)
Ho incontrato più volte [...omissis...] presso l'abitazione di [...omissis...]. (...);
... alla foto n 82 riconosco un soggetto che ho visto parlare con [...omissis...] presso l'abitazione del [...omissis...], non so se questo soggetto abbia a che fare con la politica.
ho visto questo soggetto a casa di [...omissis...] con quest'ultimo e [...omissis...] in due occasioni. L'ufficio dà atto che in corrispondenza del n. 82 è stata apposta la foto di [...omissis...]".

del 2015[50]:

Da quanto sopra si evince una particolare caratteristica del sistema illecito realizzatosi, atteso che sembra che i referenti di vertice della famiglia mafiosa "Santapaola –Ercolano" non chiedessero l'affidamento diretto di lavori pubblici, ma la mera indicazione degli operatori economici attivi, a vario titolo, sul territorio di Tremestieri Etneo, da sottoporre ad estorsione o protezione. I relativi proventi sarebbero stati in parte destinati anche agli amministratori ed esponenti politici del Comune.

In tale scambio appariva essenziale assicurarsi che il risultato elettorale fosse conforme al disegno criminoso prospettato, ed anche sotto tale profilo il *[...omissis...]* riferisce utili notizie[51].

---

[50] *"**[...omissis...]**: Per quello che mi spiegava [...omissis...] a me e quello che io potevo capire, diciamo, si parlava di appalti. Praticamente loro... allora in quel momento c'era [...omissis...], che si doveva candidare, <ava chianari, va, comu si dici>, doveva salire e giustamente si parlava di lavori che si dovevano fare, del perché, perché loro diciamo sapevano come prendere diciamo le imprese che dovevano fare questi lavori.*
P.M.S: Loro chi?
***[...omissis...]**: [...omissis...] e quelle persone che erano presenti là conoscevano le imprese, che dovevano diciamo fare questi lavori e allora come si ci poteva andare per estorcere il denaro dal lavoro? diciamo il lavoro che veniva, un lavoro stanziato da centomila euro, loro diciamo sapevano bene o male se ci si poteva andare, se non ci si poteva andare, se si ci poteva parlare direttamente per protezione, per questo qua.*
(...) .
P.M.S: Ok, quindi questo qua, quindi sostanzialmente voi parlavate o comunque diciamo in queste riunioni si parlava di appalti...
***[...omissis...]**: Di appalti.*
P.M.S: Che dovevano essere dati poi dal Comune.
***[...omissis...]**: Dal comune di Tremestieri.*
P.M.S: A dei soggetti, ai quali poi sia voi, come famiglia, potevate andare poi a chiedere l'estorsione...
***[...omissis...]**: Si.*
P.M.S: Sia, o comunque ad offrire protezione.
***[...omissis...]**: Certo.*
P.M.S: Sia loro nel Comune potevano prendere la loro parte, diciamo.
***[...omissis...]**: Si, certo."*

[51] *"**Cap:** Senta, un'ultima precisazione. Oltre di appalti, lei ha detto si parlava pure di voti, giusto?*
***[...omissis...]**: Voti certo, perché i voti era normale, perché <comu acchianau> [come è salito] [...omissis...]? perché [...omissis...] suo padre, si premuravano diciamo loro sanno il circuito come funzionava, io, torno a ripetere, non ne capisco di queste cose, però <cia ficiru a fallu acchianari> [ce l'hanno fatta a farlo salire].*
Cap: Un'ulteriore precisazione, se mi permette, cioè si parlava di voti, perché ipoteticamente salivano quelli, perché poi si poteva fare business sugli appalti, giusto?
***[...omissis...]**: Si, certo, perfettamente.*
P.M.D: Questo era quello che ... sempre questa ricostruzione ...
***[...omissis...]**: Questo è quello che io ho capito in tutta questa situazione, che poi è accaduto veramente.*

Come ha avuto modo di evidenziare l'Autorità giudiziaria "*le dichiarazioni di [...omissis...], nella parte oggetto di conoscenza diretta, forniscono un importante riscontro indiretto a quanto riferito da [...omissis...] in merito al fatto che l'associazione mafiosa Santapaola - Ercolano avesse reperito voti per l'elezione di [...omissis...] nella tornata elettorale del 2015, in cambio di favori, essendosi svolte le riunioni da lui indicate proprio nel periodo della campagna elettorale. Le dichiarazioni dei due collaboratori forniscono, dunque, un quadro coerente e convergente in ordine all'esistenza di un accordo concernente lo scambio tra i voti procurati dagli esponenti mafiosi per l'elezione [...omissis...] e i favori promessi da parte dei politici. In merito ai favori promessi, appare rilevante sotto il profilo dell'attendibilità dei collaboratori che entrambi abbiano riferito che la promessa fatta dagli esponenti politici consistesse nel fornire informazioni sulle imprese aggiudicatarie di appalti pubblici da poter sottoporre a estorsione*".

Quanto sopra consente, pertanto, di disvelare la sussistenza di un consolidato contesto di contiguità tra esponenti di vertice del clan "Santapaola – Ercolano" ed i politici locali, tra i quali figurano i predetti *[...omissis...]*, al tempo *[...omissis...]*.

Sotto tale profilo, proprio lo spessore criminale dei partecipanti - oltre al cennato rapporto di parentela - induce a ritenere plausibile che i predetti esponenti politici avessero la piena consapevolezza di entrare in contatto con soggetti controindicati.

Tale valutazione riguarda sicuramente *[...omissis...]* che, si rammenta, essere *[...omissis...]* ed ha sempre svolto, dal 2005, attività politica nell'ambito del Comune di Tremestieri Etneo, comunità non particolarmente numerosa.

P.M.D: Ma lei lo capisce perché?
Corra: Lo capisco...
P.M.D: Perché...
***[...omissis...]**: Perché c'è stato, mano, diciamo, della situazione, [...omissis...] me ne parlava di quello che io ho detto.*
P.M.D: E lei ha detto "e poi in realtà è andato così".
***[...omissis...]**: E poi in realtà è diventato [...omissis...].*
P.M.D: Elementi ulteriori ne ha?
***[...omissis...]**: «Ama puttari a chistu, a chistu l'ama fari chianari, chistu a fari...» [Dobbiamo portare a questo, a questo lo dobbiamo fare salire, questo deve fare...] e poi ho saputo che è diventato [...omissis...] veramente ... omissis".*

Peraltro, la considerazione espressa assume ancora maggiore peso nei confronti *[...omissis...]* che, all'epoca dei fatti contestati, costituiva un imprescindibile punto di riferimento per *[...omissis...]* in quanto godeva di particolare fiducia grazie alla lunga esperienza politica maturata *[...omissis...]* in qualità di amministratore dell'Ente.

Si soggiunge che nel corso dell'interrogatorio svoltosi in data 11 giugno 2024 *[...omissis...]* abbia dichiarato di conoscere - per via di parentele dirette o tramite *[...omissis...]* - numerosi esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso, di cui alcuni rivestivano ruoli verticistici all'interno dell'organizzazione di riferimento.

Per completezza si evidenzia che la descritta ipotesi che i coindagati *[...omissis...]* fossero coscienti del contesto critico in cui operavano, si desume dalle conversazioni confluite nell'o.c.c.c. "Pandora" che mostrano come i predetti interlocutori abbiano posto in essere un atteggiamento di particolare cautela e scaltrezza al fine, soprattutto con riferimento *[...omissis...]*, di non essere platealmente accostati a soggetti controindicati.

Secondo la ricostruzione operata dalla Commissione ispettiva, tale atteggiamento dissimulatorio, si rileva in maniera viepiù evidente in occasione delle scelte post elettorali del 2015, allorché *[...omissis...]* - che aveva sostenuto *[...omissis...]* anche attraverso l'impegno dei suoi familiari controindicati - era destinato a rivestire la carica di *[...omissis...]*, quale segno di riconoscenza.

Tuttavia, nell'aprile 2016 *[...omissis...]*, veniva sottoposto a misura cautelare per i delitti di associazione mafiosa ed estorsione aggravata nel procedimento n. 15323/16 R.G.N.R., ordinanza nella quale figurava quale braccio destro del reggente *[...omissis...]*.

La medesima ordinanza applicava una misura cautelare anche a *[...omissis...]*, per reati in materia di stupefacenti.

Proprio a causa di tali arresti, *[...omissis...]*, consapevole della gravità delle risultanze investigative, decideva, d'intesa *[...omissis...]* ed *[...omissis...]* – politico di riferimento di entrambi -, di rinunciare alla carica promessa, per non attirare l'attenzione dei media e della polizia giudiziaria sulla sua situazione, ottenendo in cambio la promessa della sistemazione lavorativa dei figli.

Nel medesimo contesto *[...omissis...]*, per ragioni di mero opportunismo di facciata, ha inteso "ripiegare" sul coindagato *[...omissis...]* in considerazione del fatto che questi era comunque espressione politica diretta del medesimo *[...omissis...]*.

Peraltro, che quest'ultimo avesse una rilevante capacità di incidere sulle scelte dell'Amministrazione si rileva anche dal successivo accordo che ha portato alle dimissioni dello stesso *[...omissis...]* per ragioni di riassetto politico.

Orbene in tale occasione, non solo *[...omissis...]* ha gestito l'intera vicenda agendo quale unico interlocutore dell'operazione politica posta in essere, ma *[...omissis...]* ha altresì ottenuto, come contropartita, che lo stesso *[...omissis...]* fosse nominato *[...omissis...]*.

Tale nomina ha, peraltro assicurato, al *[...omissis...]* ed *[...omissis...]* di porre in essere atti illeciti consistenti nella gestione di incarichi ed affidamenti, anche con il bene placito *[...omissis...]* che, spesso, veniva informato dagli stessi interessati sulle nomine o incarichi a favore di soggetti predeterminati[52].

A ciò si aggiunga, come riferito, l'interessamento proattivo *[...omissis...]* e dello stesso *[...omissis...]* per l'assunzione dei propri figli, circostanza poi realmente realizzatasi.

Peraltro, come si rileva dall'o.c.c.c. in argomento, elementi di riscontro individualizzante in merito all'esistenza di un accordo elettorale politico - mafioso si traggono, anche, dagli esiti delle operazioni di intercettazione.

La conferma dell'impegno degli esponenti mafiosi *[...omissis...]* per procurare voti per le elezioni comunali del 2015 in cambio della promessa di utilità si trae, in particolare, dalle esplicite recriminazioni della famiglia *[...omissis...]*, segnatamente dal fatto che, dopo le elezioni, *[...omissis...]* pretendeva in cambio un posto di lavoro per *[...omissis...]*, in una società attiva nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani operante in favore dell'ente comunale. In tale contesto, *[...omissis...]* svolgeva il ruolo di intermediario, sfruttando tale veste per ottenere, come visto, anch'egli posti di lavoro per i figli.

---

[52] Vedasi pag. 90 e ss del verbale di interrogatorio *[...omissis...]*.

Al riguardo significativa appare l'intercettazione della conversazione svoltasi in data 30 ottobre 2018 tra *[...omissis...]* e *[...omissis...]* nel corso della quale quest'ultimo espone in maniera chiara quali siano le sue entrature in ambito criminale mafioso assicurando che, attraverso le sue "conoscenze", avrebbero potuto risolvere alcune questioni che interessavano lo stesso *[...omissis...]*.

Dal tenore della discussione si evince, tra l'altro, che *[...omissis...]* non solo conosceva il *background* controindicato in cui si muoveva *[...omissis...]* ma, altresì, mostrava di avere piena contezza del contesto criminale mafioso cui poter eventualmente fare affidamento in caso di necessità.

Un altro episodio centrale confluito nell'ordinanza cautelare "Pandora" attiene alla pressante richiesta di intervento proattivo rivolta *[...omissis...]*, e *de relato* *[...omissis...]*, dalla famiglia *[...omissis...]* che gli aveva intimato di fare in modo di inserire *[...omissis...]* al posto del padre presso la ditta che si occupava di raccolta rifiuti *[...omissis...]*.

Addirittura, i suoceri e la moglie di *[...omissis...]* avevano detto alla moglie *[...omissis...]*, che questi avrebbe dovuto anche rischiare l'arresto pur di trovare la sistemazione lavorativa al nipote.

Per ragioni di opportunità *[...omissis...]* si era mostrato contrario a tale operazione perché, dopo l'arresto dei cognati, tale assunzione avrebbe attirato l'attenzione delle forze dell'ordine anche su di lui.

In proposito, le conversazioni intercettate mostrano come il problema di accontentare i *[...omissis...]* al fine di sdebitarsi per l'aiuto elettorale ricevuto, costituisse per *[...omissis...]* una grossa preoccupazione atteso che lo stesso cercava di trovare una soluzione che potesse soddisfare la pretesa *[...omissis...]*.

Al riguardo, nella conversazione del 26 aprile 2018, *[...omissis...]* contava *[...omissis...]* che *[...omissis...]* dal carcere aveva inviato una lettera, nella quale si lamentava del comportamento *[...omissis...]*, il quale, evidentemente disattendendo degli impegni, non aveva provveduto a fare assumere il nipote.

Messo alle strette dalle pressanti richieste della famiglia di *[...omissis...]*, il *[...omissis...]* pone in essere una serie di tentativi volti al raggiungimento dell'obiettivo, senza tuttavia esporsi ad eventuali rischi

legati ad un suo coinvolgimento nelle vicende giudiziarie che avevano attinto i cognati.

In particolare, *[...omissis...]* pone in essere un atteggiamento ambivalente in virtù del quale, da un lato cerca di mostrare in ogni modo ai suoi parenti il suo interessamento per la soluzione del problema, dall'altro tenta di "scaricare" la scelta dell'assunzione sulla *[...omissis...]*.

In tale progettualità *[...omissis...]* coinvolgeva anche *[...omissis...]*, proponendo a quest'ultimo una soluzione di compromesso, facendo ricadere sulla predetta *[...omissis...]* la scelta di non assumere *[...omissis...]* al posto del padre, in modo da sollevare *[...omissis...]* da qualsiasi responsabilità nei confronti *[...omissis...]*, nei cui confronti, evidentemente, si sentivano entrambi obbligati.

Peraltro, dalle interlocuzioni captate con *[...omissis...]*, si rileva come risulti significativo notare che *[...omissis...]* ostentasse in maniera enfatica il suo impegno per fare avere al figlio del predetto esponente mafioso un impiego alle dipendenze *[...omissis...]*, evidenziando come fosse stato delegato ad occuparsi di tale faccenda anche *[...omissis...]*.

Tuttavia, preoccupato per le vicende giudiziarie di *[...omissis...]* non intendeva tenere alcuna condotta che potesse apparire illegittima o inopportuna.

In effetti, *[...omissis...]*, sfruttando il suo ruolo di *[...omissis...]* prendeva diretti contatti con *[...omissis...]*, accordandosi con questa per un incontro da tenersi all'interno degli uffici del Comune di Tremestieri Etneo.

L'impegno profuso in maniera forzata e malvolentieri, vista la situazione venutasi a creare, è sintomatico del fatto che *[...omissis...]* si sentisse comunque obbligato ad adempiere ad un impegno preso.

Illuminante risulta la conversazione nella quale *[...omissis...]* nel riportare l'esito del dialogo avuto con *[...omissis...]* a *[...omissis...]* - al tempo suo compagno di corrente politica *[...omissis...]* - confessava che *[...omissis...]* non si sarebbero accontentati di un impiego stagionale e/o precario per *[...omissis...]*, ma avrebbero preteso un'assunzione a tempo indeterminato.

In tale contesto, lo scambio di battute finali risulta indicativo di come l'assunzione del giovane fosse una contropartita per le precedenti elezioni comunali, tanto che *[...omissis...]* si lamentava del fatto che aveva saputo che alle successive elezioni *[...omissis...]* avrebbero appoggiato un altro candidato, per ostacolare lui.

Tuttavia, nonostante il descritto contrasto con i componenti *[...omissis...]* che dalle conversazioni susseguitesi assume toni sempre più forti, *[...omissis...]* si mostra comunque fortemente impegnato nella risoluzione della problematica, pur ponendo in essere nei confronti degli estranei un atteggiamento volto a marcare le distanze *[...omissis...]*.

In tale contesto appare significativo il contenuto di una discussione intercorsa tra *[...omissis...]* preoccupati del fatto che le indagini a carico dei *[...omissis...]* potessero estendersi anche a lui con il rischio di vanificare l'impegno politico promesso, funzionale ad ottenere l'assunzione dei figli[53].

Nell'occasione *[...omissis...]* rassicurava i familiari, dicendo che aveva parlato con *[...omissis...]*, che a sua volta aveva incontrato *[...omissis...]*, il quale gli aveva detto che, nonostante le dichiarazioni del collaboratore di giustizia sul *[...omissis...]*, lui avrebbe adempiuto ugualmente alla sua promessa di assunzione in favore del figlio, perché si era comportato sempre in modo leale.

Ancora una volta si evidenzia come il patto di reciproca fiducia esistente tra i sodali non veniva scalfito dalle gravi circostanze che avevano coinvolto *[...omissis...]*.

Tuttavia, *[...omissis...]* erano comunque preoccupati anche del fatto che potessero essere stati intercettati i colloqui carcerari di *[...omissis...]* con i suoi familiari, nel corso dei quali avrebbero potuto parlare delle promesse fatte in cambio dell'appoggio elettorale.

Commentavano che era stata una fortuna per loro che l'arresto di *[...omissis...]* avesse preceduto l'assunzione del figlio, altrimenti anche *[...omissis...]* avrebbe rischiato di essere coinvolto e *[...omissis...]* non si sarebbe esposto per fare dare un posto di lavoro a loro figlio.

[...omissis...] affermava, altresì, che anche *[...omissis...]* era preoccupato per la situazione venutasi a creare.

---

[53] Conversazione del 28 novembre 2018.

Esplicito e inequivocabile è il contenuto della conversazione del 10 luglio 2019, nella quale *[...omissis...]* parlava con una persona di fiducia quale *[...omissis...]*.

Dal dialogo emergeva chiaramente come l'assunzione del figlio di *[...omissis...]* fosse stata oggetto di precedenti accordi e di un preciso impegno che *[...omissis...]* e lo stesso *[...omissis...]* avevano preso, in cambio dell'appoggio elettorale assicurato loro *[...omissis...]*.

Inoltre nella conversazione datata 11 dicembre 2018, *[...omissis...]* raccontava *[...omissis...]* che anche *[...omissis...]* (chiamato più volte nel corso delle intercettazioni "*[...omissis...]*") avanzava pretese al riguardo, arrivando finanche a minacciare *[...omissis...]*, il quale si manifestava pronto ad adempiere ai suoi impegni (**"io voglio pagare"**) senza però che lo si mettesse in difficoltà con richieste impossibili da soddisfare.

Ulteriore conferma dell'accordo elettorale politico mafioso si traeva dalla conversazione tenutasi sempre in data 11 dicembre 2018, nella quale *[...omissis...]* raccontava alla moglie che aveva parlato con *[...omissis...]* (il quale aveva incontrato *[...omissis...]*) e di avergli preannunciato che gli sarebbe arrivata una lettera dal carcere spedita da *[...omissis...]*, sconsigliandogli di portarla ai Carabinieri, perché poteva contenere riferimenti all'appoggio elettorale ricevuto durante le elezioni.

A conferma di quanto sopra, di particolare interesse risultano, altresì, i colloqui intercorsi in data 16 gennaio 2019 presso la casa di detenzione ove era ristretto *[...omissis...]*. Nell'occasione il detenuto si lamentava con i suoi familiari del fatto che *[...omissis...]* non si fosse adoperato per trovare una sistemazione lavorativa al figlio e a proposito aveva scritto una lettera di recriminazioni *[...omissis...]*; convenivano che alle prossime elezioni comunali avrebbero sostenuto un altro candidato.

Nella lunga conversazione che si riporta di seguito, vi è ancora una conferma chiara dell'accordo politico mafioso intercorso tra *[...omissis...]* e *[...omissis...]* da un lato e *[...omissis...]* dall'altro.

In particolare, *[...omissis...]*, fratello di *[...omissis...]*, tratto in arresto nell'ambito dell'operazione denominata "Chaos" per reati in materia di stupefacenti aggravati dalla modalità mafiosa e di seguito sottoposto agli arresti domiciliari, si incontrava con *[...omissis...]*.

[...omissis...] pretendeva un intervento diretto *[...omissis...]* per transitare dall'organico della società "*[...omissis...]*" a quello della società "*[...omissis...]*".

Quindi, nel manifestare, anche con tono minaccioso, le recriminazioni della sua famiglia per le mancate assunzioni, *[...omissis...]* faceva inequivocabile riferimento agli impegni che *[...omissis...]* aveva preso prima delle elezioni, confermando espressamente l'esistenza di un accordo.

[...omissis...] cercava di difendere la posizione sua e *[...omissis...]* spiegando che quell'accordo non poteva essere più rispettato perché, dopo l'arresto di *[...omissis...]* per associazione mafiosa, sarebbe stato troppo rischioso accontentare le loro pretese.

[...omissis...] non accettava giustificazioni, ribadendo chiaramente che [...omissis...]Romeo Alfio aveva dato la sua parola, evidenziando ancora una volta l'esistenza di un accordo prima delle elezioni, ben sapendo ciò che stava facendo.

Che la vicenda della mancata assunzione del figlio del boss *[...omissis...]* promessa in fase pre elettorale fosse un discorso centrale per l'intera famiglia si rileva anche dalla conversazione intercorsa in data 17 aprile 2019 presso la casa circondariale ove era detenuto *[...omissis...]*.

In particolare questi, interloquendo con la moglie ed il figlio ribadisce il suo risentimento nei confronti *[...omissis...]* - nominato con l'appellativo di "cugino" - colpevole di non aver mantenuto la parola data.

Nell'occasione il detenuto *[...omissis...]* insiste affinché il figlio vada a trovare *[...omissis...]* per metterlo alle strette rispetto agli impegni presi.

Il colloquio si chiude con una frase che esplica in maniera evidente le ragioni dell'insistenza nei confronti *[...omissis...]*: "*[...omissis...]*: Tu fallo. Gli devi dire: <***Mio padre è in difficoltà, gli ha dato l'anima a lei, gli ha dato l'anima. Ha preso un impegno...*** >".

Di particolare interesse risultano ulteriori conversazioni intercettate tra *[...omissis...]* e *[...omissis...]* nel corso delle quali si evidenzia in maniera chiara il contesto parentale controindicato in cui lo stesso *[...omissis...]* era consapevolmente invischiato e che ha avuto

anche refluenze nell'esercizio della sua attività di amministratore svolta per tanti anni nel Comune di Tremestieri Etneo.

In particolare in data 3 maggio 2019 *[...omissis...]* richiama il momento in cui *[...omissis...]* ha proposto allo stesso di affiliarlo all'associazione mafiosa.

Nel colloquio del 20 maggio 2019 *[...omissis...]* riferiva a *[...omissis...]* una conversazione avuta con i suoi familiari, nella quale confermava in modo chiaro che anche *[...omissis...]* aveva partecipato all'accordo con i mafiosi e ne aveva tratto vantaggio per la sua elezione.

Nel prosieguo della conversazione tra i coniugi, veniva fatto espresso riferimento allo scambio politico mafioso e alle rimostranze di *[...omissis...]* per l'inadempimento da pare dei politici degli impegni presi a suo tempo.

Peraltro *[...omissis...]* avevano fatto sapere *[...omissis...]* che anche *[...omissis...]* aveva propositi di vendetta.

La centralità del ruolo svolto *[...omissis...]* a favore *[...omissis...]* nel corso delle elezioni del 2015 emerge in maniera evidente anche da altra conversazione intervenuta tra *[...omissis...]* e lo stesso *[...omissis...]* in occasione di un incontro avvenuto in data 9 novembre 2019, *[...omissis...]* discuteva con *[...omissis...]* del suo passaggio al partito *[...omissis...]*.

I due interlocutori iniziavano anche a programmare la campagna elettorale per le successive elezioni comunali e *[...omissis...]* intimava al *[...omissis...]* di fare in modo che *[...omissis...]* e *[...omissis...]* non venissero eletti, perché, dopo che erano divenute note le dichiarazioni del collaboratore di giustizia *[...omissis...]*, sarebbe stato controproducente per la loro immagine.

In un passaggio importante per quanto in questa sede rileva, *[...omissis...]* spiegava al *[...omissis...]* che la sua rielezione era sicura e che, a differenza delle precedenti elezioni, non aveva bisogno dei voti procurati *[...omissis...]*.

<u>*Considerazioni finali*</u>

La gravità delle risultanze investigative si coglie in pieno ove si consideri che *[...omissis...]* era perfettamente a conoscenza dell'appartenenza dei predetti familiari (*[...omissis...]*) ad un'organizzazione criminale mafiosa operante nel territorio di Tremestieri Etneo.

In proposito non solo *[...omissis...]* non ha inteso prendere le distanze dal predetto contesto ma, secondo una logica compiacente, avrebbe stipulato precisi accordi volti a rafforzare uno scambio di natura sinallagmatica con il clan.

Lo scambio era focalizzato sull'intenzione del sodalizio criminale di conoscere i dettagli delle imprese che operavano, a vario titolo, nel comprensorio comunale al fine di sottoporre le stesse ad estorsioni o richieste di varia natura utili ad accrescere la capacità economica dell'organizzazione.

Questa, a sua volta, oltre al sostegno elettorale avrebbe girato ai referenti politici di riferimento una parte dei guadagni illeciti.

<u>Da quanto precede pare trattarsi di un elemento abbastanza inusuale rispetto alle modalità operative del sistema criminale mafioso.</u>

<u>In particolare l'accordo non era focalizzato sulla gestione degli appalti pubblici – oramai forse eccessivamente attenzionati dalle Forze di polizia e Magistratura – quanto, piuttosto, sull'incremento delle attività estorsive da perpetrare nei confronti di tutti gli operatori economici che, a qualsiasi titolo, realizzavano opere o interventi all'interno del territorio comunale.</u>

L'elemento che ha cambiato la progettualità illecita è rappresentato dall'arresto per associazione mafiosa di *[...omissis...]*, circostanza che ha reso di fatto impossibile, per lo stesso *[...omissis...]* e per *[...omissis...]*, mantenere le promesse pre elettorali legate all'assunzione del figlio di *[...omissis...]* grazie all'intercessione dei predetti esponenti politici.

Tale circostanza ha determinato contrasti e frizioni tra *[...omissis...]* e la famiglia *[...omissis...]* intenzionata ad ottenere, a tutti i costi, il rispetto degli accordi anche attraverso minacce di ritorsioni e violenze.

In tale contesto si rileva il pieno coinvolgimento *[...omissis...]* che non solo era consapevole dell'accordo illecito concluso a suo tempo, ma tenta di individuare alcune soluzioni praticabili per aggirare la problematica e le possibili refluenze negative in termini di esposizione personale e politica.

Dalle intercettazioni confluite nell'ordinanza cautelare si evince chiaramente come da un lato *[...omissis...]* pressavano in maniera incisiva per il rispetto degli impegni, dall'altro *[...omissis...]* si mostra consapevole della necessità di rispettare l'obbligo assunto con l'organizzazione criminale ponendo in essere anche un atteggiamento quasi di protezione nei confronti di *[...omissis...]* pienamente coinvolto nella vicenda.

Peraltro, che *[...omissis...]* avesse impegnato tutte le sue risorse, anche familiari, per accrescere il consenso a favore di *[...omissis...]*, emerge in maniera incontrovertibile da quanto accaduto nel periodo successivo all'elezione del 2015.

In particolare, come già accennato, le vicende occorse *[...omissis...]* hanno indotto questi a fare un passo indietro rinunciando all'incarico *[...omissis...]*, elemento centrale dell'accordo pre elettorale.

Orbene, non solo lo stesso *[...omissis...]* è riuscito a far nominare *[...omissis...]* un suo fedele referente *[...omissis...]* ma, soprattutto, ha ottenuto quale contropartita l'interessamento diretto e decisivo *[...omissis...]* per l'assunzione dei propri figli.

Da ciò si evince ancora una volta lo svilimento della funzione pubblica e l'alterazione della volontà elettorale espressa in occasione delle consultazioni amministrative, circostanze ulteriormente acclarate da quanto emerso nel contesto investigativo in argomento che ha disvelato, come si riferirà nel prosieguo, la sussistenza di uno strutturale e organizzato sistema corruttivo che ha coinvolto sia i vertici dell'amministrazione che alcuni dipendenti dell'Ente.

3) *[...omissis...]* e *[...omissis...]* per il reato p. e p. dall'art. 110 e 629 c. 2 c.p., in relazione all'art. 628 c. 3 n. 1 e 3, c.p., "*perché, in concorso tra loro, costringendo [...omissis...] al pagamento della somma complessiva di € 2.800.00, suddivisa in due rate da 1.400 euro, corrispondente al credito vantato [...omissis...] a causa di un contratto di locazione, e a lasciare i locali ceduti in locazione [...omissis...] stesso, si procuravano un ingiusto profitto in danno*

[...omissis...]; con minaccia consistita nel far valere l'appartenenza [...omissis...] all'associazione mafiosa denominata clan Santapaola. Con il ruolo di mandante per [...omissis...] e di esecutori per i fratelli [...omissis...].
Con l'aggravante di aver commesso il fatto in più persone riunite.
Con l'aggravante per tutti di aver commesso il fatto facendo [...omissis...] parte dell'associazione mafiosa Cosa Nostra Catanese clan Santapaola.
Con l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., già art. 7, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991 n. 203, per avere commesso il reato avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà tipiche di un'associazione mafiosa.
In Tremestieri Etneo nel dicembre 2015."

La vicenda in argomento aiuta a ricostruire con maggiore precisione quale sia il *modus operandi* e il sistema valoriale appartenente *[...omissis...]*, tipico di soggetti che agiscono in disprezzo delle norme e consci di poter contare, nel soddisfacimento di propri interessi, sulla forza di intimidazione derivante dalla loro vicinanza a sistemi criminali mafiosi.

In particolare dall'ordinanza "Pandora" emerge che nel verbale illustrativo del 3 ottobre 2017, il collaboratore di giustizia *[...omissis...]* riferiva che nel dicembre 2015 "*[...omissis...]*" l'aveva incaricato di fare liberare un locale che questi aveva dato in locazione ad un soggetto di nome *[...omissis...]*, che era in mora nei pagamenti dei canoni di locazione e pretendeva di non pagare, sostenendo che aveva fatto dei lavori di ristrutturazione all'immobile, promettendogli in cambio il denaro recuperato[54].

---

[54] *"A d.r.: qualche settimana dopo la mia scarcerazione del dicembre 2015, l'assessore mi chiamò chiedendomi di andare a parlare con un soggetto che aveva in affitto un suo locale dove gestiva un centro scommesse perché era in arretrato con le mensilità ed inoltre diceva che aveva fatto dei lavori al locale e per questo motivo non voleva pagare. Io avrei dovuto farlo andare via e in cambio avrei potuto prendere per me, come regalo, le mensilità arretrate. Io mi recai da questo signore, che conoscevo da tempo, e gli dissi "questa è casa mia, smonta tutto e vattene perché non ti vogliono più". Lui che mi conosceva come affiliato mafioso acconsentì subito e il giorno dopo mi diede le chiavi del locale e mi chiese se potevo dargli un po' di tempo per pagare le mensilità arretrate. Io gli concessi un mese e ci accordammo per il pagamento di due rate da 1.400 euro l'una. In realtà poi [...omissis...] trattenne per sé 400 euro di ogni rata e io incassai il resto. A d.r.: il titolare dell'agenzia di scommesse si chiamava [...omissis...] e l'agenzia si trovava all'incrocio di Tremestieri sulla strada che da Mascalucia porta a San Giovanni La Punta. A d.r.: quando [...omissis...] mi chiese il favore era presente anche [...omissis...] e mio fratello [...omissis...] che poi mi accompagnò dal [...omissis...]. Nel verbale illustrativo della collaborazione dell'11.10.2017, [...omissis...] aggiungeva: A d.r.: quando sono andato nella bottega adibita a centro scommesse per convincere il titolare, [...omissis...], a lasciare liberi i locali in favore di [...omissis...], mi accompagnò mio fratello [...omissis...] che contestò subito [...omissis...] l'assenza di lavori*

Le emergenze investigative delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, il contenuto delle conversazioni intercettate e gli accertamenti documentali hanno permesso di confermare il quadro accusatorio relativo a *[...omissis...]*, che per risolvere la questione del mancato pagamento dei canoni di locazione si era rivolto a *[...omissis...]*, appartenente all'associazione mafiosa Santapaola-Ercolano, per ottenere sia lo sgombero del locale sia il pagamento della somma di € 2.800,00, che erano stati divisi tra lo stesso e il sodale *[...omissis...]*.

L'indagine svolta mostra chiaramente, inoltre, che la richiesta di pagamento al soggetto moroso era stata fatta con minaccia caratterizzata dal metodo mafioso.

Peraltro, della vicenda era informato anche *[...omissis...]* che, lungi dal prendere le distanze dal suo sodale politico, mostra, invero, accondiscendenza nei confronti del medesimo *[...omissis...]*, nonostante questi fosse percepito dalla comunità di Tremestieri Etneo quale soggetto politico e personale a lui particolarmente vicino.

Valutazioni sui contatti [...omissis...] con le organizzazioni mafiose

La Commissione ispettiva riferisce, altresì, che come emerso dalla lettura dell'informativa dal Comando Provinciale di Catania, gli ambigui contatti intrattenuti dal *[...omissis...]*, sia con esponenti della famiglia Laudani sia con esponenti della famiglia Santapaola, lo avevano messo in cattiva luce con entrambe le fazioni, creando non pochi timori su possibili ritorsioni fisiche, non potendo egli adempiere agli impegni presi in campagna elettorale.

Si evidenzia, altresì, che il monitoraggio investigativo compiuto dall'A.G. nell'anno 2015, a carico di una pluralità di esponenti e soggetti ritenuti gravitanti ed organici alla consorteria mafiosa dei LAUDANI intesi *"mussi i ficurinia"*, ha consentito di disvelare una pluralità di elementi indizianti che dimostravano il gradimento di taluni esponenti di quella cosca mafiosa all'elezione di *[...omissis...]*.

In particolare, nel contesto di quelle indagini, si registrava una manifestazione evidente dell'azione pervasiva della mafia sul territorio, che sovente si traduce nelle minacce ad esponenti istituzionali.

---

all'interno dei locali, come invece da questi rappresentato a [...omissis...] per compensare le rate mensili arretrate. Io però bloccai subito mio fratello perché lui non era autorizzato a parlare."

Nello specifico, si certificava un episodio, perpetrato nei confronti *[...omissis...]*.

Nella fase appena *[...omissis...]* veniva avvicinato da *[...omissis...]* (pluripregiudicato facente parte della famiglia Laudani), il quale giudicava la sua candidatura *[...omissis...]* di Tremestieri Etneo come "*inopportuna*".

[...omissis...], pur non qualificando l'episodio come un tentativo *[...omissis...]* di incutere soggezione nel candidato (ma di fatto lo era), determinava quest'ultimo, in virtù della conoscenza della caratura criminale dell'interlocutore, a confermare l'accaduto all'allora Comandante della Stazione Carabinieri di Tremestieri Etneo (*[...omissis...]*), ma solo su sollecitazione di quest'ultimo.

L'episodio di per sé, mette piena luce sull'importanza rivestita da quelle consultazioni per un esponente di rilievo del sodalizio mafioso dei LAUDANI, in misura comunque tale da indurlo a "*manifestare*" il proprio orientamento, senza remore e in assenza di qualsivoglia precauzione, con l'unico antagonista politico di rilievo *[...omissis...]*, che nei pronostici elettorali *[...omissis...]* era in quel momento favorito.

Al riguardo, nessun dubbio può destare la circostanza in base alla quale *[...omissis...]*, unico candidato in grado di competere con *[...omissis...]* nella competizione elettorale, fosse il reale beneficiario dell'intimidazione solo ipotizzabile nell'episodio in parola, ma comunque percepita *[...omissis...]* come concreta.

Solo oggi, infatti, alla luce delle evidenze investigative raccolte nell'ambito delle indagini svolte dagli investigatori del Comando Provinciale Carabinieri di Catania, l'esame dei contenuti dei dialoghi a suo tempo intercettati, appaiono sufficienti ad individuare la consorteria in esame come "*l'altra mano*" stretta *[...omissis...]* in tempi pre-elettorali, rifacendosi con tale affermazione all'eufemismo utilizzato da *[...omissis...]*, a due anni di distanza, durante una conversazione avvenuta con *[...omissis...]*.

Tuttavia, i rapporti *[...omissis...]* con i soggetti gravitanti nel clan LAUDANI *[...omissis...]*, non rappresentavano di fatto accordi funzionali

ad ottenere un contraccambio specifico, come invece registrato nei confronti degli esponenti della cosca SANTAPAOLA[55].

Secondo la Commissione di accesso, quanto sopra evidenziato aiuta a profilare al meglio la figura *[...omissis...]* come politico che intratteneva, direttamente o indirettamente, rapporti con soggetti riconducibili alle consorterie mafiose dei "LAUDANI" e del clan "SANTAPAOLA", sodalizi parimenti interessati a sfruttare il loro "bacino" elettorale per favorire l'elezione *[...omissis...]*.

Questi, a sua volta, senza mostrare segni di allontanamento dal descritto sistema distorto, pur di acquisire un consenso elettorale utile alla sua elezione avrebbe inteso talvolta assumere impegni specifici (come il caso della vicenda dell'assunzione del figlio del criminale mafioso *[...omissis...]*), talaltra millantare promesse e vantaggi risultati poi difficili da soddisfare una volta eletto.

In entrambi i casi la spregiudicatezza, la mancanza di etica pubblica e l'assenza di remore morali hanno esposto il Comune di Tremestieri Etneo, caratterizzato da una specifica fragilità amministrativa, al rischio di subire le pressanti influenze di soggetti ed ambienti controindicati.

Gli episodi corruttivi che hanno coinvolto amministratori e dipendenti

Come riferito l'ordinanza "Pandora" ha, altresì, consentito di mettere in luce una serie considerevole di episodi corruttivi funzionali ad attribuire vantaggi sia agli amministratori, sia a dipendenti dell'Ente secondo un'ottica di condivisione di un sistema corrotto e distorto.

Appare evidente che tali condotte siano connotate da un disvalore specifico atteso che evidenziano una deviazione nell'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite, al fine di soddisfare interessi anche contrastanti con il bene della comunità di riferimento.

Nei casi in specie tale considerazione è ulteriormente rafforzata dalla circostanza che l'obiettivo della corruzione non era solo quello di acquisire un ingiusto guadagno personale da parte degli indagati,

[55] Fondamentale risulta in tal senso la conversazione ambientale di cu al prog. 5732 del 03.05.2019 (rit 728/2018), intercorsa tra *[...omissis...]* e *[...omissis...]*, in cui proprio *[...omissis...]* le riferiva di essere stato accompagnato *[...omissis...]* al cospetto di *[...omissis...]* per avere informazioni sull'appalto della rete fognaria ricevendo l'assenso *[...omissis...]* senza alcuna pretesa di compensi.

aspetto già di per sé disdicevole, ma ha riguardato anche il perseguimento del rafforzamento politico *[...omissis...]*, fraudolentemente realizzato anche attraverso il coinvolgimento del Consiglio comunale.

Tale elemento appare sintomatico di un certo modo di intendere la funzione di amministratore pubblico che, anziché porsi a disposizione della propria comunità di riferimento, utilizza il ruolo per accrescere il proprio potere personale da utilizzare anche per la commissione di delitti contro la medesima pubblica amministrazione.

In tale contesto risulta incontrovertibile come, nel caso in specie, la percezione di una inscalfibile supremazia politica, unita all'assenza di un adeguato e strutturato sistema di controllo politico ed amministrativo favorisce, come di fatto accaduto, l'insorgere di condotte distorsive che costituiscono veicolo privilegiato anche per consentire alla criminalità organizzata di tipo mafioso di aggredire la Pubblica Amministrazione.

***

Aggiornamento sullo stato del procedimento

Nelle more della conclusione dell'attività ispettiva, le iniziative giudiziarie correlate all'indagine "Pandora" hanno avuto ulteriori sviluppi.

In particolare, il 23 settembre 2024 ha avuto inizio l'udienza preliminare per entrambi i procedimenti, quello rubricato al n. 2280/2018 n.r., riguardante 27 imputati, per 25 dei quali il Comune ha esercitato ed esercita l'azione civile, e quello registrato al 8614/2024, poi riunito al primo, riguardante solo la posizione *[...omissis...]*, anch'esso oggetto delle richieste risarcitorie dell'Ente.

Il successivo 1° ottobre l'udienza preliminare si è conclusa e il procedimento è stato frazionato in tre filoni.

1. Una prima parte ha seguito l'iter ordinario ed ha visto il Giudice:
   A) dichiarare l'improcedibilità nei confronti di *[...omissis...]* per morte del reo;

B) prosciogliere, perché il fatto non sussiste, *[...omissis...]* dall'unica imputazione loro ascritta per l'asserita falsità ideologica del verbale del 10 ottobre 2017;

C) rinviare a giudizio davanti alla terza sezione penale del Tribunale di Catania in composizione collegiale, per l'udienza del 14 marzo 2025, *[...omissis...]* per tutti i reati loro contestati.

2. Un secondo filone riguarda gli imputati che hanno chiesto di essere giudicati allo stato degli atti, con le forme del rito abbreviato, e cioè *[...omissis...]*.

Per loro l'attività processuale continuerà davanti al Giudice dell'udienza preliminare; sono già state previste tre udienze per il 25 novembre 2024, per il 9 dicembre 2024 e per il 27 gennaio 2025.

3. Una terza, e ultima frazione ha interessato gli imputati *[...omissis...]*. Costoro hanno concordato con il Pubblico Ministero l'applicazione (il c.d. patteggiamento) della pena di anni tre e mesi sei *[...omissis...]*, di anni due e mesi nove *[...omissis...]* e di anni due *[...omissis...]* ed hanno accompagnato le loro istanze con il versamento a favore del Comune di Tremestieri Etneo di € 20 mila il *[...omissis...]* e di € 10 mila *[...omissis...]*.

Il 21 ottobre il Giudice, con sentenza n. 1122/2024, ha ratificato l'accordo infliggendo loro la sanzione pattuita e condannandoli al pagamento in favore del Comune delle spese processuali

***

Come si evince da quanto sopra esposto, gli episodi corruttivi contestati hanno riguardato non solo *[...omissis...]*, ma anche il cerchio di persone a lui vicine sia appartenenti al ceto politico di Tremestieri Etneo, sia all'apparato amministrativo.

Nel medesimo vorticoso giro di azioni illecite risultano preminenti ulteriori figure esterne all'amministrazione quali tecnici, professionisti e titolari di imprese private interessate ad assicurarsi vantaggi in termini di affidamenti, lavori e lauti guadagni illeciti.

Da quanto emerso appare evidente che non si tratta di singoli ed isolati episodi di corruzione, ma, piuttosto, di una sistematica deviazione dalle pubbliche funzioni che involve l'intero *agere* del Comune di Tremestieri Etneo, attesi i deleteri risvolti in termini di

affidabilità politica, correttezza nella formazione della volontà dell'Ente, sfruttamento invasivo del territorio a vantaggio di interessi di parte ed impatto negativo sugli assetti finanziari dell'amministrazione.

Peraltro, gran parte delle condotte corruttive contestate *[...omissis...]*, sono state da lui confessate nel corso dell'interrogatorio svoltosi in data 12 giugno 2024, durante il quale *[...omissis...]* ha descritto il suo ruolo all'interno del sistema corruttivo: *"un facilitatore tra l'imprenditore, il progettista e l'ufficio tecnico"*.

In tale contesto era affiancato dai componenti degli uffici di riferimento e dai suoi sodali politici, considerati tutti membri di una "squadra" dedita ad una gestione personalistica e distorta dell'Ente.

Il tutto inquadrato, in un ambito più ampio in cui, come riferito *[...omissis...]*, i dipendenti del Comune venivano considerati asserviti ai vertici amministrativi mentre, la componente politica che dovrebbe rinvenire nell'Organo consiliare la sua più alta espressione – in quanto normativamente deputata alle funzioni di controllo e vigilanza sull'amministrazione - risultava assolutamente fidelizzata al loro indiscusso *leader.*

Cenni generali sull'apparato amministrativo

La struttura burocratica del Comune è organizzata in 5 Direzioni funzionali (a loro volta articolate in Servizi), cui si aggiungono ulteriori due servizi di Alta Professionalità: Gabinetto del Sindaco e Avvocatura Comunale.

Direzioni funzionali:

Nel novero dei servizi deve aggiungersi anche il Corpo della Polizia Locale.

L'attività amministrativa

L'analisi della documentazione acquisita dalla Commissione è risultata particolarmente complessa, sia per l'arco temporale oggetto di indagine (2018/2023), sia per la copiosità degli atti visionati spesso, come visto, acquisiti in maniera frammentata.

Peraltro, la complessiva riorganizzazione degli Uffici coinvolti nelle attività di indagine "Pandora" disposta dal Commissario straordinario nonché l'arresto di alcune figure chiave dell'amministrazione non hanno consentito di acquisire notizie dirette sul funzionamento delle attività.

In particolare, al di là dell'analisi documentale che può disvelare disfunzioni amministrative evidenti, spesso comuni a tante altre amministrazioni locali, ciò che si rivela determinante è conoscere il reale *modus operandi* all'interno dell'Ente, i rapporti di forza e le dinamiche relazionali esistenti tra gli Uffici.

In proposito l'Organo ispettivo ha evidenziato che da quanto generalmente percepito a seguito delle audizioni e delle interlocuzioni informali, è emersa la conferma dello spaccato gestionale disvelato dalla predetta indagine "Pandora" che ha consentito di disvelare la sussistenza di un blocco granitico ed osmotico tra *[...omissis...]* ed i suoi più stretti sodali politici con alcuni componenti degli Uffici chiave dell'amministrazione quali ad esempio gli Uffici addetti all'urbanistica ed alla gestione del territorio generalmente inteso e la Direzione generale.

Al riguardo, secondo le valutazioni della Commissione, *[...omissis...]* non solo controllava in maniera pressante l'attività amministrativa, circostanza quasi fisiologica e dovuta, ma invero incideva nella diretta gestione delle questioni di suo interesse sia attraverso dipendenti di sua esclusiva fiducia gratificati anche attraverso incarichi presso Uffici chiave, sia attraverso pressioni di varia natura nei confronti di coloro che non rientravano nella sua cerchia fiduciaria.

Sintomatiche risultano, a riguardo, le dichiarazioni rese *[...omissis...]* nel corso dell'audizione del 1° ottobre 2024: *"ADR: In generale ci sono state occasioni in cui durante alcune sedute del Consiglio venivano affrontate questioni legate a debiti fuori bilancio spesso correlate ad inefficienze degli uffici comunali ed in particolare dell'Ufficio tecnico.*

In alcune occasioni ho tentato di chiedere [...omissis...] spiegazioni senza ricevere adeguata risposta atteso che in alcune occasioni ***interveniva [...omissis...] come se lo stesso volesse controllare la situazione."***

Il descritto contesto gestionale deve essere inquadrato all'interno di un sistema più generale in cui si registra la totale assenza di ogni forma di controllo del territorio sia da parte degli uffici preposti sia, soprattutto, della Polizia locale.

Infatti, sia dalle audizioni che dagli atti esaminati emerge, come il Corpo di polizia locale non si è mai occupato di annona, non si occupa di perseguire reati ambientali, non si occupa in maniera costante di elevare sanzioni per violazione del codice della strada e, più in generale, non si occupa di assicurare il rispetto delle norme poste a tutela di una corretta fruizione del territorio.

Peraltro, che il Corpo della Polizia locale appaia assolutamente inadeguato è emerso dalle dichiarazioni rese *[...omissis...]* - che per un periodo ha svolto anche il ruolo *[...omissis...]* - nel corso dell'audizione svoltasi in data 1° ottobre 2024:*"ADR Io svolgevo l'incarico [...omissis...] occupandomi di tematiche ambientali, randagismo e antiabusivismo.* ***Il Comando non ha mai avuto una stretta organizzazione funzionale, gli incarichi erano svolti in funzione dell'esperienza maturata.***

ADR Ho eseguito anche sanzioni e sequestri di immobili di cui non ricordo i dettagli

ADR ***Nel 2024 è stato sequestrato un cantiere in via Carnazza dove si paventava che fosse stato realizzato un piano in più rispetto al progetto. Sono emerse alcune difformità che hanno portato al sequestro.***

Altri sequestri non mi vengono in mente.

ADR Non mi sono mai occupato degli aspetti amministrativi, quali l'annona. Tutt'oggi è un settore non particolarmente attenzionato per mancanza di professionalità adeguate all'interno del Corpo. Io sono intervenuto solo in casi particolari e specifici.

ADR Mai eseguito controlli ad esercizi commerciali. Solo occasionalmente mi sono occupato nel 2023 dei dehors installati nel territorio comunale, ma erano situazioni isolate."

Secondo la Commissione ispettiva, l'assenza di controllo del territorio e di un efficace sistema sanzionatorio degli abusi è palesemente acclarato dal generale funzionamento degli uffici preposti atteso che, a titolo esemplificativo, si riferisce che presso l'Ufficio deputato alla trattazione degli innumerevoli abusi edilizi, risultano in giacenza qualcosa come 1.000 istanze di sanatoria ancora da esitare, alcune molto risalenti nel tempo. Tale dato appare davvero abnorme ove

si consideri che parliamo di un Comune che annovera circa 19.000 abitanti.

Quanto sopra consente di mettere a fuoco l'elemento che assume maggiore criticità nella gestione del sistema amministrativo comunale.

In particolare, secondo l'Organo ispettivo, a fronte di un generale rispetto, spesso più formale che sostanziale, delle procedure amministrative legate agli affidamenti generalmente intesi, vi è stata una concentrazione di interesse della parte politica e di alcuni dei dipendenti dell'Ente, nella "mercificazione" del territorio dal punto di vista dello sfruttamento edilizio privato.

Ciò si rileva non solo dai numerosi episodi corruttivi emersi in fase di indagine e che hanno visto coinvolti sia *[...omissis...]* che alcuni dipendenti dell'Ufficio urbanistica ma, da ulteriori aspetti sintomatici emersi in fase ispettiva quali, a titolo meramente esemplificativo, la determinazione degli oneri urbanistici irregolare dal punto di vista amministrativo e, soprattutto, in maniera assolutamente svantaggiosa per le casse comunali, nonché l'assenza di verifiche e controlli relativi agli abusi.

Tale atteggiamento di disinteresse nella corretta gestione delle risorse pubbliche ed alla descritta assenza di controlli appare, altresì, funzionale a favorire gli interessi della locale criminalità organizzata di tipo mafioso secondo il metodo sopra evidenziato.

Ovvero queste, come già accennato, nell'ambito delle indagini sopra ampiamente richiamate, non sono apparse particolarmente interessate alla gestione diretta degli affidamenti "pubblici" le cui procedure risultano formalmente corrette ma, in vero, a conoscere quali imprese operavano privatamente sul territorio in modo da sottoporre queste ad attività estorsive in cambio di protezione.

Un'ultima notazione risulta utile a far comprendere quanto sia preminente l'interesse per lo sfruttamento economico del territorio, nonché quanto sia evidente la persistenza di un *modus operandi* che, come visto, si caratterizza per un *continuum* politico e gestionale dell'Ente che non ha soluzione di continuità.

Si fa riferimento a quanto segnalato dal Commissario straordinario in ordine alle pressanti richieste ricevute da più soggetti, anche esponenti politici locali, al fine di procedere all'adozione del "piano commerciale" del Comune che ha avuto un iter burocratico particolarmente complesso ed articolato, e che ha reso necessarie numerose interlocuzioni intervenute anche con i competenti Uffici regionali.

Ebbene, il predetto piano, era stato elaborato *[...omissis...]*, pienamente coinvolto nelle note vicende giudiziarie che hanno attinto il Comune.

In particolare lo stesso *[...omissis...]* è accusato di aver svolto il ruolo di collettore delle somme elargite *[...omissis...]* a titolo di corruzione da parte di imprenditori interessati a realizzare opere edilizie private nel territorio.

In tale contesto la circostanza che a tutt'oggi, in presenza di una gestione straordinaria e temporanea, alcuni esponenti politici locali insistano per l'immediata adozione di un atto di particolare rilevanza strategica elaborato da un coindagato *[...omissis...]*, evidenzia quanto sostenuto circa l'assoluta indifferenza riguardo a quanto di grave accaduto e la volontà di proseguire come se nulla fosse.

Non può sottacersi, al riguardo, che lo stesso *[...omissis...]* abbia chiesto nel mese di ottobre, in vigenza di accesso ispettivo, di interloquire con il Commissario straordinario proprio al fine di accelerare la procedura volta all'approvazione del suddetto piano commerciale segno di un interesse mai sopito nell'intervenire nei processi del Comune.

Le criticità emerse dall'analisi degli atti

Come riferito l'attività della Commissione ispettiva si è concentrata su una mole documentale particolarmente rilevante dalla quale sono emersi alcuni profili di criticità che si riportano sinteticamrente nel prosieguo:

2.2 - Appalti e affidamenti

Molteplici gli affidamenti ed i mandati di pagamento analizzati, relativi al periodo 2018/2023. Tra le numerose ditte il focus si poneva sulle seguenti, caratterizzate da alcuni aspetti di criticità:

1. ***[...omissis...].***

Ha percepito, nel periodo dal 2018 al 2023, euro 123.748,59, per "canone per il servizio di assistenza tecnica al software web gestione della trasparenza del servizio rifiuti".

La società in questione risulta avere, al 2023, 28 dipendenti ed è stata cancellata in data 18 settembre 2023 per fusione mediante incorporazione in altra società: *[...omissis...]*

Il capitale sociale di Euro 200.000,00 è interamente di proprietà *[...omissis...].*

I principali elementi di criticità sono emersi nei confronti dell'Amministratrice Unica *[...omissis...]*[56] nonché di *[...omissis...]*, il cui profilo di soggetto vicino alla 'ndrangheta dell'area tirrenica viene attentamente descritto nelle motivazioni del provvedimento art. 94 bis commi 1 e 2 del D.lgs n. 159/2011 emesso dal Prefetto di Reggio Calabria nel maggio 2024 nei confronti della società *[...omissis...].*

Da accertamenti esperiti in BDNA risultano numerose richieste in trattazione da parte della Prefettura di Cremona a far data dal 10 giugno 2021.

Che il contesto imprenditoriale riconducibile *[...omissis...]* è, come già cennato, espressione - abbia radicato interessi nella provincia di Catania è facilmente deducibile, tra l'altro, dalla presenza in Tremestieri Etneo *[...omissis...]*

[56] Coniugata con *[...omissis...]*, il quale è stato segnalato in data 15 novembre 2022 dalla GdF di Palmi (RC) per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato art. 316 ter comma 1 (archiviato il 6 febbraio 2024) – deferimento scaturito a seguito di attività investigativa (denominata "Mercurio" anno 2022), svolta dal Nucleo Speciale Anticorruzione, che ha permesso di accertare che la società *[...omissis...]*, di cui *[...omissis...]* è rappresentante legale, pur risultando gravata da un provvedimento prefettizio a carattere interdittivo emesso dalla Prefettura di Reggio Calabria, partecipava a diverse gare d'appalto per l'esecuzione di pubblici servizi, omettendo di comunicare l'esistenza del predetto vincolo interdittivo e pertanto otteneva, in frode, tra il 2020 e il 2022, contributi per l'importo di euro 312.520,67.

2. ***[...omissis...]***

[...omissis...]. Si occupa di *ricovero cinofilo*. E' attiva e consta di 7 addetti al 31 marzo 2024.

Ha ricevuto mandati di pagamento dal Comune per euro 123.309,06, tra il 2018 ed il 2024.

Presidente del Comitato Direttivo è *[...omissis...]*, Vice Presidente è *[...omissis...]*, Consigliera è *[...omissis...]*.

Il marito di *[...omissis...]* nonché vice presidente dal 29 giugno 2009 e Presidente del Comitato Direttivo dal 5 aprile 1993 fino al 30 aprile - 2009 è *[...omissis...]*, denunciato il 10.12.2008 per maltrattamento di animali ed in data 8 aprile 2009 dalla Questura di Catania per associazione pe delinquere, falsità ideologica, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis).

Il procedimento penale è stato definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione[57].

Tra i dipendenti[58] vi è *[...omissis...]* segnalato il 20 luglio 2017 per art. 73 DPR 309/90, ma soprattutto *[...omissis...]*.

[...omissis...] è stato deferito dalla Stazione Carabinieri di Caposele (AV) il 4 aprile 2024 per riciclaggio in concorso - unitamente a 9 persone tra cui *[...omissis...]*[59] (*nello specifico effettuavano bonifici per complessivi euro 133.000,00, somme derivanti dal volume d'affari generato da fittizia intermediazione immobiliare on line su scala nazionale e ponevano condotte di rimpiazzamento di denaro con prelievi diretti ed operazioni di lavaggio di denaro con riciclaggio indiretto ed a catena consistenti in continui spacchettamenti - c.d. mooneymuling*).

Il rapporto con *[...omissis...]* non è però sporadico. I due vantano frequentazioni già dal 24 aprile 2007, allorquando venivano controllati insieme dal NORM di Gravina, a San Giovanni La Punta in via della Regione.

---

[57] N. 3720/15 RGNR e n. 6184/09 RGNR del 6 ottobre 2016. Sent. Esecutiva il 23 maggio 2017.
[58] Liste anni 2018-2024.
[59] *[...omissis...]*. Annovera vari precedenti per furto, stupefacenti (detenz. oltre modica quantità), DPR 309/90 art.73 c.1 condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed a Euro 18.000,00 di multa, trasgressione degli obblighi imposti, sottoposto a misure di prevenz. su pers. pericolose per sicur./pub. moral Frequentazione anche del Nicosia Daniele in data 24 aprile 2007

Sul conto *[...omissis...]* si segnala che è stato arrestato[60] in custodia cautelare il 14 dicembre 2009, e successivamente condannato unitamente a *[...omissis...]*[61], dal C.to PS di Taormina per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e in concorso.

L'indagine riconduceva gli indagati al clan mafioso dei Laudani: *In una occasione facevano rinvenire una bottiglia contenente del liquido infiammabile, in un'altra entravano all'interno della reception della struttura turistica, cospargendo il liquido infiammabile sulle suppellettili e addirittura all'indirizzo di alcuni impiegati li presenti. Le indagini, attraverso appostamenti e video riprese, consentivano di individuare, senza ombra di dubbio, nel [...omissis...] la persona che ha avanzato la richiesta di denaro [...omissis...], minacciandolo anche di fargli saltare la testa.*

Il 28 settembre 2012 la Corte d'Assise di Messina in parziale riforma della sentenza emessa in data 15 luglio 2010 dal Tribunale di Messina[62] ridetermina la pena per *[...omissis...]* (vd. sopra) in anni sei di reclusione e per *[...omissis...]* in anni quattro di reclusione.

A carico del *[...omissis...]* risulta inoltre il 16 novembre 2019 una scarcerazione per fine pena per 416 bis cp. Inoltre è stato sottoposto per ben due volte all'applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno il 23 febbraio 2000 per anni 2.

Lo stesso *[...omissis...]* ritorna tra le frequentazioni *[...omissis...]*, venendo i due controllati insieme dal NORM CC di Acireale il 24 maggio 2021.

Per quanto riguarda *[...omissis...]*, oltre che essere stato controllato in compagnia di soggetti tutti gravati da vicende giudiziarie per 416 bis, annovera precedenti per furto, esercizio di giuochi di azzardo, DPR 309/90 art. 73 c.1 bis.

Sul conto dello stesso si rileva, inoltre quanto segue:

- Il 26 maggio 2014 il Tribunale di Catania con decreto nr.167/13 RSS ha disposto la sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni due. Misura revocata in data 08.11.2019.

---

[60] Proc. penale n.4200/09 RGNR.

[61] *[...omissis...]*. Frequentazione anche del *[...omissis...]*Nicosia Daniele in data 24 maggio 2021.

[62] Conferma nel resto. Irrevocabile il 27 maggio 2014.

- In data 10 febbraio 2016 il Nucleo Investigativo Carabinieri di Catania, dava esecuzione all'OCCC, emessa dal GIP di Catania per violazione dell'art. 416 bis aggravata (clan LAUDANI, SANTAPAOLA, MAZZEI).
- Il giorno 1° ottobre 2021 è stato tratto in arresto per violazione degli artt. 73 e 74 del DPR 309/90 (provvedimento nr. 5085/2020 R.G.N.R. e nr. 1857/2021 RG.GIP. del GIP di Catania del 14 settembre 2021).

Altre frequentazioni *[...omissis...]*:

a. Il 22 giugno 2003 controllato dal NORM di Acireale con *[...omissis...]*[63], il quale è nipote di *[...omissis...]*[64] e di *[...omissis...]*[65];

b. In data 23 aprile 2003 controllato dal NORM di Acireale con *[...omissis...]*[66], con precedenti per rapina, rissa, stupefacenti (detenzione oltre modica quantità), ed inoltre il 2 maggio 2001 segnalato dalla Stazione CC di Trecastagni per associazione per delinquere e violazione art. 74 del DPR 309/90.

Le molteplici frequentazioni, ripetute nel tempo e talvolta qualificate dalla circostanza di essere stati sottoposti a indagini nell'ambito dello stesso procedimento penale, collocano il dipendente *[...omissis...]*, benché scevro da precedenti ostativi, in circuiti limitrofi alla locale criminalità organizzata.

Le cennate notizie sintomatiche di controindicazione relative ai soggetti che gravitano, a vario titolo, all'interno della predetta associazione, vanno valutate anche alla luce di alcuni approfondimenti di natura gestionale e amministrativa esperiti dalla Commissione ispettiva.

In particolare in data 31 ottobre 2024 è stato effettuato un sopralluogo presso la sede *[...omissis...]*.

All'interno sono stati individuati diversi cani, visibili attraverso un cancello in ferro posto a chiusura della struttura, mentre nessun operatore raggiungeva l'ingresso nonostante sia stato suonato più volte

---

63 *[...omissis...]*. Con precedenti per rapina.

64 *[...omissis...]*, con vicende giudiziarie per associazione di tipo mafioso, omicidio doloso, estorsione ed altro.

65 *[...omissis...]*, con vicende giudiziarie per associazione di tipo mafioso, usura, omicidio doloso, estorsione ed altro.

66 *[...omissis...]*. In data 23 aprile 2003 controllati insieme dal NORM di Acireale

il citofono nonché contattato il numero indicato nella targa posta sul cancello d'ingresso.

Nelle immediate adiacenze risultavano parcheggiati due veicoli, *[...omissis...]*

Successivamente il personale intervenuto si è recato presso la sede municipale di Tremestieri Etneo affinché fossero forniti chiarimenti in merito alla gestione degli affidamenti *[...omissis...]*.

Nell'occasione veniva escusso il Comandante della Polizia locale, servizio preposto ad occuparsi degli interventi in materia di randagismo. Lo stesso dichiarava che il comune aveva sempre fatto ricorso a quella associazione poiché sino al 2011 vi era una convenzione stipulata con la provincia regionale di Catania e, anche dopo la revoca di tale convenzione, si è continuato ad operare con il medesimo soggetto per ragioni di comodità e continuità. Ciò senza aver mai stipulato alcun contratto o convenzione comunale.

A destare ulteriori dubbi sulla complessiva vicenda, contribuiscono le seguenti circostanze, tra loro connesse:

- a specifica domanda il Comandante D'URSO riferiva di custodire presso quegli uffici un fascicolo contenente tutta la documentazione inerente i rapporti con l'associazione ma, quando gli si richiedeva di consegnare tale fascicolo e/o faldone/pratica, si appurava che lo stesso consisteva in un solo faldone contenente documentazione varia, sparsa e non in ordine, riguardante le schede dei singoli cani in carico *[...omissis...]*[67];
- l'amministrazione non ha contezza di quanti animali siano attualmente affidati all'associazione su incarico comunale[68];
- l'ultimo controllo periodico alla struttura risale al 2021[69].

---

[67] Vi erano esclusivamente talune schede tecniche di presa in carico senza la documentazione contabile relativa all'animale.

[68] Nel corso dell'audizione del 31 ottobre 2024 *[...omissis...]* afferma quanto segue: "*Non so dire al momento il numero esatto degli animali in carico al comune che ospita la struttura, questo ve lo dirò con precisione dopo aver effettuato un controllo incrociato con il numero dei chip*". Come visto anche la successiva visione degli atti amministrativi non ha consentito di conoscere il dato degli animali affidati alla cura dell'Associazione in parola.

[69] Nel corso dell'audizione del 31 ottobre 2024 *[...omissis...]* afferma quanto segue: "*Per quanto riguarda i controlli periodici alla struttura in questione, l'ultimo risale al 2021, prima nel 2015, prima ancora nel 2012.*"

Orbene, se dalle confuse pratiche amministrative in possesso non risulta possibile desumere quanti animali siano ancora affidati all'associazione (nessun documento o specifica fattura relativa al singolo accalappiamento o intervento) e se non sono stati effettuati controlli in loco da ben tre anni, non si comprende su quali basi l'amministrazione abbia effettuato i mandati di pagamento che, si rammenta, ammontano complessivamente ad euro 123.309,06.

Tale elevato ed ingiustificato livello di spesa sostenuta negli anni a favore del citato Ente, unitamente alla considerazione della circostanza che *[...omissis...]* non è l'unico soggetto interpellato dal Comune per la soluzione del problema del randagismo, stride con le dichiarazioni rese *[...omissis...]* nel corso dell'audizione svoltasi in data 1° ottobre 2024: "ADR: *In merito al randagismo abbiamo sempre avuto poche risorse finanziarie. Mi sono sempre attivato attraverso risorse e conoscenze personali per adottare gli animali.*"

Un ulteriore tassello è rappresentato da quanto emerso nel corso di un colloquio informale intercorso con il Commissario straordinario del Comune che, all'uopo interessato, ha riferito di non aver mai registrato, nel corso della sua gestione (circa 7 mesi), alcuna problematica inerente al randagismo, non avendo ricevuto mai segnalazioni in tal senso né da parte di cittadini né dagli Uffici.

La vicenda narrata denota, ancora una volta, il disinteresse ad assicurare una corretta gestione delle risorse pubbliche peraltro perpetrato da personale della Polizia locale deputato a garantire il rispetto delle norme, anche di natura amministrativa.

Tale elemento distonico si registra, con maggiore vigore, nelle vicende che seguono (immobile *[...omissis...]* e sanatoria riferita a *[...omissis...]*) in cui oltre alle evidenziate disfunzioni burocratiche, sono emersi alcuni profili di sintomatica controindicazione, dagli aspetti fortemente significativi.

Immobile confiscato in danno di [...omissis...]

L'attività della Commissione d'indagine ha posto l'attenzione anche sulla gestione del patrimonio immobiliare comunale, avuto particolare riguardo ai beni confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati al Comune di Tremestieri Etneo ai sensi del Codice Antimafia.

Nel caso di specie, nel territorio di Tremestieri Etneo (CT), insistono tre cespiti immobiliari, di cui uno è stato oggetto di approfondimento da parte della Commissione ispettiva a seguito delle dichiarazioni rese *[...omissis...]* durante l'audizione del 18 settembre 2024: "*altro elemento rilevato [...omissis...] attiene all'episodio delittuoso verificatosi lo scorso 22 agosto (2024) allorché la ditta incaricata dell'esecuzione di lavori di ripristino di un immobile confiscato alla criminalità organizzata di tipo mafioso ed assegnato al* Comune, *ha subito danneggiamenti ai propri mezzi proprio il primo giorno di lavoro.*

Orbene [...omissis...] riferisce che a seguito di un sopralluogo eseguito da funzionari comunali all'interno dei locali, gli stessi apparivano come se fossero ancora utilizzati visto che era presente una tavola apparecchiata e una macchina del caffè funzionante. La circostanza riferita, di cui [...omissis...] non è stata diretta testimone, risulta anomala atteso che l'immobile è, secondo quanto riferito [...omissis...], affidato in custodia [...omissis...] che risulta essere, secondo quanto appreso, l'unico detentore delle chiavi di accesso all'immobile. [...omissis...] riferisce, altresì, per completezza informativa, di aver appreso dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di Tremestieri Etneo che lo stesso [...omissis...] pare annoveri legami parentali con i destinatari del provvedimento ablativo relativo all'immobile in questione".

Posto quanto sopra, la Commissione ha accertato che l'immobile in questione, *[...omissis...]*, è stato sottoposto a confisca dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione con decreto di confisca *[...omissis...]* emesso in data *[...omissis...]*, provvedimento poi confermato con decreto emesso in data *[...omissis...]* della Corte d'Appello di Catania e successivamente divenuto definitivo mediante Sentenza della Corte di Cassazione del *[...omissis...]*.

Detti provvedimenti, in particolare, hanno sancito la confisca definitiva dell'immobile a suo tempo intestato a *[...omissis...]*, quest'ultimo residente dall'anno 2017 a *[...omissis...]*.

Successivamente in data 3 dicembre 2014 l'A.N.B.S.C, trasmetteva alla Stazione dei Carabinieri di Tremestieri Etneo, per l'esecuzione, il provvedimento di sfratto amministrativo emesso nei confronti di *[...omissis...]*.

Nonostante siano state attivate tutte le procedure per lo sfratto esecutivo del predetto immobile, la famiglia *[...omissis...]* ha continuato a vivere nella summenzionata abitazione quantomeno sino al 28 giugno 2016, data in cui venivano consegnate le chiavi dell'immobile.

Il bene, è stato poi formalmente assegnato al Comune di Tremestieri Etneo per perseguire le finalità di cui all'art. 48, co. 3, D.Lgs. 159/2011 attraverso il suo successivo riutilizzo "nell'ambito di progetti di rilievo sociale, per l'elevato valore simbolico rappresentato dalla trasformazione di tali cespiti, risorse destinate alle politiche di sviluppo e coesione territoriale".

Sul conto di *[...omissis...]*, a prescindere della condanna summenzionata, emergono vicende e coinvolgimenti giudiziari degni di nota, in quanto il predetto, in passato risultava partecipe ed affiliato alla Cosca mafiosa dei LAUDANI - intesi "MUSS'I FICURINIA" -, come si evince dall'O.C.C.C. nr. 2299/98 R.G. G.I.P. del 19 settembre 1998 emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catania, dimostrando nel tempo di essere stato un soggetto attivo tra le file della predetta organizzazione criminale.

L'attenta analisi delle sue frequentazioni, eseguita attraverso interrogazioni alla banca dati Sistema d'Indagine, ha inoltre dimostrato che *[...omissis...]* era noto accompagnarsi con soggetti pregiudicati.

In questa sede, si ritiene opportuno citarne solo alcuni tra i più rappresentativi: *[...omissis...]* tutti con precedenti specifici per associazione a delinquere di tipo mafioso.

Fatta questa breve premessa storica e dopo aver descritto la figura di *[...omissis...]*, giova rappresentare che attualmente sul territorio di Tremestieri Etneo, come emerso dagli accertamenti anagrafici effettuati, il predetto non è più presente tra la popolazione ivi residente atteso che anagraficamente risulta immigrato verso il Comune di *[...omissis...]*.

Diversamente, le sue due figlie, risultano ancora residenti nel Comune di Tremestieri Etneo e precisamente:

a) *[...omissis...]*;

b) *[...omissis...]*.

Si rappresenta che l'immobile confiscato *[...omissis...]*, è altresì rientrato tra i progetti finanziati con P.N.R.R. - finanziamento *Next*

Generation EU attraverso cui il Comune di Tremestieri Etneo, con registro generale n. *[...omissis...]*, ha affidato incarico professionale per la realizzazione del progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione del sito per destinarlo a *[...omissis...]*.

Il Comune di Tremestieri Etneo con il finanziamento ottenuto, ha successivamente affidato i lavori in data 6 agosto 2024 alla "*[...omissis...]*".

Dagli accertamenti esperiti è emerso che il predetto *[...omissis...]* è cognato di *[...omissis...]*.

Si soggiunge, inoltre, che da accertamenti risulta che la predetta *[...omissis...]*, figlia di *[...omissis...]*, è stata controllata con il predetto *[...omissis...]*.

La vicenda del bene riferibile al pregiudicato per fatti di mafia *[...omissis...]*, ha assunto particolare pregnanza a seguito degli accadimenti occorsi nello scorso mese di agosto.

In particolare, come sopra riferito il bene in argomento, è stato assegnato al Comune di Tremestieri Etneo per realizzare *[...omissis...]*.

Lo stesso è stato oggetto di sgombero forzoso avvenuto nel 2016 anche se, come sopra evidenziato, la figlia del preposto, *[...omissis...]*, risulta ancora risiedere al medesimo indirizzo; nel citofono è stata peraltro mantenuta l'etichetta "*[...omissis...]*".

Orbene, a seguito di assegnazione di fondi pubblici il Comune ha elaborato un progetto di complessiva ristrutturazione del sito, i cui lavori sono stati consegnati alla ditta esecutrice[70] in data 6 agosto 2024.

Il successivo 21 agosto uno degli addetti dell'impresa si è recato presso l'immobile per organizzare le susseguenti attività di ristrutturazione subendo, in quella occasione, il danneggiamento della sua autovettura posteggiata davanti l'ingresso della struttura.

In particolare, notava che il pneumatico anteriore destro presentava un vistoso taglio dolosamente procurato.

In tale contesto e considerata la delicatezza della questione l'interessato, è stato sentito da personale della Stazione dei Carabinieri di Tremestieri Etneo, che ha redatto apposito verbale.

---

[70] *[...omissis...]*

In proposito, le dichiarazioni rese da *[...omissis...]* in data 28 agosto 2024 risultano davvero illuminanti: "*... Durante la consegna dei lavori, si verificava lo stato dei luoghi dell'immobile, posto s due piani, con annesse più stalle, una legnaia, ed una dependance, a cui facevamo accesso, avendo noi stessi le chiavi d'ingresso, ove si notava che la stessa era* ***ancora arredata di mobilia, foto appese al muro, infissi, finestre e quant'altro, oltre che della posta, come un normale appartamento, apparentemente vissuto ed utilizzato****.*
Successivamente in data 21.08.2024 d'iniziativa, nonché concordata con la mia ditta, mi recavo nuovamente nel citato immobile, ***notando però, che, una volta fatto accesso alla dependance, erano stati asportati e/o smontati alcuni mobili, proprio ubicati all'interno della stessa dependance, compreso di foto personali le quali erano affisse a muro e <notate giorno 06/08/2024, oltre ad effetti personali vari posti anch'essi all'interno della cassetta della posta e/o dell'abitazione.***
(...)
Dopo l'accesso effettuato in data 21.08.2024, quest'oggi (28.08.2024) mi recavo nuovamente presso [...omissis...].
Ivi giunti, notavamo, altresì, che sempre dalla dependance erano state asportate altre cose, tra cui:

- *gli infissi/finestre dell'immobile;*
- *alcuni recipienti d'acqua, come le vasche dell'acqua".*

Tra l'altro volevo precisare che prima di iniziare i lavori, [...omissis...] ci forniva le chiavi per fare accesso nella struttura e i vari immobili.".

Le dichiarazioni richiamate appaiono bastevoli ad evidenziare come il bene in questione, assegnato al Comune dal 2017, fosse ancora ritenuto dalla famiglia *[...omissis...]* come di sua proprietà.

La circostanza che dopo sette anni l'Ente comunale si sia attivato per avviare la ristrutturazione dell'immobile, ha comportato innanzitutto una ritorsione nei confronti della ditta aggiudicataria dei lavori che ha avuto danneggiato un mezzo (circostanza in merito alla quale, si sottolinea, non ha inteso presentare denuncia limitandosi a riferirla ai Carabinieri quale persona informata sui fatti) e, successivamente, una vera e propria azione di forza posta in essere nel giro di pochissimi giorni dalla consegna dei lavori.

In particolare, la circostanza che la dependance consegnata al Comune nel 2017 risultasse completa di arredi e suppellettili nonché in buono stato, come se fosse *"un appartamento vissuto e utilizzato"*, appare davvero inquietante, così come il successivo accesso durante il quale sono stati asportati i predetti mobili, le foto, la documentazione presente nella cassetta postale e, cosa ancora più incredibile, gli infissi/finestre.

Sotto tale aspetto si evidenziano i seguenti elementi di valutazione:

- da notizie informali si è appreso che le chiavi dell'immobile in questione sono sempre state custodite presso *[...omissis...]*;
- *[...omissis...]* ha sempre mantenuto la residenza presso l'immobile di famiglia anche dopo la confisca del bene;
- secondo notizie apprese da questa Commissione, risulta che nei giorni successivi alla consegna dei lavori, la medesima *[...omissis...]* si è recata più volte presso gli Uffici del Comune per chiedere di poter prelevare la vasca da bagno ancora presente all'interno dell'immobile. Tale circostanza appare davvero inspiegabile atteso che sono passati già sette anni dalla confisca definitiva del bene;
- il fatto che la ditta non abbia presentato formale denuncia nemmeno del danneggiamento subito in occasione dell'inizio dei lavori in quel sito, suggerisce che essa abbia agito in un contesto di soggiacenza/compiacenza nei confronti degli ex proprietari presunti occupanti abusivi.

Quanto sopra narrato consente di ipotizzare, secondo una logica deduttiva, che di fronte alle lungaggini burocratiche connesse alla ristrutturazione dell'immobile, l'Ente comunale non ha quantomeno assicurato la corretta custodia del bene che, anzi, è risultato essere stato utilizzato fino alla consegna dello stesso alla ditta aggiudicataria dei lavori.

Ciò appare ancora più grave ove si consideri che le chiavi di accesso al sito erano asseritamente custodite esclusivamente presso *[...omissis...]*.

Tale aspetto getta ancora una volta molte ombre sull'operato *[...omissis...]* anche in considerazione della circostanza che *[...omissis...]*, pur conoscendo benissimo, anche per i suoi legami

familiari, la vicenda del bene in questione, non ha inteso assicurare la sua corretta custodia consentendo, con ogni ragionevole presupposizione a favore dei componenti della famiglia del preposto, di continuare a fruire dell'immobile vanificando la *ratio* della confisca ed eludendo una misura ablativa disposta ai fini del contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso.

Sotto tale profilo anche la "sparizione" di beni e suppellettili occorsa dopo la consegna del bene alla ditta esecutrice dei lavori, consente di immaginare che, di fronte all'acclarata impossibilità di proseguire nella fruizione non autorizzata del bene è stato ritenuto conducente almeno recuperare illegalmente ciò che si poteva.

La pratica di richiesta di sanatoria di abuso edilizio [...omissis...]

La Commissione ha riferito che nel corso dell'attività ispettiva sono emersi alcuni aspetti di criticità gestionale da parte di diversi Uffici dell'Ente e, in particolare, per quanto di specifico interesse per il presente paragrafo, dell'ufficio che si occupa delle pratiche di sanatoria di abusi edilizi.

In precedenza si è già avuto modo di evidenziare che tale disfunzione, unita all'assenza di attività di contrasto e repressione del fenomeno, contribuisce ad indebolire complessivamente l'Ente comunale favorendo il realizzarsi di eventi che agevolano soggetti ed ambiti controindicati.

La pratica di sanatoria edilizia in questione interessa l'abitazione in cui risiede la famiglia *[...omissis...]*, come riferito sopra soggetti ritenuti intranei alla consorteria mafiosa dei "Santapaola-Ercolano", essendo stati coinvolti in diverse attività di polizia che hanno consentito di disvelare il loro spessore criminale.

Peraltro, come riferito, *[...omissis...]*.

La vicenda in questione assume specifico interesse considerati gli approfondimenti esperiti dalla Commissione attivatasi a seguito di una segnalazione del Responsabile del settore urbanistica del Comune di Tremestieri Etneo. In particolare questi ha riferito non solo anomalie funzionali in ordine alla trattazione della richiesta di sanatoria ma,

soprattutto, poco comprensibili disfunzioni sulla tenuta dell'intero incartamento documentale.

Sotto il primo aspetto è stato accertato che: "*[...omissis...], è titolare di n. 4 pratiche di condono edilizio relative all'immobile [...omissis...] ai sensi della L. 47/85 che hanno ad oggetto la realizzazione a grezzo di un garage seminterrato e di n. 2 appartamenti di n. 4 vani cadauno al piano terra e piano primo;*
(...)
- [...omissis...] ai sensi della L. 326/2003 per la realizzazione dell'intero piano secondo per innalzamento dell'esistente copertura con creazione di nuovi volumi. ***Relativamente alla pratica [...omissis...] è stato inviato AVVIO PROCEDIMENTO DINIEGO del 31/12/2007 [...omissis...] notificato in data 11/03/2008 [...omissis...]*** *per i seguenti motivi (...)*"

Ebbene dagli atti sopra indicati non si evince alcun ulteriore seguito di natura amministrativa posta in essere dall'Ufficio. In particolare, né l'interessato, di fronte al pericolo di demolizione del manufatto, ha prodotto controdeduzioni né, tantomeno, l'amministrazione ha dato seguito alla procedura esecutiva come previsto dalla norma.

Ciò che appare anomalo è che, a differenza di numerosi casi di mancata valutazione delle richieste di sanatoria giacenti anche da diversi anni presso il Comune (circa 1.000), quella relativa *[...omissis...]* era stata esitata anche con una certa celerità (dal 2004 al 2007 costituisce un tempo particolarmente contratto per gli *standard* del Comune).

Tuttavia, a fronte di un abuso insanabile, l'Ufficio pur avendo avviato la procedura per sanzionare le difformità costruttive emerse, non ha inteso inspiegabilmente concludere il procedimento, omettendo di porre in essere le consequenziali prescritte procedure esecutive.

Sotto tale profilo appaiono sintomatici i seguenti aspetti:

- Il Commissario straordinario dell'Ente in ordine alla mole di richieste di sanatoria di abusi edilizi non trattati, ha avuto modo di dichiarare alla Commissione quanto segue: "*ADR: Da interlocuzioni [...omissis...], dipendente comunale, ho appreso che risultano in giacenza migliaia di pratiche di sanatoria non trattate perché l'Ufficio*

era solito agire essenzialmente solo su specifica segnalazione da parte degli ex amministratori e/o consiglieri.".

Orbene, come sopra evidenziato, non solo *[...omissis...]* erano soggetti di notorio spessore criminale, ma essi risultavano parenti stretti *[...omissis...]* che svolge attività politica presso il Comune da tantissimi anni. Secondo una logica di tipo induttivo si può arrivare ad ipotizzare che l'Ufficio sia intervenuto con solerzia nella consapevolezza di risolvere una problematica riguardante soggetti di interesse;

- una volta trattata con la descritta anomala celerità la pratica di sanatoria in questione, di fronte ad un'insuperabile impossibilità di esitare positivamente l'istanza, l'Ufficio ha formalmente avviato le procedure esecutive ma, nella sostanza, ha interrotto inspiegabilmente l'intera procedura, consentendo *[...omissis...]* di non pagare le conseguenze degli atti illeciti compiuti[71];
- risultano sussistenti anche gravi anomalie afferenti le modalità di ritrovamento della pratica in esame collocata in altro settore non pertinente degli archivi dell'ufficio, circostanza che induce a ritenere plausibile che sia stata posta in essere, negli anni, una condotta volta a rendere di particolare difficile reperimento il relativo fascicolo.

In proposito si evidenzia che in data 11 novembre 2024 il predetto responsabile dell'Ufficio urbanistica, ha ulteriormente precisato le modalità di ritrovamento del relativo fascicolo, evidenziando quanto segue: ***"il faldone contenente le pratiche di condono edilizio a nome di [...omissis...], è stato dal sottoscritto rinvenuto casualmente in data 30 ottobre, durante la ricerca di altri faldoni, nell'armadio posto alle spalle della scrivania del [...omissis...] e utilizzato per l'archiviazione delle pratiche di autorizzazione agli scavi e di altri procedimenti non afferenti alle sanatorie** e assegnati [...omissis...].*

[71] L'anomalia risiede nella circostanza che non si trattava di una pratica mai trattata e, pertanto, sconosciuta all'Ufficio ma, in vero, di un'istanza già esaminata e valutata negativamente per la quale era necessario procedere, peraltro in assenza di osservazioni della controparte, alla mera adozione dell'atto finale di un procedimento lungo e complesso già sostanzialmente concluso.

Giorno 8 novembre 2024 ho chiesto [...omissis...] i motivi per i quali il faldone (...) era posto nell'armadio alle sue spalle e non nell'archivio delle pratiche di sanatoria.
Lo stesso in risposta mi ha riferito di aver prelevato il faldone dall'archivio destinato alle pratiche di sanatoria su richiesta [...omissis...][72] (...) e di averlo posto nell'armadio alle sue spalle per un approfondimento d'istruttoria delle pratiche e che data la complessità e la gran mole di adempimenti in capo allo stesso, non era fattibile in una sola istruttoria.
(...)
Mi preme far presente che sulla scrivania [...omissis...] vi sono altre pratiche di sanatoria, che sono state dallo stesso oggetto di istruttoria, mentre l'armadio posto alle sue spalle conteneva sovrastato da altre carpette il solo faldone di sanatoria a nome [...omissis...]".

Il citato comportamento, seppur posto in essere in passato, denota anche attuali refluenze atteso che consente di disvelare, ancora una volta, un preciso *modus operandi* perpetrato fino ad oggi da alcuni Uffici del Comune (peraltro quelli di particolare sensibilità deputati alla corretta gestione del territorio), disinteressati ad assicurare il buon andamento ed il rispetto delle norme, anche di rilievo costituzionale, poste a tutela di primari interessi collettivi, frustrati anche per favorire soggetti controindicati.

Il contratto per la gestione dell'illuminazione pubblica

Nell'ambito dell'attività ispettiva la Commissione ha avuto, altresì, modo di approfondire alcune anomalie gestionali e finanziarie correlate al contratto per l'affidamento del servizio di gestione dell'illuminazione pubblica[73].

[72] Non legittimato all'accesso alla pratica in quanto non titolare della relativa istanza.
[73] Mediante la stipula di una Convenzione in *"Project Financing"* registrata al n. 811 di Rep. per la durata di venti anni, il "*servizio integrato inerente la gestione, l'esercizio, la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento normativo, rifacimento, ristrutturazione, riqualificazione ed efficienza energetica degli impianti e conversione degli impianti con tecnologia led*"

In particolare, le distonie risultano evidenti ove si consideri che in fase di esecuzione il contratto in questione ha registrato un notevole incremento dei costi inizialmente preventivati, tale da determinare una particolare sofferenza per gli equilibri di bilancio.
Tale implementazione dei costi è stata determinata sia da errori in fase di stipula della convenzione sia dalla fatturazione - quale compenso per prestazioni aggiuntive a quelle pattuite - di servizi ed attività invero ricomprese nella convenzione di affidamento.
Orbene ancora una volta l'assenza di controlli e verifiche da parte dei competenti Uffici del Comune ha esposto la stessa Amministrazione a gravi conseguenze finanziarie nonché a contenziosi particolarmente onerosi il cui esito potrebbe determinare un ulteriore danno per le casse comunali.

Espropriazione terreno sito [...omissis...]

La Commissione riferisce ulteriori elementi meritevoli di approfondimento ed interesse in ordine ad un procedimento in materia di esproprio.

Nel dettaglio, si fa riferimento all'esproprio del terreno sito *[...omissis...]*.

Gli approfondimenti eseguiti scaturiscono dalla circostanza che la vicenda presentava gravi anomalie atteso che, nonostante il lungo tempo trascorso e la definizione amministrativa della pratica, il terreno in questione non è mai entrato nelle disponibilità dell'Ente.

La motivazione dell'esproprio era correlata all'esecuzione di lavori approvati dal Comune nell'anno 1991 nell'ambito di un progetto che prevedeva la realizzazione delle opere di urbanizzazione contenute nel piano di recupero delle zone abusivamente costruite, 1^ stralcio, contrade S. Paolo, Marconi – Malerba e Cavolo approvati nel 1991.

In proposito si richiamano i principali passaggi della vicenda in argomento:

a) nel **1993** il Comune di Tremestieri Etneo si immetteva nel possesso del terreno sul quale già insisteva un impianto per la frantumazione della pietra con annessa presenza di materiale inerte di natura vulcanica in uso a tale *[...omissis...]*. A tal proposito i proprietari

dichiaravano che era in corso il perfezionamento di "*sfratto per morosità*" a carico del menzionato *[...omissis...]*;

b) nel **1995** il Comune di Tremestieri Etneo, acquisiva il terreno in parola al prezzo totale di L. 174.000.000 versandone l'80% in sede di stipula ai proprietari sopra meglio generalizzati. La transazione si completava nel corso del 2005 mediante versamento del rimanente 20% a cui si aggiungevano gli interessi legali nel frattempo maturati;

c) nel **2006** in sede di sottoscrizione del pertinente rogito notarile, il Capo Settore incaricato della firma, appresa la notizia che l'area in argomento risultava "*occupata sine titulo*" *[...omissis...]*, si rifiutava di apporre la propria firma sul rogito.

d) nel **2009**, nell'ambito del procedimento penale n. 13437/2009 R.G.N.R. di competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania riguardante violazioni sul rispetto delle norme in materia di smaltimento dei rifiuti (c.d. Legge Ronchi), il terreno in questione veniva posto sotto sequestro dall'A.G.;

e) nel **2015**, su richiesta del Sindaco pro-tempore *[...omissis...]*, l'A.G. dissequestrava l'area restituendola al Comune per il perseguimento degli propri obiettivi e, nel contempo, diffidava *[...omissis...]* a lasciare il terreno entro sessanta giorni dalla data di notifica, previo sgombero dei materiali e dei mezzi ivi ancora presenti, dando incarico alla Polizia locale di vigilare sulla puntuale ottemperanza delle disposizioni impartite dal citato primo Cittadino;

f) nel **2016,** la Polizia locale, accertata l'inottemperanza delle disposizioni impartite dal Sindaco, redigeva apposito verbale che veniva successivamente inoltrato alle articolazioni dell'Ente interessate e, per conoscenza, alla locale Stazione dei Carabinieri. Si precisa che dalla lettura del verbale si evince che lo stesso veniva redatto in sette copie una delle quali da inviare all'A.G. per gli eventuali adempimenti di pertinenza;

g) con e-mail del 3 settembre 2024 n. di prot. 24392 il Commissario Straordinario del Comune richiedeva alla Polizia locale la nota di trasmissione all'A.G. del "*Verbale di Accertamento Ottemperanza*" ad ingiunzione sgombero dell'immobile in trattazione;

h) in data 4 settembre 2024 con la nota n. 24559 la Polizia locale riscontrava la richiesta del Commissario riferendo che da ricerche effettuate presso i propri archivi, non risultava che il verbale in parola fosse stato inviato all'A.G.;

i) in data 6 settembre 2024, con nota n. di prot. 24834 il Comune di Tremestieri Etneo inoltrava alla Procura della Repubblica di Catania la relazione redatta dal Responsabile dell'ufficio Tecnico e Urbanistica (IV e V Dipartimento) del Comune di Tremestieri Etneo.

La vicenda narrata assume particolare rilevanza nell'ambito della presente trattazione considerati gli esiti degli accertamenti eseguiti sul conduttore dell'immobile, *[...omissis...]*.

In particolare sul conto del predetto, è emerso che nel 1997 lo stesso è stato condannato, insieme ad altri indagati, nell'ambito del p.p. n. 1864/92 R.G.N.R iscritto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, con Sentenza n. 29/97 della Corte di Assise di Appello di Catania - Sezione 2^, alla pena della reclusione ad anni 5 e mesi quattro e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, per il reato previsto dall'art. 416 bis C.P., in quanto ritenuto affiliato all'associazione di tipo mafioso facente capo a PULVIRENTI Giuseppe[74] inteso "*u malpassotu*" .

Si legge, nella sopracitata sentenza, che "*gli indagati avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere una serie indeterminata di delitti contro la persona, quali omicidi, anche al fine di affermare la propria egemonia nei confronti delle cosche rivali e di delitti contro il patrimonio, quali rapine, furti ed estorsioni, nonché per acquisire in modo diretto ed indiretto la gestione o il controllo di attività economiche di appalti e servizi pubblici e per conseguire comunque profitti e vantaggi ingiusti, con le aggravanti dell'essere l'associazione armata e di avere gli associati finanziato attività economiche di cui avevano assunto il controllo con il profitto dei delitti commessi*".

A corollario del già ricco profilo criminale del *[...omissis...]*, si elencano di seguito ulteriori gravi reati commessi dal medesimo in epoche più recenti:

---

[74] PULVIRENTI Giuseppe, nato a Belpasso il 30 luglio 1933, pluripregiudicato, deceduto nel 2009.

1) nel **2010** a seguito della querela sporta da *[...omissis...]* s.m.g., per i fatti sopra descritti, veniva segnalato per il reati di invasione di terreni o edifici, danneggiamento e attività di gestione di rifiuti non autorizzata in violazione degli artt. 633 e 635 C.P. e D. Lgs. 152/2006 art. 256 c. 1.;
2) nel **2013** è stato denunciato per il reato di furto aggravato in concorso (artt. 110, 624 e 625 C.P.) e successivamente condannato alla pena di undici mesi e ventisei giorni di reclusione;
3) nel **2015** è stato arrestato in flagranza per ricettazione art. 648 C.P.;

In ultimo si comunica che, allo stato attuale, il terreno non risulta essere stato liberato.

Conclusioni e proposte

L'esame della documentazione acquisita ed analizzata dalla Commissione nonché le risultanze investigative confluite nell'operazione di polizia giudiziaria che ha interessato personaggi pubblici della vita politico - amministrativa di Tremestieri Etneo e dipendenti di diverso rango dell'apparato amministrativo dell'Ente[75], inducono ad affermare l'esistenza di un quadro d'insieme caratterizzato da un significativo intreccio tra il contesto criminale radicato in quel comprensorio e la vita pubblica locale.

In particolare, gli accertamenti svolti, in alcuni casi suffragati dalle conversazioni intercettate, hanno fatto emergere elementi informativi, ancorché in alcuni casi a carattere indiziario, che consentono di affermare l'esistenza di un contesto di relazioni, vicinanza o contiguità, realizzati mediante collegamenti diretti o indiretti, con la criminalità organizzata da parte di alcuni amministratori in carica, tra i quali spicca la figura *[...omissis...]*.

Tali elementi, come detto, da valutare secondo una visione complessiva e non atomistica, ponendo l'attenzione non soltanto sui singoli episodi ma, soprattutto, sui collegamenti tra i fatti descritti, le persone coinvolte e il generale andamento, nel tempo, dell'Amministrazione locale, devono essere inquadrati in un sistema sociale e territoriale particolarmente complesso in cui si registra la

[75] L'operazione "Pandora".

pervasiva presenza di diversi gruppi criminali riconducibili alle principali consorterie mafiose.

In proposito, l'analisi condotta dalla Commissione ha messo in evidenza una situazione di complessiva *mala gestio* che ha caratterizzato, nel tempo, alcuni ambiti del sistema amministrativo del Comune di Tremestieri Etneo, circostanza che ha contribuito sia al verificarsi di episodi corruttivi e/o collusivi sia ad agevolare possibili interferenze e permeabilità della criminalità organizzata nella vita e nelle attività dell'Ente.

E ciò, come visto, senza che siano state registrate resistenze o siano state attivate o realizzate barriere di difesa all'influenza non di uno bensì di diversi gruppi di criminalità organizzata.

L'analisi svolta dall'Organo ispettivo, in questo senso, illustra come in alcuni settori *l'agere* amministrativo sia stato deviato dal fine pubblico per privilegiare anche interessi di soggetti vicini, contigui od intranei ad organizzazioni criminali con conseguente snaturamento e distorsione delle funzioni di servizio dell'Ente e della rappresentanza politico-amministrativa nei confronti dei cittadini.

In altre circostanze, invece, l'azione amministrativa si è dimostrata acquiescente o non in grado di intervenire per arginare eventi e fattispecie caratterizzati da perniciosa illegalità, porta di accesso di fenomeni più gravi, i quali, pur conosciuti dai vertici municipali, hanno continuato a persistere senza che venissero attuate le necessarie, urgenti e improcrastinabili iniziative di contrasto.

Nello specifico, gli elementi informativi contenuti nella Relazione hanno innanzitutto messo in luce come le ramificazioni di ben due gruppi di criminalità organizzata di tipo mafioso, rispettivamente riconducibili alla famiglia "Santapaola – Ercolano" ed al *clan* "Laudani", abbiano, nel tempo, avuto influenza, siano penetrati e abbiano inquinato il territorio di riferimento dal punto di vista socio economico, nonché l'Ente mediante rapporti, relazioni e frequentazioni con gli Organi decisionali, politici ed amministrativi del Comune di Tremestieri Etneo.

Peraltro, la presenza fisica nel medesimo ambito spaziale di esponenti di spicco delle citate consorterie criminali avvalora l'ipotesi che quello di Tremestieri costituisca, per queste, un punto nevralgico di

particolare interesse anche per la contiguità territoriale con il Capoluogo.

In particolare, al fine di evidenziare il grado di compromissione e di complessiva debolezza dell'Ente, sono stati analizzati e attentamente valutati sia episodi connessi agli attuali Organi rappresentativi comunali, sia aspetti di criticità risalenti nel tempo ma che, alla luce delle considerazioni esposte nel corso della trattazione, hanno riflessi anche attuali in quanto specificatamente caratterizzanti la gestione politico amministrativa del Comune.

Si fa riferimento, in particolare, ad un sistema di gestione stratificato nel tempo ed ancora oggi presente che può essere considerato un *continuum* sia sotto il profilo soggettivo che dal punto di vista oggettivo.

Sotto il primo aspetto risulta evidente che la lunga permanenza del Sindaco alla guida dell'Ente costituisce un determinante elemento di continuità attesi i profili di responsabilità generale, attribuiti al Rappresentante legale, in ordine all'andamento complessivo della vita amministrativa del Comune.

Stessa valutazione attiene anche all'Organo esecutivo ed a quello assembleare atteso che molti dei componenti della Giunta e del Consiglio Comunale, hanno già rivestito, in passato, incarichi politici in seno alle precedenti Amministrazioni Comunali.

Peraltro, proprio nel corso dell'attuale consiliatura si è realizzata una situazione davvero inusuale atteso che dei sedici consiglieri comunali eletti nel 2021, solo uno risultava essere espressione dell'opposizione.

Quanto sopra è utile a comprendere come l'Amministrazione, costituita indistintamente dal Sindaco, da alcuni dei suoi più fidati consiglieri - alcuni dei quali nominati Assessore - nonché da un apparato amministrativo asservito al leader politico in carica, abbia agito nella sostanziale assenza di presidi di vigilanza e controllo sul proprio operato, elemento che può costituire un veicolo privilegiato per favorire gli interessi specifici della criminalità organizzata.

Infatti, come emerso dall'indagine di polizia giudiziaria denominata "Pandora", nonché dai successivi approfondimenti esperiti dalla Commissione ispettiva, risultano sussistenti diversi contatti tra

esponenti dell'Amministrazione, precedente ed attuale, *[...omissis...]*, con appartenenti ai sodalizi mafiosi sopra citati, pronti a pretendere in maniera pressante il rispetto degli impegni assunti dalla parte politica nelle fasi pre elettorali del 2015 e del 2021.

Tale elemento si ricava, non solo dalla lettura del capo di imputazione che ha portato all'arresto *[...omissis...]* per violazione del reato previsto dall'art. 416 ter c.p., ma soprattutto dalle corpose intercettazioni telefoniche e captazioni ambientali confluite nella predetta attività giudiziaria.

Sotto tale profilo nessun dubbio può nutrirsi in merito alla circostanza che *[...omissis...]* abbiano intrattenuto rapporti di natura sinallagmatica con esponenti di vertice delle consorterie criminali mafiose.

Depongono in tal senso anche le dichiarazioni circostanziate rese dal collaboratore di giustizia *[...omissis...]* che ha consentito di chiarire, nel dettaglio, i termini del *pactum sceleris* di cui si è detto, consistente da un lato nell'assicurare da parte del clan "Santapaola-Ercolano" sostegno elettorale *[...omissis...]* relativamente alle consultazioni elettorali del 2015, dall'altro nel mettere il clan mafioso in condizione di conoscere le imprese esecutrici di lavori ed opere nel territorio comunale in modo da assoggettare queste ad una pressante attività estorsiva.

In tale ambito, ampio spazio viene, altresì, riservato da parte dei predetti esponenti politici di vertice alla risoluzione della problematica afferente la sistemazione lavorativa del figlio del boss mafioso *[...omissis...]* presso imprese od aziende di riferimento o vicine al Comune, quali la società che si occupa della gestione dell'acquedotto ovvero l'impresa che gestisce la raccolta dei rifiuti urbani.

Dalle captazioni ambientali emerge in maniera chiara come questo costituisse uno dei fattori dello scambio politico/mafioso posto a base del patto sottoscritto tra i medesimi *[...omissis...]*, noti esponenti della criminalità mafiosa, ed *[...omissis...]* anche per il tramite *[...omissis...]*.

Le frasi di risentimento, le minacce ed i ricatti sottesi - come emersi dalle risultanze investigative - fanno comprendere come i predetti componenti della famiglia mafiosa *[...omissis...]*, potevano disporre, nei confronti dei medesimi esponenti politici, di pregnanti e

incisivi elementi di pressione derivanti proprio dall'accordo pre elettorale del 2015.

Peraltro che *[...omissis...]*, pur di ricevere sostegno elettorale, avesse millantato, anche con soggetti controindicati, promesse difficili da mantenere una volta eletto, si rileva da altri passaggi dell'indagine dai quali si evince che anche esponenti del clan Laudani potevano vantare, *[...omissis...]*, "crediti elettorali" da riscattare attraverso favoritismi e vantaggi.

Completano il quadro di elementi critici anche i rapporti sopra evidenziati intrattenuti, in forma diretta o mediata, da alcuni consiglieri con soggetti ritenuti vicini od intranei alle consorterie criminali mafiose.

Si ritiene che i collegamenti sopra sintetizzati, e più ampiamente trattati nelle specifiche parti della Relazione ispettiva siano tali da rendere quanto meno plausibile forme di collegamento o di condizionamento degli interessati con esponenti della criminalità organizzata.

In tale contesto, la Commissione ha avuto modo di verificare, in primo luogo, una sostanziale precarietà funzionale di alcune parti particolarmente "sensibili" dell'apparato burocratico dell'Ente.

Tale aspetto si rileva innanzitutto da quanto emerso nella medesima indagine "Pandora" nella quale sono stati contestati *[...omissis...]*, ad alcuni esponenti politici di rilievo nonché a dipendenti del Comune, diversi episodi corruttivi che hanno consentito di acclarare come si sia perpetrato uno svilimento dell'esercizio della pubblica funzione, nonché un sistematico sviamento del corretto esercizio del potere pubblico a favore di interessi personali.

Si soggiunge che, nelle more della conclusione dell'attività ispettiva, alcuni degli imputati sono stati condannati a seguito di patteggiamento, mentre altri *[...omissis...]*, sono stati ammessi al rito abbreviato.

La spregiudicatezza rilevata dalle condotte delittuose contestate, il senso di sostanziale impunità avvertito dagli imputati, nonché la comunanza di interessi illeciti emersi dall'indagine, consente di confermare l'ipotesi di un'amministrazione resa volutamente fragile ed esposta alla realizzazione di obiettivi distorti che possono aver favorito, anche indirettamente, la locale criminalità organizzata di tipo mafioso.

Il descritto contesto deve essere valutato anche alla luce di quanto si è detto circa il rapporto di asservimento mostrato da buona parte dell'apparato amministrativo nei confronti dei vertici politici dell'Ente, in violazione di uno dei principi cardine della buona amministrazione, ovvero la netta separazione che deve sussistere tra gli Organi di indirizzo politico e l'apparato gestionale.

Tali elementi risultano ulteriormente aggravati da quanto riferito in ordine all'assenza di uno schieramento politico di opposizione, circostanza che ha fatto sì che l'Organo consiliare - massima espressione della rappresentanza degli interessi dell'intera comunità – venisse meno agli obblighi di "vigilanza e controllo" previsti dalla normativa sugli Enti locali.

In tale ambito, come si evince anche dalle risultanze investigative nonché dall'esito delle audizioni di cui si è detto sopra, la pervicace volontà mostrata *[...omissis...]*, e dai suoi fedeli sodali politici, volta a costituire un unico blocco politico senza alcuna interferenza esterna, può essere considerata funzionale a consentire che ogni componente della medesima "squadra" potesse avvantaggiarsi di quel sistema chiuso, spesso asservito ad interessi illeciti.

La conferma di ciò si rileva, come visto, dal contenuto delle dichiarazioni rese *[...omissis...]* all'Autorità Giudiziaria procedente, nonché dalla circostanza che nonostante i gravi fatti accaduti che hanno coinvolto diversi esponenti politici e dipendenti dell'Ente, i Consiglieri in carica non abbiano inteso dimettersi a loro volta consentendo al Comune di affrancarsi dalle controindicate vicende recenti ed agli stessi consiglieri di prendere concretamente le distanze da un sistema politico ed amministrativo inquinato.

Inoltre, non può sottacersi che il commissario straordinario ha proceduto di sua iniziativa a dare incarico ad un legale per la costituzione di parte civile nel processo "Pandora", senza che gli stessi Consiglieri abbiano inteso occuparsi della questione nell'ambito dei lavori del medesimo Consesso, come se nulla fosse mai accaduto.

Sotto tale profilo non appare casuale che l'atteggiamento posto in essere dai componenti del medesimo Organo consiliare nei confronti del Commissario straordinario *[...omissis...]*, sia sempre stato

caratterizzato da ostilità ed ostruzionismo, denotando la volontà di continuare a gestire come si è fatto in passato.

Le suddette circostanze danno una connotazione di attualità del pericolo di permeabilità dell'Ente anche alle ingerenze della criminalità organizzata.

A ciò si aggiunge quanto emerso nel corso dell'accesso ispettivo, con riferimento ad alcuni ambiti di rilievo per il Comune, quali la corretta gestione del territorio ed il contrasto a fenomeni illeciti.

Si fa riferimento, in particolare, alla sintomatica assenza di "anticorpi" anche alle ingerenze della criminalità organizzata mafiosa, emersa riguardo la gestione delle situazioni di abusivismo edilizio evidenziate e dei beni confiscati.

In proposito, la vicenda della gestione dell'immobile confiscato *[...omissis...]* appare davvero inquietante, sia per la carenza di attenzione amministrativa volta ad assicurare celerità nelle procedure funzionali per la fruizione del bene da parte della collettività, sia per quanto accaduto all'indomani della consegna dei lavori di ristrutturazione del sito.

La circostanza che parte dell'immobile confiscato e sgomberato forzosamente nel 2016 potesse essere ancora utilizzato senza che nessuno si fosse mai accorto di nulla, appare paradossale e fortemente sintomatica, ove si consideri peraltro che da quanto risulta, le chiavi di accesso al sito sono state sempre custodite presso *[...omissis...]*.

Si soggiunge che l'incredibile prelievo, in assenza di evidenti segni di effrazione, di suppellettili, documentazione ed infissi, avvenuto nel giro di pochissimi giorni dalla consegna dei lavori all'impresa esecutrice, e in vigenza della attività di indagine di questa Commissione, denota la persistente presenza di una sorta di "condizionamento ambientale mafioso" volto ad affermare un sistema valoriale distorto, senza che si siano registrati nemmeno timidi tentativi di ripristino della legalità dopo anni di disinteresse ed incuria.

Stessa connotazione può essere conferita alla vicenda relativa alle richiesta di sanatoria edilizia presentata dall'esponente criminale mafioso *[...omissis...]* per l'immobile ove vive l'intero nucleo familiare.

Ebbene, dapprima il competente Ufficio mostra una insolita solerzia nell'istruire le istanze – inizialmente magari sollecitate

[...omissis...], ovvero dalla notoria valenza criminale dell'interessato -, salvo poi disinteressarsi del tutto sull'esito istruttorio una volta emersa l'impossibilità di consentire la regolarizzazione di una parte dell'immobile stesso.

A fronte di un preavviso di diniego inviato e regolarmente notificato ed in assenza di controdeduzioni della controparte, l'Ufficio non ha inteso concludere il procedimento.

Peraltro, tale vicenda è stata casualmente portata a conoscenza dell'Organo ispettivo, atteso che la relativa pratica, rinvenuta fortuitamente, era posizionata fuori posto nel presumibile tentativo di occultarla.

Significative risultano, inoltre, le ataviche disfunzioni operative, gestionali ed amministrative riguardanti la Polizia locale che appaiono ancor più incomprensibili ove si consideri *[...omissis...]*, avrebbe dovuto prestare una particolare attenzione proprio a quel settore da lui meglio conosciuto deputato alla vigilanza del territorio.

Sotto questo aspetto, si richiama quanto riferito in merito alla sostanziale assenza di controlli e verifiche sul corretto utilizzo del territorio e sulla mancanza di azioni volte al contrasto delle attività commerciali abusive.

Al contrario il Corpo, mostra un insolito attivismo riguardo al fenomeno del randagismo[76], che ha comportato l'esborso di elevate risorse economiche (nel periodo 2018 – 2023 spesi complessivi euro 313.176,82)[77], elargite - in assenza dei prescritti controlli amministrativi - anche a favore di soggetti di dubbia moralità e con specifiche controindicazioni, come nel caso *[...omissis...]*.

Quanto sopra evidenziato fa trasparire, a giudizio della Commissione di accesso, la sussistenza di uno stato di generale, grave precarietà dell'Ente e, soprattutto, di una legalità "debole", che rende plausibile, in un contesto caratterizzato dalla pervasiva presenza della malavita organizzata di tipo mafioso, quello che può ben definirsi un "condizionamento ambientale".

---

[76] Di cui si occupa quasi esclusivamente il V. Comandante.

[77] Oltre *[...omissis...]* risultano emessi altri ordinativi a favore di ulteriori soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nella gestione del fenomeno del randagismo.
Solo restando agli importi superiori ai 2.000 euro si segnalano i seguenti ordinativi di spesa relativi al periodo 2018-2023: *[...omissis...]*.

A tale proposito, solo quale fattore sintomatico del distonico e pesante clima ambientale – lavorativo che si respira all'interno del Comune, si segnala che, da informazioni fornite dal Commissario straordinario, risulta che *[...omissis...]* ha riferito quanto segue: *"[...omissis...] mi ha in via confidenziale riferito di aver ricevuto nei giorni scorsi un messaggio tramite la piattaforma di messaggeria whatsapp [...omissis...] con il quale lo informava che la Cassazione aveva annullato la sentenza del Tribunale del riesame e che da ieri, è stato rimesso in piena libertà dopo sette mesi di ingiustizie, e lo esortava a diffidare e a non dar retta alle notizie che si leggono sulle testate giornalistiche invitandolo per un caffè fuori dall'ufficio.*

Non escludo che tale messaggio possa essere stato inviato ad altri dipendenti [...omissis...].

Si fa presente di aver dato mandato agli uffici manutenzione per la sostituzione delle chiavi di accesso dei locali e della stanza afferente e di voler procedere con immediatezza ad individuare dei locali dove archiviare le pratiche edilizie".

Tali modalità di condizionamento, esterno ed interno, insieme al clima di tensione determinatosi tra i Consiglieri ancora in carica ed il commissario straordinario, rendono ardui e difficilissimi, ad esempio, il corretto e sereno svolgimento di una competizione elettorale, il libero esercizio delle attività di impresa e commercio attraverso il rigoroso rispetto delle regole e, non ultimo, il proficuo utilizzo degli strumenti normativi previsti per impedire fenomeni corruttivi ed il correlato rischio di infiltrazione mafiosa nelle attività economiche.

I fatti riportati dimostrano che i collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso e i condizionamenti, ampiamente descritti nella presente relazione, hanno avuto come effetto forme di deviazione dell'attività amministrativa tali da comprometterne il buon andamento e l'imparzialità.

Da ciò si è determinata una situazione di vantaggio, diretto e/o indiretto, verso soggetti gravemente indiziati di contiguità con la criminalità organizzata. Il tutto è stato, peraltro, agevolato dalla debolezza dell'apparato comunale che non si è dimostrato, in diversi casi, in grado di svolgere adeguatamente le funzioni ad esso demandate dalla legge.

In tale ottica, appare opportuno un intervento di rigore a tutela della collettività dei cittadini che valga a ricostruire il corretto e fisiologico funzionamento del tessuto amministrativo e decisionale dell'Ente. E ciò secondo logiche e dinamiche amministrative tese al servizio dei cittadini e non di interessi opachi o criminali, che, nell'ambito di una "contiguità compiacente" e di una "soggiacente", sono confliggenti con l'interesse pubblico.

Nel quadro descritto occorre, altresì, restituire ai cittadini la possibilità di fare affidamento su rappresentanti liberi da condizionamenti ed influenza della criminalità organizzata agevolando, attraverso un periodo di gestione straordinaria, la ricostituzione di un rapporto di rappresentanza democratica a favore di esponenti in grado di non aderire ma anzi di prevenire e contrastare istanze ed interessi illegittimi, illeciti e mafiosi.
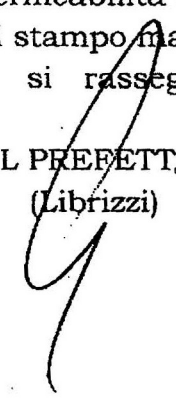
Si comunica che le risultanze della Commissione d'Indagine sono state esaminate in sede di apposita riunione di Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica tenutasi presso questa Prefettura in data 3 dicembre 2024, integrato con la partecipazione del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello e del Procuratore della Repubblica D.D.A. di Catania.

In tale occasione i componenti hanno, all'unanimità, condiviso le valutazioni e le conclusioni dell'Organo ispettivo.

Tutto ciò premesso e rinviando alle conclusioni cui è giunta la Commissione di indagine nella Relazione finale, si propone lo scioglimento del Consiglio comunale di Tremestieri Etneo ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009 n. 94, in quanto misura idonea, da un lato a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'Ente locale e, dall'altro a scongiurare ogni ulteriore forma di permeabilità dallo stesso rispetto all'influenza delle consorterie criminali di stampo mafioso.

Quanto sopra rappresentato, pertanto, si rassegna per le conseguenziali valutazioni.

IL PREFETTO
(Librizzi)

25A02371

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 9 aprile 2025.

Aggiornamento dei «Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili», di cui al decreto 6 novembre 2023.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 e, in particolare, l'art. 4 che ha ridenominato il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 con il quale è stato nominato Ministro della transizione ecologica l'on. Gilberto Pichetto Fratin;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e in particolare l'art. 1, i cui commi 1126 e 1127, prevedono la predisposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e il Ministro dello sviluppo economico, di un «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP)», al fine di integrare le esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti sulla base di criteri e per categorie merceologiche;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei citati commi 1126 e 1127, ha approvato il «Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 102 del 3 maggio 2013, con il quale è stata approvata la revisione del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione», ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 107 dell'8 maggio 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 3 agosto 2023 recante «Approvazione del piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 2023» che abroga il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128»;

Visto il decreto Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 gennaio 2025, n. 26, di adozione dell'atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027;

Vista la direttiva n. 2019/904/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente»;

Visto in particolare l'art. 4, comma 4, del citato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196 che dispone l'adozione, da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di un apposito decreto per la definizione dei criteri ambientali minimi per i servizi di ristorazione con e senza l'installazione di macchine distributrici di alimenti, bevande e acqua, quale misura volta alla riduzione di prodotti in plastica monouso, in particolare di quelli elencati nell'allegato, parte A, per favorire l'impiego di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», in attuazione delle direttive n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto, in particolare l'art. 57, comma 2, del citato decreto legislativo n. 36 del 2023, a mente del quale «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole con-

trattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (...)»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 6 novembre 2023 recante «Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 282 del 2 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 17 maggio 2024 «Modifiche al decreto 6 novembre 2023, recante "Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2024;

Ritenuto opportuno procedere alla revisione dei criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili, definiti con il citato decreto ministeriale 6 novembre 2023, come modificato dal decreto ministeriale 17 maggio 2024:

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sono adottati i «criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili» di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Abrogazioni e norme finali

1. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 6 novembre 2023 recante «Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili», è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 17 maggio 2024, «Modifiche al decreto 6 novembre 2023, recante "Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili"», è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il presente decreto entra in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2025

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

ALLEGATO *1*

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER GLI AFFIDAMENTI RELATIVI AI SERVIZI DI RISTORO E ALLA DISTRIBUZIONE DI ACQUA DI RETE A FINI POTABILI

Sommario

1 PREMESSA
1.1 Approccio dei criteri ambientali minimi per il conseguimento degli obiettivi ambientali
1.2 Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti
1.3 Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova
2 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER I SERVIZI DI RISTORO CON L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI MACCHINE DISTRIBUTRICI DI ALIMENTI, BEVANDE ED ACQUA
2.1 Specifiche tecniche
2.1.1 Relazione di applicazione dei CAM
2.1.2 Distributori automatici di spremute
2.1.3 Distributori di acqua di rete
2.1.4 Distributori di acqua calda e bevande calde
2.1.5 Consumi energetici e *gas* refrigeranti
2.1.6 Imballaggi in plastica
2.2 Clausole contrattuali
2.2.1 Relazione di applicazione dei CAM
2.2.2 Tipologie e caratteristiche dei prodotti offerti
2.2.2.1 Bevande fredde
2.2.2.2 Bevande calde
2.2.2.3 Frutta e ortaggi
2.2.2.4 Insalate
2.2.2.5 Panini e prodotti da forno
2.2.2.6 Prodotti esotici
2.2.2.7 Merende (*snack*) a base di latte e latticini
2.2.2.8 Merende (*snack*) salate
2.2.2.9 Merende (*snack*) dolci
2.2.2.10 Uova
2.2.2.11 Prodotti privi di glutine e prodotti privi di lattosio
2.2.3 Raccolta degli imballaggi
2.2.4 Prevenzione degli sprechi alimentari
2.2.5 Manutenzione delle apparecchiature e riduzione dei consumi energetici
2.2.6 Comunicazione
2.3 Criteri premianti
2.3.1 Imballaggi in plastica
2.3.2 Riduzione degli imballaggi
2.3.3 Distanza di approvvigionamento dell'acqua minerale
2.3.4 Distanza di approvvigionamento dei prodotti biologici
2.3.4.1 *Sub* criterio «filiera corta»
2.3.4.2 *Sub* criterio «chilometro zero»
2.3.5 Misure di gestione etica ed ambientale
2.3.5.1 Adozione di misure di gestione ambientale
2.3.5.2 Adozione di specifiche misure per la gestione responsabile dal punto di vista etico e ambientale del servizio
2.3.6 Flotta dei veicoli utilizzati
2.3.7 *Report* di sostenibilità
3 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA GESTIONE DEL PUNTO DI RISTORO (SERVIZIO BAR)
3.1 Clausole contrattuali
3.1.1 Relazione di applicazione dei CAM
3.1.2 Requisiti di alimenti e bevande e dei relativi imballaggi
3.1.3 Prevenzione e gestione dei rifiuti

3.1.4 Prevenzione degli sprechi alimentari

3.1.5 Pulizie dei locali e delle altre superfici dure, lavaggio delle stoviglie e dei contenitori riutilizzabili

3.1.6 Efficienza energetica

3.1.7 Riduttori del flusso idrico

3.1.8 Arredi per punti ristoro

3.1.9 Comunicazione

3.2 Criteri premianti

3.2.1 Prodotti biologici a chilometro zero e filiera corta, prodotti biologici da breve distanza e filiera corta

3.2.2 Criteri di *ecodesign* delle apparecchiature

4 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI PANINI

4.1 Clausole contrattuali

4.1.1 Relazione di applicazione dei CAM

4.1.2 Requisiti dei prodotti

4.1.3 Prevenzione delle eccedenze e degli sprechi alimentari

4.1.4 Altre misure per la prevenzione e la gestione dei rifiuti

4.1.5 Pulizie dei locali, di altre superfici dure e lavaggio delle stoviglie e dei contenitori riutilizzabili.

4.1.6 Efficienza energetica

4.1.7 Arredi per punti ristoro

4.1.8 Comunicazione

4.2 Criteri premianti

4.2.1 Prodotti biologici a chilometro zero e filiera corta, prodotti biologici da breve distanza e filiera corta

4.2.2 Criteri di *ecodesign* delle apparecchiature

5 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA, L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI CASE DELL'ACQUA O PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PUNTI DI ACCESSO ALL'ACQUA DI RETE A FINI POTABILI

5.1 Specifiche tecniche

5.1.1 Distribuzione di acqua di rete mediante l'installazione di macchine distributrici di acqua trattata

5.2 Clausole contrattuali

5.2.1 Relazione di applicazione dei CAM

5.2.2 Acqua trattata: manutenzione delle apparecchiature

5.3 Criteri premianti

5.3.1 Veicoli utilizzati per le attività manutentive

1 PREMESSA

Questo documento è stato predisposto in attuazione dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 3 novembre 2021, n. 196, e nell'ambito di quanto previsto dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, approvato con decreto 3 agosto 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle imprese e del made in Italy.

Nel primo capitolo è fornito un quadro esplicativo generale. Nei capitoli successivi stabilisce i Criteri ambientali minimi (di seguito CAM) per:

1. l'affidamento dei servizi di ristoro con installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, di bevande fredde e merende (*snack*), di tipo a vetrina o a caduta;

2. gestione punti di ristoro (servizio bar);

3. servizio di preparazione e somministrazione di panini;

4. fornitura, installazione e la gestione di «case dell'acqua» e di punti di accesso all'acqua di rete a fini potabili.

L'applicazione di tali criteri è obbligatori, ai sensi dell'art. 57, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, di seguito «Codice» e sono da intendersi integrativi, per gli aspetti ambientali, rispetto ai requisiti tecnici o obblighi normativi, derivanti da regolamenti europei o norme nazionali, già vigenti per il settore. I soggetti obbligati all'applicazione dei CAM sono le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e i concessionari.

1.1 Approccio dei Criteri ambientali minimi per il conseguimento degli obiettivi ambientali

I Criteri ambientali minimi mirano a ridurre gli impatti ambientali lungo il ciclo di vita dei servizi di ristoro attraverso:

soluzioni e tecnologie che consentono di contribuire alla prevenzione dei rifiuti promuovendo l'efficienza nell'uso della materia, riducendo l'uso degli imballaggi, e gli impatti ambientali legati ai trasporti dei prodotti imballati, con un potenziale rilevante effetto moltiplicatore in quanto in grado di modificare determinate abitudini di consumo degli utenti;

un miglioramento delle caratteristiche ambientali dei prodotti offerti, con un accento posto alla presenza di prodotti freschi e assicurare una maggiore quota di prodotti biologici e provenienti dal commercio equo e solidale;

la promozione di criteri di *ecodesign* e dell'attuazione di misure ed azioni rilevanti ai fini della promozione di modelli di economia circolare e dell'efficientamento energetico.

Attraverso l'introduzione dei presenti Criteri ambientali minimi nella documentazione progettuale e di gara, le stazioni appaltanti hanno pertanto l'opportunità di:

prevenire la produzione dei rifiuti, favorendo soluzioni e tecnologie funzionali alla riduzione degli imballaggi;

promuovere un modello alimentare più rispettoso dell'ambiente, equo e sano;

ridurre gli impatti ambientali e climalteranti della logistica e favorire l'economia di prossimità;

contribuire al conseguimento di alcuni obiettivi dell'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile, tra cui l'obiettivo 12 «consumo e produzione responsabili» con particolare riferimento al *target* 12.3 «Riduzione degli sprechi alimentari» e 12.7 «Promuovere pratiche in materia di appalti pubblici che siano sostenibili», in accordo con le politiche e le priorità nazionali; obiettivo 13 «Lotta contro il cambiamento climatico»; 2.4 garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili; 11 «Città e comunità sostenibili»;

fornire un impulso allo sviluppo di modelli di economia circolare e attuare gli obiettivi indicati nella COM (2020) 381 «Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente».

I criteri mirati alla modifica del modello di produzione e consumo di alimenti e bevande sono in perfetta sintonia con gli assi portanti della citata COM (2020) 381, in quanto puntano a sostenere un modello produttivo a minor uso di agrofarmaci, a promuovere una riformulazione dei prodotti alimentari conformemente alle linee guida per regimi alimentari sani e sostenibili, ad aumentare la disponibilità e l'accessibilità economica di opzioni alimentari sane e sostenibili per ridurre l'impronta ambientale complessiva del sistema alimentare, a promuovere strategie di *marketing* tenendo conto delle necessità delle persone più vulnerabili, a ridurre gli imballaggi. Il criterio premiante che valorizza i prodotti biologici a chilometro zero e filiera corta supporta la diffusione di un modello agricolo e agroalimentare più conservativo e consente di prevenire gli impatti legati alla logistica.

1.2 Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti

Attraverso la definizione della documentazione di gara per l'affidamento del servizio di ristoro con o senza l'installazione automatica di distributori di alimenti, bevande e acqua, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, introducendo almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei Criteri ambientali minimi nella documentazione progettuale e di gara, così come previsto dall'art. 57, comma 2 del codice, possono svolgere una importante funzione sociale contribuendo alla salute, al benessere degli utenti e alla tutela dell'ambiente, ciò:

sostenendo, attraverso la leva della domanda pubblica ed il ruolo comunicativo che può avere questo canale distributivo, un modello agricolo e zootecnico più salubre e sostenibile, anche incoraggiando il settore agroindustriale a svolgere un ruolo sinergico con le politiche agroalimentari nazionali e comunitarie, che prevedono un incremento delle superfici agrarie coltivate con il metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) 2018/848 e della difesa integrata volontaria di cui alla legge 3 febbraio 2011, n. 4;

supportando le politiche mirate all'efficienza nell'uso delle risorse e alla prevenzione dei rifiuti, in sintonia anche, a titolo esemplificativo, con le disposizioni normative nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti, della direttiva (UE) 2018/852 sugli imballaggi ed i rifiuti da imballaggio, della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. A tal proposito ed, in particolare, l'art. 4, comma 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente» stabilisce quali «ulteriori misure volte alla riduzione di prodotti in plastica monouso…*omissis*…le stazioni appaltanti favoriscono l'impiego di pro-

dotti alternativi a quelli in plastica monouso anche mediante le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei Criteri ambientali minimi definiti nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione…*omissis*…per gli affidamenti pertinenti». A tali fini, la medesima norma dispone che entro il 14 gennaio 2023, il Ministro della transizione ecologica adotti con proprio decreto, dei «Criteri ambientali minimi per i servizi di ristorazione con e senza l'installazione di macchine distributrici di alimenti, bevande e acqua, nonché i Criteri ambientali minimi per l'organizzazione di eventi e produzioni cinematografiche e televisive».

Attraverso le specifiche categorie di appalti previste in questo documento e attraverso alcuni requisiti per le concessioni dei servizi di ristoro, le stazioni appaltanti possono contribuire a modificare determinate abitudini di consumo di prodotti alimentari ed acqua e, parallelamente, assecondare diverse esigenze o desideri nutrizionali, riducendo gli impatti ambientali associati a tale fattispecie di servizio, contribuendo anche a diffondere una cultura sul valore del cibo, sulla sana alimentazione, sui prodotti certificati nell'ambito della sostenibilità ambientale e sociale, nonché a favorire il consumo di acqua di rete, ciò anche in linea con le indicazioni della COM (2020) 98 «Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa più pulita e più competitiva», che intende sostenere «in modo rigoroso l'attuazione delle prescrizioni della direttiva sull'acqua potabile per fare in modo che l'acqua potabile sia accessibile nei luoghi pubblici, riducendo in questo modo sia la dipendenza dall'acqua in bottiglia sia i rifiuti di imballaggio».

Tra gli obiettivi dei presenti CAM vi è quello di facilitare e indirizzare in tale direzione il ruolo degli enti concedenti e, affinché tali indicazioni vadano a buon fine, è necessario porre attenzione alle prescrizioni che incidono sull'equilibrio economico-finanziario, ivi inclusa la quantificazione dell'importo dei canoni. Si precisa a tal riguardo come, nel nuovo sistema delle concessioni: *i)* sia divenuto obbligatorio effettuare una preliminare verifica di convenienza e fattibilità della concessione (art. 175, comma secondo, del codice) e *ii)* prima di assegnare il punteggio dell'offerta economica sia necessario verificare l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico e finanziario (art. 185, comma quinto del codice).

La documentazione di gara per i servizi di ristoro tramite l'installazione di distributori automatici di alimenti, bevande e acqua, dovrebbe inoltre evitare di orientare la competizione sulla valorizzazione dei minori prezzi dei prodotti destinati ad essere messi in vendita, ma ad altri elementi qualitativi, con particolare riguardo a quelli rilevanti dal punto di vista ambientale e sociale, specialmente laddove il concessionario si trovi nelle condizioni di dover essere competitivo, anche sotto il profilo economico, con altri esercenti locali e con altri canali distributivi. A tale riguardo si evidenzia invece l'utilità di favorire la diffusione di una politica dei prezzi di vendita all'utenza volta alla promozione di abitudini di consumo più responsabili dal punto di vista ambientale, anche legate all'utilizzo di contenitori di proprietà per il consumo di acqua e bevande, nonché al cibo deperibile, prossimo alla scadenza e ai prodotti certificati nell'ambito della sostenibilità. Ciò è perseguibile attraverso un'allocazione dei margini di profitto dei prodotti posti in vendita appositamente ponderata.

La stazione appaltante è inoltre tenuta a prevedere che le offerte possano essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi ove il servizio deve essere reso o ove i lavori debbono essere effettuati, o a seguito di consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ed è tenuta a fornire, nella documentazione di gara, le informazioni di dettaglio, tra cui eventualmente anche la planimetria degli edifici e dei locali, compresa l'ubicazione dei punti per allacciare i distributori ad acqua, ed elettricità, la redditività stimata in base al flusso stimato dei corrispettivi pagati dagli utenti, ed altri elementi utili a consentire la formulazione di un'adeguata offerta tecnica ed economica e comprendere un equilibrio economico-finanziario.

1.3 Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova

Per agevolare l'attività di verifica di conformità ai criteri ambientali, sono previsti degli adempimenti, i cui contenuti sono parte di una specifica «Relazione CAM» in cui sono riportate le informazioni, i metodi e la documentazione necessaria per accertare la conformità ai criteri, siano essi quelli obbligatori o quelli premianti eventualmente previsti dalla stazione appaltante.

La stazione appaltante verifica il rispetto dei criteri durante l'esecuzione contrattuale e gli impegni assunti dall'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta, collegando eventuali inadempimenti a sanzioni ovvero, se del caso, alla risoluzione del contratto.

Ogni richiamo a leggi, regolamenti e norme tecniche presente in questo documento presuppone che nei documenti di gara sia fatto il giusto riferimento all'ultima versione disponibile delle stesse o alle nuove leggi, regolamenti e norme che ad esse si sono sostituite ovvero che hanno integrato o modificato per i medesimi fini, alla data di pubblicazione del bando di gara.

Ai sensi dell'art. 87, comma 3 del codice e relativo allegato II.8 , riguardo a «Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro *on-line* dei certificati e costi del ciclo vita, laddove vengano richieste verifiche effettuate da un "Organismo di valutazione della conformità"», con questa dicitura si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA. Si precisa che gli Organismi di valutazione della conformità che rilasciano delle certificazioni, sono quelli accreditati a fronte delle norme serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ovvero a fronte delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065, 17021, 17024, 17029, mentre gli Organismi di valutazione di conformità che effettuano attività di ispezione relativa ai requisiti richiesti sono quelli accreditati a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Quando nelle verifiche dei criteri sono richiesti rapporti di prova ci si riferisce a rapporti rilasciati da laboratori, anche universitari, accreditati da un Organismo unico di accreditamento in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per eseguire le prove richiamate nei singoli criteri oppure notificati dal Ministero competente per l'attività di prova in riferimento al regolamento (UE) n. 305/2011 in accordo con le disposizioni, in ordine a tempi e modalità, riportate nella circolare prot. CSLLPP n. 983 in data 28 gennaio 2021. L'Ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano è Accredia.

2 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER I SERVIZI DI RISTORO CON L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI MACCHINE DISTRIBUTRICI DI ALIMENTI, BEVANDE ED ACQUA

2.1 Specifiche tecniche

Indicazioni alla stazione appaltante

I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi dell'art. 57, comma 2 del codice.

2.1.1 Relazione di applicazione dei CAM

L'offerente deve elaborare una relazione CAM in cui, per ogni specifica tecnica, di cui al presente documento descrive le scelte adottate e le verifiche di conformità, allegando la relativa documentazione.

2.1.2 Distributori automatici di spremute

Nei locali indicati nella documentazione di gara di edifici con un numero di utenti maggiore di mille, e ove non diversamente disposto dall'ente concedente nella documentazione di gara per motivazioni oggettive, devono essere installati distributori automatici di spremute. L'erogazione del bicchiere monouso deve prevedere il pagamento di un prezzo o extracosto pari a cinque centesimi di euro oltre al prezzo della bevanda qualora il distributore sia dotato di sensore per il rilevamento della tazza riutilizzabile. In caso di inserimento della tazza riutilizzabile non verrà erogato il bicchiere né addebitato l'importo. Tali sensori devono essere sempre installati nei distributori nuovi di fabbrica.

Verifica: l'offerente, nella relazione CAM, riporta e descrive la documentazione utile alla verifica di conformità al criterio.

2.1.3 Distributori di acqua di rete

Indicazioni alla stazione appaltante

La stazione appaltante è tenuta a distribuire acqua di rete a fini potabili attraverso gare per la realizzazione di punti di accesso alla rete idrica per l'erogazione diretta di acqua di rete a fini potabili o attraverso gare per l'installazione di macchine distributrici di acqua trattata, tranne nel caso in cui non sia possibile, per motivazioni tecniche, garantire l'erogazione di acqua di rete, in quanto l'acqua di rete non è potabile o è oggetto di ordinanze restrittive per motivi di sicurezza.

La scelta del sistema di pagamento è rimessa alla stazione appaltante stessa.

Laddove gli edifici non siano già dotati di punti per l'erogazione diretta di acqua di rete potabile, devono essere installati distributori di acqua di rete trattata. Tali apparecchiature, dotate di sistemi di trattamento dell'acqua in accordo con quanto previsto dal decreto del Ministero della salute 7 febbraio 2012, n. 25 e, quando installati presso le mense, anche con il regolamento (CE) n. 852/2004, potranno essere messe a disposizione tramite il pagamento di un canone a carico della stazione appaltante oppure tramite il pagamento della consumazione da parte dell'utente.

Verifica: l'offerente, nella relazione CAM, riporta e descrive la documentazione utile alla verifica di conformità al criterio.

2.1.4 Distributori di acqua calda e bevande calde

I distributori che erogano caffè e bevande calde solubili, ove tecnicamente possibile, devono essere direttamente allacciati alla rete idrica e dotati di sistemi di trattamento dell'acqua in accordo con quanto previsto

dal citato decreto del Ministero della salute 7 febbraio 2012, n. 25. Le caldaie di riscaldamento dell'acqua devono essere in acciaio *inox* o in altri materiali che garantiscano la conformità al regolamento (CE) n. 1935/2004 del 27 ottobre 2004.

I distributori devono avere il macinacaffè incorporato, per erogare caffè espresso senza necessità di cialde o capsule. Solo qualora gli spazi non consentano di installare distributori con tale specifica tecnica o i ridotti consumi previsti non consentano di garantire la qualità del caffè in chicchi, è consentito l'uso dei monoporzionati.

Il distributore deve essere dotato di doppia campana per consentire di offrire due miscele diverse, a meno che, per esigenze di spazio o per gli scarsi consumi stimati, sia necessario installare modelli di macchine di minori dimensioni, prive di doppia campana.

Il distributore non deve erogare automaticamente zucchero ma consentire all'utente di aggiungerlo solo impostando un apposito selettore tramite il quale la quantità massima di zucchero erogabile per ciascuna bevanda deve essere di quattro grammi.

L'erogazione del bicchiere monouso deve prevedere il pagamento di un prezzo o extracosto pari a cinque centesimi di euro oltre al prezzo della bevanda qualora il distributore sia dotato di sensore per il rilevamento della tazza riutilizzabile. In caso di inserimento della tazza riutilizzabile non verrà erogato il bicchiere né addebitato l'importo. Tali sensori devono essere sempre installati nei distributori nuovi di fabbrica.

Verifica: l'offerente, nella relazione CAM, deve riportare e descrivere la documentazione utile alla verifica di conformità al criterio, per esempio indica la denominazione o la ragione sociale del produttore dell'apparecchio, il codice identificativo e le relative schede tecniche. Il rispetto di tutti i requisiti è verificato in sede di esecuzione contrattuale. In caso di assenza dei mezzi di verifica sopra riportati, il direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di far sottoporre a *test* uno o più articoli della fornitura, con costi a carico dell'esecutore del servizio. A carico del medesimo permane l'obbligo di sostituire le forniture che dovessero risultare difformi.

2.1.5 Consumi energetici e gas refrigeranti

Ove vengano forniti distributori nuovi di fabbrica, questi devono appartenere alla classe di efficienza energetica migliore disponibile sul mercato o nelle due immediatamente inferiori, valutata secondo il regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione dell'11 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta.

Per i distributori di bevande calde e fredde, l'efficienza energetica deve essere valutata secondo il Protocollo industriale EVA-EMP 3.1b, fino all'entrata in vigore regolamenti delegati comunitari o altri analoghi *standard* tecnici disciplinanti metodiche per rilevare i consumi energetici di tale categoria di macchine.

Qualora i distributori nuovi di fabbrica forniti, abbiano funzione refrigerante, essi devono contenere *gas* refrigeranti con potenziale di GWP inferiore o uguale a 9 (4 a decorrere dal 1° gennaio 2026) e, ove reperibili nel mercato di riferimento, tali *gas* refrigeranti sono *gas* naturali, quali anidride carbonica (CO2), ammoniaca (NH3) e idrocarburi (HC, quali propano, propilene).

Ove vengano forniti forni a microonde nuovi di fabbrica o altre apparecchiature nuove ricadenti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1369/2017, dotate pertanto di etichettatura energetica, devono appartenere alla più elevata classe di efficienza energetica disponibile sul mercato o a quella immediatamente inferiore per la rispettiva categoria di apparecchio.

Verifica: l'offerente, nella relazione CAM, deve riportare e descrivere la documentazione utile alla verifica di conformità al criterio. La relazione include copia dell'etichettatura energetica e scheda tecnica o altra documentazione tecnica da cui da cui si possa evincere la conformità alle caratteristiche ambientali previste nel criterio. In fase di consegna un'ulteriore verifica sarà eseguita attraverso la consultazione del *database* EPREL - Banca dati europea dei prodotti per l'etichettatura energetica (https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrigeratingappliancesdirectsalesfunction) per le apparecchiature distributrici di alimenti e bevande.

In relazione ai distributori con funzione refrigerante, la conformità riguardo al potenziale di GWP dei *gas* utilizzati, deve essere dimostrata tramite una nota tecnica o altra documentazione tecnica del fabbricante che riporti il nome del *gas* refrigerante utilizzato con relativo GWP (allegati I e II del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui *gas* fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006). In caso di utilizzo di una miscela di *gas* refrigeranti è necessario indicare il nome dei singoli *gas* refrigeranti, la composizione della miscela dei *gas* utilizzati con i GWP delle singole sostanze e la relativa somma, quest'ultima calcolata secondo quanto indicato all'allegato IV del regolamento (UE) n. 517/2014.

2.1.6 Imballaggi in plastica

Le bottiglie e le vaschette in plastica utilizzate per i prodotti offerti, devono contenere almeno il 25% di materiale riciclato.

Verifica: l'offerente fornisce la certificazione di prodotto idonea ad attestare l'utilizzo di materiale riciclato (ad esempio plastica seconda vita, ReMade in Italy).

2.2 Clausole contrattuali

Indicazioni alla stazione appaltante

I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi dell'art. 57, comma 2 del codice.

2.2.1 Relazione di applicazione dei CAM

L'aggiudicatario deve elaborare una relazione CAM in cui, per ogni clausola contrattuale di cui al presente capitolo descrive le scelte adottate e le verifiche di conformità, allegando la relativa documentazione. Nella relazione CAM, sono riportate le informazioni utili alla verifica di conformità ai criteri seguenti con la relativa documentazione a comprova.

2.2.2 Tipologie e caratteristiche dei prodotti offerti

2.2.2.1 Bevande fredde

L'acqua minerale in vendita deve essere imballata in formati di capacità non inferiore ai 50 cl..

Per le altre bevande, ad esempio, i nettari di frutta, tè freddo, bibite, almeno un prodotto deve essere privo di edulcoranti aggiunti, almeno un prodotto deve avere contenuto massimo di zuccheri aggiunti pari a 2,5 gr./100 ml e almeno un prodotto deve essere biologico, quindi per un totale di almeno tre prodotti offerti.

Due o più di tali specifiche (privo di edulcoranti aggiunti, contenuto massimo di zuccheri aggiunti pari a 2,5 gr./100 ml e biologico), possono essere considerate cumulativamente in un unico prodotto tra quelli offerti.

Per quanto riguarda i prodotti biologici, se questi sono a base di frutta tropicale, in alternativa all'essere biologico, il prodotto può provenire da commercio equo e solidale, in possesso di specifica certificazione o logo che attesti l'adesione del produttore ad una *multistakeholder* iniziative quali il *Fairtrade labelling organizations* (FLO-cert), il *World fair trade organization* (WFTO) o equivalenti).

2.2.2.2 Bevande calde

Nei distributori di caffè a doppia campana, una delle due miscele di caffè deve essere biologica o proveniente da commercio equo e solidale, in possesso di specifica certificazione o logo che attesti l'adesione del produttore ad una iniziativa *multistakeholder* iniziative quali il *Fairtrade labelling organizations* (FLO-cert), il *World fair trade organization* (WFTO) o equivalenti o certificata DTP 114.

Dal primo di gennaio 2025 tutti i granulati solubili, incluse le preparazioni per le bevande a base di thè e a base di cacao, devono avere un contenuto massimo di zuccheri di 6 grammi per 100 ml. di prodotto erogato.

Se sono presenti più prodotti a base di cacao, almeno uno di questi, in alternativa ad avere un contenuto massimo di zuccheri di 6 grammi per 100 ml. di prodotto erogato, può essere biologico o proveniente da commercio equo e solidale nell'ambito di uno schema di certificazione riconosciuto o di una *multistakeholder* iniziative quale il *Fairtrade Labelling Organizations*, il *World fair trade organization* o equivalenti oppure sono in possesso di una certificazione riconosciuta dalla Commissione europea che ne garantisca la sostenibilità ambientale, inclusa l'origine non da terreni ad alta biodiversità e ad elevate scorte di carbonio, così come definiti dall'art. 29 della direttiva (UE) n. 2018/2001(1), riferita ai prodotti alimentari o, nel caso della cioccolata, di una certificazione che garantisca la tracciabilità dei prodotti secondo lo *standard* internazionale ISO 34101 sul cacao sostenibile.

2.2.2.3 Frutta e ortaggi

Se presenti frutta o ortaggi, questi devono essere freschi di stagione di IV gamma, provengono da coltivazioni italiane o di nazioni europee, e biologici per almeno il 30%, durante ciascun quadrimestre. Tale percentuale può essere soddisfatta facendo riferimento al periodo di somministrazione (pertanto, ad esempio, somministrando frutta ed eventuali ortaggi biologici ciclicamente per un mese su quattro, o per 4,5 settimane su 18 etc.).

---

(1) https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/biofuels/voluntary-schemes_en?redir=1

La frutta tropicale deve essere biologica oppure proveniente da commercio equo e solidale in possesso di specifica certificazione o logo che attesti l'adesione del produttore ad una *multistakeholder* iniziative quali il *Fairtrade labelling organizations* (FLO-cert), il *World fair trade organization* (WFTO) o equivalenti.

Nelle macchine distributrici automatiche refrigerate deve essere messa a disposizione anche frutta imballata priva di zuccheri aggiunti (es. frutta essiccata e denocciolata, macedonie di frutta etc.) e frutta secca proveniente da coltivazioni italiane o da coltivazioni di nazioni europee.

2.2.2.4 Insalate

Se presenti insalate, tra queste, almeno un tipo tra quelle disponibili, deve essere biologica.

Se presenti, in particolare, insalate contenenti cereali, almeno un tipo tra quelle disponibili deve essere biologica oppure i cereali in essa contenuti devono essere integrali.

2.2.2.5 Panini e prodotti da forno

Indicazioni alla stazione appaltante

Questo tipo di servizio richiede la presenza quotidiana dell'operatore sulla macchina. Pertanto, si può richiedere solo per una utenza minima di cinquecento persone.

Se presenti panini e altri prodotti da forno (p.es focacce, tramezzini, *ecc)*, questi devono essere freschi, senza conservanti e realizzati con pane privo di grassi.

Il pane e, se presenti, altri prodotti da forno quali tramezzini, focacce, pizzette e similari, devono essere realizzati con le seguenti farine o una combinazione di esse: farine di grano di tipo 0, 1, 2 e integrali, o farine di grano duro, cereali misti, farro, segale.

Almeno un prodotto su tre deve essere biologico o con i principali ingredienti biologici (ad esempio la farina).

2.2.2.6 Prodotti esotici

Se presenti (ananas, banane, zucchero di canna), questi devono essere biologici oppure provenienti da commercio equo e solidale nell'ambito di uno schema di certificazione riconosciuto o di una *multistakeholder* iniziative quale il *Fairtrade Labelling Organizations*, il *World fair trade organization* o equivalenti oppure sono in possesso di una certificazione riconosciuta dalla Commissione europea che ne garantisca la sostenibilità ambientale, inclusa l'origine non da terreni ad alta biodiversità e ad elevate scorte di carbonio, così come definiti dall'art. 29 della direttiva (UE) n. 2018/2001(2), riferita ai prodotti alimentari o, nel caso della cioccolata, di una certificazione che garantisca la tracciabilità dei prodotti secondo lo *standard* internazionale ISO 34101 sul cacao sostenibile.

2.2.2.7 Merende (snack) a base di latte e latticini

Se presenti formaggi o latticini, almeno un prodotto deve essere biologico oppure a marchio di qualità DOP o «di montagna» in conformità al regolamento (UE) n. 1151/2012 e al regolamento (UE) n. 665/2014.

2.2.2.8 Merende (snack) salate

Le merende o *snack* salati, se presenti, possono contenere, tra i grassi utilizzati,olio extravergine di oliva, olio di girasole, olio di vinacciolo. Sono ammessi altri oli e grassi vegetali, inclusi i loro derivati, se in possesso di certificazioni di sostenibilità quali: ISCC *plus* (*International Sustainability and Carbon Certification*), DTP 112 di CSQA, tavola rotonda sull'olio di palma sostenibile (RSPO), gruppo per l'innovazione nel settore dell'olio di palma (POIG), tavola rotonda per la soia responsabile (RTRS), protocollo di garanzia di sostenibilità della soia (SSAP), pro-terra nonché condimenti spalmabili a base di tali oli e grassi certificati.

Almeno un prodotto su tre deve essere biologico.

Almeno un prodotto su tre deve essere a basso (0,12 g di sodio per 100 *g)* o bassissimo (0,04 g di sodio per 100 *g)* contenuto di sodio con riferimento ai limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

Almeno un prodotto su tre deve essere a basso contenuto di grassi o senza grassi, con riferimento ai limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

Due o più di tali specifiche (biologico, a basso o bassissimo contenuto di sodio e a basso contenuto di grassi o senza grassi) possono essere considerate cumulativamente in un unico prodotto tra quelli offerti.

2.2.2.9 Merende (snack) dolci

a) Prodotti da forno: almeno un prodotto su tre deve essere biologico; almeno un prodotto deve essere a ridotto contenuto di zuccheri, ossia meno di 5 grammi di zucchero su 100 grammi di prodotto, ai sensi del regolamento n. 1924/2006; almeno un prodotto deve essere a ridotto contenuto di grassi, vale a dire meno di 3 grammi di grassi ogni 100 grammi di prodotto. Due o più di tali specifiche (biologico, a basso o bassissimo contenuto di sodio e a basso contenuto di grassi o senza grassi) possono essere considerate cumulativamente in un unico prodotto tra quelli offerti.

I grassi consentiti sono burro, burro di cacao, olio extravergine di oliva, olio di girasole, olio di vinacciolo. Sono ammessi altri oli e grassi vegetali, inclusi i loro derivati, se in possesso di certificazioni di sostenibilità quali: ISCC *plus* (*International Sustainability and Carbon Certification*), DTP 112 di CSQA, tavola rotonda sull'olio di palma sostenibile (RSPO), gruppo per l'innovazione nel settore dell'olio di palma (POIG), tavola rotonda per la soia responsabile (RTRS), protocollo di garanzia di sostenibilità della soia (SSAP), pro-terra nonché condimenti spalmabili a base di tali oli e grassi certificati.

b) Tavolette di cioccolato: Le tavolette di cioccolato, se presenti, devono avere una concentrazione di cacao almeno pari al 50%. Il cacao deve essere biologico oppure proveniente da commercio equo e solidale, in possesso di specifica certificazione o logo che attesti l'adesione del produttore ad una iniziativa *multistakeholder* iniziative quali il *Fairtrade labelling organizations* (FLO-cert), il *World fair trade organization* (WFTO).»

2.2.2.10 Uova

Indicazioni alla stazione appaltante

Per ridurre gli impatti ambientali dovuti al sistema di allevamento delle galline, sarebbe auspicabile approvvigionarsi solo di prodotti con uova biologiche o da allevamento all'aperto (categoria 1) e solo secondariamente da allevamento a terra in capannoni (categoria 2).

Le uova, sia quelle pastorizzate liquide che quelle con guscio, utilizzate all'interno delle pietanze, nei panini e altri prodotti da forno, escluse le merende/*snack*, devono avere un codice di allevamento tra i seguenti: «0 - Allevamento biologico» oppure «1 - Allevamento di galline all'aperto», oppure «2 - Allevamento a terra».

Sono escluse le uova con codice di allevamento «3 - Allevamento nelle gabbie».

2.2.2.11 Prodotti privi di glutine e prodotti privi di lattosio

Devono essere messi a disposizione prodotti privi di glutine e prodotti privi di lattosio.

Le informazioni devono essere segnalate con apposita etichetta/marchio distintivo oppure consultabili sul sito *internet* dell'impresa di gestione del distributore automatico con indicazione sulla macchina di QR-*code* o indirizzo *internet*, per facilitare la corretta selezione degli alimenti più appropriati per l'utenza.

2.2.3 Raccolta degli imballaggi

Indicazioni alla stazione appaltante

Si richiama qui il rispetto di quanto previsto dai CAM per l'affidamento dei servizi di pulizia di edifici (approvato con decreto ministeriale n. 51 del 29 gennaio 2021, in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 42 del 19 febbraio 2021), in cui la clausola contrattuale *sub* C, *c)*, n. 6 sulla gestione dei rifiuti, prevede che i rifiuti urbani prodotti nell'edificio, devono essere conferiti secondo le modalità di conferimento stabilite dal comune della struttura servita o, nel caso di trasporto su ferrovia o via mare e assimilati, secondo le modalità di raccolta stabilite dal comune in cui detti rifiuti dovranno essere conferiti».

Per consentire, quindi, un corretto recupero dei diversi materiali, è opportuno che gli enti prevedano la collocazione, presso le macchine distributrici di alimenti e bevande, di contenitori per la raccolta differenziata con caratteristiche conformi alla norma tecnica UNI 11686 «*Waste visual elements*», con istruzioni chiare riguardo ai materiali da conferirvi, tenendo conto delle tipologie di prodotti ed imballaggi presenti nel distributore e delle istruzioni sulla suddivisione ed il conferimento dei rifiuti impartite a livello territoriale.

La stazione appaltante dovrebbe anche fare le opportune scelte in relazione ai diversi materiali usati durante l'esecuzione del servizio per aumentare e migliorare la raccolta differenziata. Ad esempio, se per i distributori vengono usati i bicchieri di carta, deve essere collocato un contenitore per la carta e così via per i diversi materiali usati per gli imballaggi dei prodotti presenti nel distributore. Il mescolatore potrà essere in plastica biodegradabile e compostabile o in legno e quindi va previsto il corrispondente contenitore. Per altri imballaggi in plastica tradizionale, prevedere appositi contenitori. Deve quindi essere fatta opportuna analisi della situazione per

(2) https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/biofuels/voluntary-schemes_en?redir=1

razionalizzare la presenza dei contenitori in relazione ai prodotti e imballaggi presenti nei distributori e rendere la raccolta più semplice e coerente con i rifiuti realmente producibili nell'ambito del servizio di ristoro.

A tutto questo si può aggiungere un sistema di raccolta monomateriale organizzato dal fornitore del servizio che può riguardare alcune precise tipologie di imballaggio.

Al momento è noto il sistema RiVending per gli imballaggi in PS (bicchierini in plastica) e PET (bottiglie in plastica), ma si richiede alla stazione appaltante di indagare la possibilità di adottare sistemi simili anche per altre tipologie di materiale, al fine di destinare in modo certo la raccolta al recupero monomateriale di qualità.

La fattibilità di tali sistemi di raccolta deve essere promossa e valutata insieme agli enti preposti per la raccolta dei rifiuti e ai consorzi competenti. Nel caso che la stazione appaltante verificasse l'impossibilità di attivare tali sistemi di raccolta monomateriale, tale criterio non va utilizzato o va utilizzato solo per i materiali per i quali tali sistemi sono attivabili.

È, quindi, particolarmente importante applicare opportunamente e coerentemente i criteri di cui ai CAM per l'affidamento dei servizi di pulizia di edifici e i presenti CAM per l'affidamento dei servizi di ristoro, affinché la raccolta e la corretta destinazione dei rifiuti prodotti sia la massina possibile, distinguendo tra gli adempimenti a carico dei differenti gestori dei due servizi.

Deve essere applicato un sistema di raccolta, preferibilmente monomateriale, per il miglior recupero e riciclo dei seguenti imballaggi, qualora presenti:

1. bicchieri in PS (polistirene) e bottiglie in PET (polietilene tereftalato), da conferire negli appositi contenitori o, se attivata una modalità di raccolta monomateriale, nei contenitori messi a disposizione dal gestore del servizio;

2. imballaggi compostabili da conferire nei contenitori monomateriale della raccolta dei rifiuti organici;

3. imballaggi in carta;

4. imballaggi in alluminio, da conferire nei contenitori dedicati in funzione del modello di raccolta esistente a livello locale.

Verifica: la relazione CAM deve riportare la documentazione utile alla verifica di conformità al criterio e descrivere le modalità del servizio.

2.2.4 Prevenzione degli sprechi alimentari

Devono essere adottate apposite misure per prevenire gli sprechi alimentari. In caso di rischio di sprechi e tenendo conto del *trend* di consumo che emerge dal monitoraggio dei dati di vendita, i prodotti, sulla base di un progetto da condividere con il direttore dell'esecuzione del contratto, sono donati entro la scadenza della «*Shelf-life*» ossia il «termine minimo di conservazione del prodotto» ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero ai soggetti indicati nell'art. 13 della legge 19 agosto 2016, n. 166 che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari ed è gestito in modo tale da evitare lo sviluppo e la contaminazione microbica fino al momento del consumo, ottimizzando la logistica con le soluzioni più appropriate al contesto locale, quali ad esempio, il recupero delle eccedenze da parte di associazioni, organizzazioni, banchi alimentari presenti nelle immediate vicinanze, i trasporti a pieno carico, etc.

Verifica: il concessionario deve dimostrare, al responsabile dell'esecuzione del contratto, le modalità di gestione dell'invenduto attraverso accordi con organizzazioni non lucrative di utilità sociale, presentando, a cadenza annuale, un rapporto elaborato anche sulla base delle informazioni ricevute dall'organizzazione non lucrativa di utilità sociale scelta per la donazione.

2.2.5 Manutenzione delle apparecchiature e riduzione dei consumi energetici

Entro trenta giorni dalla decorrenza contrattuale e, successivamente, a cadenza annuale, deve essere trasmesso, al responsabile dell'esecuzione del contratto, il calendario delle specifiche attività di manutenzione e pulizia programmate sulle apparecchiature installate e gestite nell'ambito del servizio (ad esempio, le operazioni di pulizia delle serpentine dei condensatori; il settaggio delle temperature; la sostituzione dei filtri delle apparecchiature microfiltranti etc.), coerente con le indicazioni fornite nei manuali tecnici di istruzioni per l'uso e la manutenzione del fabbricante.

Le operazioni di pulizia devono essere opportunamente concordate tenendo conto delle esigenze correlate al numero di utenti.

I manuali tecnici di istruzioni per l'uso e la manutenzione del fabbricante devono essere trasmessi unitamente alla comunicazione della prima programmazione delle attività di manutenzione. In un registro devono essere annotate e descritte le operazioni di manutenzione e pulizia eseguite che deve essere esibito su richiesta del responsabile dell'esecuzione del contratto o di altro responsabile indicato dalla stazione appaltante, al fine di monitorare l'effettiva esecuzione delle attività manutentive e di pulizia nelle giornate indicate nel programma, su base campionaria.

Le attività manutentive delle «case dell'acqua» e delle apparecchiature distributrici di acqua di rete trattata (esempio, microfiltrata), devono essere eseguite anche tenendo conto del Piano di sicurezza per gli impianti di trattamento dell'acqua al punto d'uso specifico, che deve essere elaborato tenendo conto della linea guida di pari oggetto, redatta per conto delle principali associazioni di categoria settoriali(3) e del manuale di corretta prassi igienica per la distribuzione di acqua affinata, refrigerata e/o gasata da unità distributive automatiche aperte al pubblico (MCDA), redatto da Aqua Italia e Utilitalia, validato dall'ISS e dal Ministero della salute.

Per la manutenzione dei distributori automatici si deve essere fatto riferimento al manuale di corretta prassi igienica per la distribuzione automatica di alimenti e bevande di Confida, edizione 2018 validato dal Ministero della salute sulla base del regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari. A maggiore tutela del servizio verso i consumatori, il gestore si dota di certificazione «TQS *Vending*».

Le bevande fredde erogate tramite distributori automatici allacciati alla rete idrica devono essere sottoposte ad analisi batteriologiche almeno a cadenza semestrale a carico del concessionario. L'acqua trattata deve essere sottoposta alle analisi previste nel citato manuale di corretta prassi igienica, a cadenza almeno annuale. I risultati di tali analisi sono inviati al direttore dell'esecuzione del contratto e resi disponibili all'utenza. In una apposita segnaletica è riportata la data delle manutenzioni effettuate.

Entro trenta giorni dalla decorrenza contrattuale deve essere altresì inviato, al direttore dell'esecuzione del contratto, un «Piano per la riduzione dei consumi energetici», che indichi, sulla base della rilevazione delle pratiche di consumo degli utenti e delle tipologie di prodotti presenti in ciascun distributore, le modalità operative da impostare (ad esempio la modalità *stand-by* tenendo conto delle fasce reali di utilizzo delle macchine, le temperature specifiche per categoria alimentari) in ciascun distributore al fine di garantire contestualmente la riduzione dei consumi energetici e le adeguate condizioni igienico sanitarie dei prodotti ivi contenuti. Il gestore deve applicare le misure previste dal piano.

Verifica: presentazione del calendario delle attività di manutenzione e pulizia programmate, del piano per la riduzione dei consumi energetici e dei monitoraggi eseguiti. Il direttore dell'esecuzione del contratto controlla l'esecuzione delle attività manutentive e di pulizia programmate e dei monitoraggi sui consumi energetici con sopralluoghi durante lo svolgimento dei medesimi e si riserva di prendere visione del registro delle attività di pulizia e manutenzione. Certificazione TQS *Vending* rilasciata da un organismo di valutazione della conformità.

2.2.6 Comunicazione

L'esecutore del servizio:

deve fornire indicazioni per l'utenza sui materiali con cui sono realizzati gli imballaggi, nonché i mescolatori e le posate per il consumo dei prodotti presenti nel distributore, per consentire un corretto conferimento nel contenitore di destinazione;

in ciascuna apparecchiatura collegata alla rete idrica, ivi incluso nei distributori automatici di spremute, deve fornire idoneo avviso all'utenza del fatto che la medesima non eroga automaticamente il bicchiere monouso se si inserisce un bicchiere o tazza riutilizzabile e comunica che questa misura ed il prezzo applicato al bicchiere monouso, sono previsti ai fini della prevenzione dei rifiuti nonché degli impatti ambientali connessi alla produzione e al trasporto dei prodotti monouso;

deve elencare i principali criteri ambientali (o sociali) applicati che derivano dall'attuazione delle specifiche tecniche, delle clausole contrattuali ed eventualmente dei criteri premianti dei CAM;

deve rendere evidente ai consumatori le caratteristiche dei prodotti destinati ai soggetti con diverse fattispecie di restrizioni dietetiche;

deve rendere riconoscibili da parte del consumatore i prodotti biologici, così come quelli provenienti dal commercio equo e solidale, anche, ad esempio, collocandoli in spazi dedicati segnalati nel distributore;

in caso di servizio reso con macchine collegate alla rete idrica per l'erogazione di bevande, nettari di frutta e/o acqua trattata, deve rendere disponibile direttamente sugli erogatori (per esempio con l'apposizione di infografiche con QR *code* o cartellino di manutenzione) le informazioni

(3) http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1187_listaFile_itemName_28_file.pdf e R. Colagrossi, G. Temporelli, "Piano di sicurezza per gli impianti di trattamento dell'acqua al punto d'uso", per conto di AIAQ, ANIMA, AMITAP, AQUAItalia, Wi.

relative alla qualità dell'acqua e alla frequenza e risultati delle analisi effettuate come descritto al criterio «2.2.5 Manutenzione delle apparecchiature e riduzione dei consumi energetici»;

deve esporre le informazioni relative ai prodotti con minor contenuto di zucchero, sodio, grassi anche all'esterno dell'apparecchiatura, per facilitare la corretta selezione degli alimenti più appropriati per l'utenza.

I contenuti, modalità e tipologie della comunicazione sono condivisi e concordati con direttore dell'esecuzione del contratto.

Verifica: la relazione CAM deve riportare e descrivere la documentazione utile alla verifica di conformità ai punti sopra descritti.

2.3 Criteri premianti

Indicazioni alla stazione appaltante

Qualora la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, tiene in considerazione uno o più dei criteri premianti di questo capitolo, secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 2 del codice, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile. La scelta di quali e quanti criteri premianti utilizzare dipende da vari fattori quali le priorità stabilite dalla stazione appaltante stessa, il valore dell'appalto e i risultati attesi.

2.3.1 Imballaggi in plastica

È attribuito un punteggio tecnico premiante all'operatore economico che si impegna a mettere a disposizione bottiglie e vaschette in plastica, utilizzate per i prodotti offerti, che contengano almeno il 40% di materiale riciclato.

Verifica: l'offerente, fornisce la certificazione di prodotto idonea ad attestare l'utilizzo di materiale riciclato (ad esempio plastica seconda vita, ReMade in Italy).

2.3.2 Riduzione degli imballaggi

È attribuito un punteggio tecnico premiante all'operatore economico che si impegna a mettere a disposizione esclusivamente acqua e bevande prive di imballaggi, attraverso l'installazione di distributori automatici allacciati alla rete idrica. Tali macchine dispongono di soluzioni tecnologiche per garantire la sicurezza in merito alla contaminazione da microrganismi anche al punto di erogazione. Le operazioni di pulizia dovranno avvenire con una frequenza idonea rispetto all'obiettivo di favorirne l'utilizzo da parte dell'utenza.

Verifica: l'offerente presenta la documentazione tecnica a comprova del rispetto del criterio, per esempio indica la denominazione o la ragione sociale del produttore dell'apparecchio, il codice identificativo e le relative schede tecniche. Il rispetto di tutti i requisiti è verificato in sede di esecuzione contrattuale. In caso di assenza dei mezzi di verifica sopra riportati, il direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di far sottoporre a test uno o più articoli della fornitura, con costi a carico dell'esecutore del servizio. A carico del medesimo permane l'obbligo di sostituire le forniture che dovessero risultare difformi.

2.3.3 Distanza di approvvigionamento dell'acqua minerale

È attribuito un punteggio tecnico premiante all'operatore economico che si impegna a mettere a disposizione acqua minerale la cui sorgente e luogo di imbottigliamento siano situati nella regione ove si trova il luogo di vendita o comunque non più lontano di 300 km.

Verifica: l'offerente presenta la documentazione tecnica a comprova del rispetto del criterio.

2.3.4 Distanza di approvvigionamento dei prodotti biologici

Indicazioni alla stazione appaltante

I prodotti agricoli e alimentari biologici a «chilometro zero» e «filiera corta» sono i prodotti agricoli e alimentari biologici in possesso dei requisiti previsti all'art. 2, comma 1, lettera *a)* e lettera *b)* della legge 17 maggio 2022, n. 61 «Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta»:

a) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, compresa l'acquacoltura, di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e i prodotti alimentari di cui all'art. 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione di cui al comma 1 dell'art. 130 del codice e i prodotti freschi della pesca in mare e della pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione come definito ai sensi del citato comma 1 dell'art. 130 del codice, catturati da imbarcazioni iscritte nei registri degli uffici marittimi delle capitanerie di porto competenti per i punti di sbarco, e da imprenditori ittici iscritti nei registri delle licenze di pesca tenuti presso le province competenti;

b) prodotti agricoli e alimentari nazionali provenienti da filiera corta: i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale. Le cooperative e i loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non sono considerati intermediari.

2.3.4.1 Sub criterio «filiera corta»

È attribuito un punteggio tecnico premiante all'offerente che dimostri il proprio impegno a fornire esclusivamente prodotti biologici da «filiera corta» per almeno una delle categorie di prodotti elencate nel criterio «2.2.2 Tipologie e caratteristiche dei prodotti».

Il punteggio è attribuito in proporzione al maggior numero di categorie di prodotti biologici da filiera corta offerti.

Per quanto riguarda i prodotti realizzati con più ingredienti, si fa riferimento all'ingrediente, vale a dire la materia agricola primaria, più rappresentativo in termini di peso.

2.3.4.2 Sub criterio «chilometro zero»

È attribuito un punteggio tecnico premiante ulteriore o comunque maggiore rispetto al subcriterio «filiera corta» all'offerente che dimostri il proprio impegno a fornire esclusivamente prodotti biologici da chilometro zero per almeno una delle categorie di prodotti elencate nel criterio «2.2.2 Tipologie e caratteristiche dei prodotti».

Il punteggio è attribuito in proporzione al maggior numero di categorie di prodotti biologici da km 0 offerti.

Per quanto riguarda i prodotti realizzati con più ingredienti, si fa riferimento all'ingrediente, vale a dire la materia agricola primaria, più rappresentativo in termini di peso.

Verifica: l'offerente presenta una dichiarazione di impegno al rispetto del criterio che riporti le informazioni idonee alla verifica del rispetto del criterio, insieme all'elenco dei prodotti certificati biologici forniti.

La conformità a tali requisiti è verificata in sede di esecuzione contrattuale sia sulla base delle fatture o dei documenti di trasporto, sia con eventuali sopralluoghi *in situ*. In sede di esecuzione del contratto sono richieste le fatture o i documenti di trasporto.

2.3.5 Misure di gestione etica ed ambientale

2.3.5.1 Adozione di misure di gestione ambientale

Indicazioni alla stazione appaltante

Questo criterio è pensato per premiare le imprese che si dotano di un sistema di gestione ambientale per l'attività operativa (non quindi, la sola sede legale amministrativa) perché durante le attività si realizzano i maggiori impatti ambientali.

Criterio: è attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che dimostra la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali dell'intero servizio.

Il valore del punteggio è pari a «x» se la dimostrazione avviene attraverso il possesso della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001.

Il valore del punteggio è maggiore di «x» se la dimostrazione avviene attraverso il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009.

Verifica: certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 in corso di validità o registrazione EMAS secondo il regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS).

2.3.5.2 Adozione di specifiche misure per la gestione responsabile dal punto di vista etico e ambientale del servizio

È attribuito un punteggio tecnico premiante all'operatore economico che:

a. almeno su una quota parte delle proprie referenze, dimostra di attuare una «dovuta diligenza» per la verifica dei contratti collettivi nazionali (e, ove previsti, provinciali di settore), così come riportato nel criterio premiante dei CAM per i servizi di ristorazione collettiva adottati con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, *sub* D, lettera *c)* punto 6 «Verifica delle condizioni di lavoro lungo le catene di fornitura» (punti X);

b. si impegna, nell'ambito di un progetto di durata triennale, ad attivare iniziative, attraverso il coinvolgimento di enti, società o personale specializzato e i propri subfornitori, volte a far sì che nei prodotti di origine animale sia promosso l'ottenimento della certificazione relativa al sistema di qualità nazionale del benessere animale. La sottoscrizione di tale *sub*-criterio include anche l'impegno a bandire l'utilizzo di prodotti di origine animale provenienti o realizzati con alimenti provenienti da allevamenti in cui sono emerse e documentate scarse condizioni igieniche, maltrattamenti o altre pratiche dannose per gli animali (punti Y).

A cadenza semestrale è presentato un *report* che dettaglia le attività svolte, descrive e documenta, con i mezzi appropriati, le caratteristiche degli allevamenti in riferimento alle condizioni degli animali rilevanti rispetto ai requisiti dello *standard* del CReNBA del Centro di referenza nazionale per il benessere animale degli allevamenti e descrive e comprova, con immagini *ex ante* ed *ex post*, i miglioramenti conseguiti in base alle attività effettuate.

Verifica:

lettera *a)* analoga alla verifica riportata nei Criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva;

lettera *b)* presentare un progetto ove sono indicati l'ente, la società o il professionista esperto delle misure di benessere animale coinvolto, i prodotti che saranno offerti e su cui verrà condotta l'attività (denominazione commerciale del produttore e tipo di prodotto), le relative modalità attuative. Il punteggio è attribuito in base al grado di affidabilità dello stesso, alle competenze dei soggetti deputati alla promozione delle misure di benessere animale coinvolti, e al fatto che sono allegati i contratti preliminari con i subfornitori in cui risulti sottoscritta la relativa disponibilità a prendere parte a tale iniziativa, attestando il relativo impegno a consentire la tracciabilità dei relativi *sub*-fornitori.

2.3.6 Flotta dei veicoli utilizzati

È attribuito un punteggio tecnico premiante all'operatore economico che, per la consegna dei prodotti e per gli interventi di manutenzione, si impegna a utilizzare veicoli elettrici.

Verifica: l'offerente, nella relazione CAM, deve riportare e descrivere la documentazione utile alla verifica di conformità al criterio.

2.3.7 Report di sostenibilità

È attribuito un punteggio tecnico premiante all'operatore economico che abbia redatto un *report* di sostenibilità coerente con i GRI *standards* negli ultimi due anni.

Verifica: la stazione appaltante richiede al concessionario il *report* di sostenibilità aziendale che deve essere coerente con i GRI *standards*.

3 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA GESTIONE DEL PUNTO DI RISTORO (SERVIZIO BAR)

3.1 Clausole contrattuali

Indicazioni alla stazione appaltante

I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi dell'art. 57, comma 2 del codice.

3.1.1 Relazione di applicazione dei CAM

L'aggiudicatario deve elaborare una Relazione CAM in cui, per ogni clausola contrattuale di cui al presente capitolo descrive le scelte adottate e le verifiche di conformità, allegando la relativa documentazione.

3.1.2 Requisiti di alimenti e bevande e dei relativi imballaggi

I prodotti in vendita sugli scaffali sono conformi ai criteri del capitolo «2.2 Clausole contrattuali».

Il concessionario deve seguire le seguenti ulteriori indicazioni:

sacchi (buste) possono essere:

di carta;

di plastica riutilizzabile con contenuto di materiale riciclato pari almeno al 50% in peso;

di plastica biodegradabile e compostabile conformi alle caratteristiche definite rispettivamente dall'art. 226-*bis*, comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006 e dall'art. 226-*ter*, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006.

Nel caso in cui nel punto ristoro siano somministrati primi, secondi piatti, insalate miste, contorni, i requisiti da rispettare sono i seguenti:

preparazioni presenti nel menù: ogni giorno deve essere presente almeno l'offerta di una categoria di prodotti alimentari biologica o una preparazione costituita dal principale ingrediente biologico fra le seguenti categorie di prodotti alimentari: pasta; riso; altri cereali; carne; formaggi o latticini; legumi; ortaggi, frutta. Ogni giorno deve essere presente un piatto con cereali integrali, il pane integrale ed almeno un piatto unico vegetariano che includa proteine vegetali;

acqua per il consumo dei pasti nel punto ristoro: per il consumo dei pasti nel punto ristoro, deve essere offerta anche acqua di rete, fatto salvo il caso in cui le caratteristiche chimiche e fisico-chimiche dell'acqua non siano conformi al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Se l'acqua fosse microfiltrata, le apparecchiature devono essere gestite in conformità del decreto del Ministero della salute 7 febbraio 2012, n. 25 e del regolamento (CE) n. 852/2004.

Verifica: il rispetto del requisito deve essere verificato *in situ* e su base documentale, attraverso la documentazione pertinente, che deve essere prontamente trasmessa su apposita richiesta.

3.1.3 Prevenzione e gestione dei rifiuti

Per il consumo dei pasti, acqua e bevande devono essere utilizzate stoviglie, bicchieri, tazzine, tazze e posate riutilizzabili, fatta salva diversa indicazione normativa.

Non devono essere presenti confezioni monodose per i condimenti e per lo zucchero, fatta salva diversa indicazione normativa.

Per la vendita di prodotti freschi, delle bevande, e dei cibi cotti, deve essere possibile l'uso di contenitori riutilizzabili di proprietà dell'utente, che potranno essere rifiutati dal commerciante se sporchi o non idonei.

Devono essere rese disponibili una o più tipologie di bevande alla spina.

Nel locale del punto ristoro devono essere presenti contenitori per la raccolta dei rifiuti prodotti per consentire il conferimento delle diverse frazioni coerentemente con il sistema di raccolta stabilito a livello territoriale. Su tali contenitori vi devono essere chiare indicazioni per consentire il conferimento corretto delle diverse frazioni di rifiuti.

3.1.4 Prevenzione degli sprechi alimentari

Devono essere adottate apposite misure per prevenire gli sprechi alimentari. Ai prodotti prossimi alla scadenza e al cibo invenduto deve essere applicato uno sconto oppure devono essere attivate collaborazioni con realtà dedicate (ad esempio nell'ambito dell'iniziativa «*to good to go*») oppure, sulla base di un progetto da condividere con il direttore dell'esecuzione del contratto, tali prodotti e le eccedenze alimentari devono essere donate entro la scadenza della «*Shelf-life*» ossia entro il «termine minimo di conservazione del prodotto» ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero ai soggetti indicati nell'art. 13 della legge 19 agosto 2016, n. 166 che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari. Gli avanzi deperibili devono essere gestiti in modo tale da evitare lo sviluppo e la contaminazione microbica fino al momento del consumo, ottimizzando la logistica, se prevista, con le soluzioni più appropriate al contesto locale, quali ad esempio, il recupero delle eccedenze da parte di associazioni, organizzazioni, banchi alimentari presenti nelle immediate vicinanze, i trasporti a pieno carico, ove possibile etc.

Per prevenire gli sprechi alimentari, laddove negli esercizi sono preparati anche dei pasti, devono essere consentite le mezze porzioni e messi a disposizione dell'utenza le *family* o *doggy bag* oppure, a pagamento, anche riutilizzabili, per il recupero degli avanzi alimentari. Devono essere accettati altresì, allo stesso scopo, contenitori per l'asporto riutilizzabili di proprietà dell'utenza, fatto salvo inidonee condizioni di igiene o inidoneità dei contenitori stessi.

Verifica: il rispetto del requisito deve essere verificato *in situ* e su base documentale. Il concessionario descrive in un rapporto semestrale come ha attuato tale criterio e, almeno in via approssimativa, riporta le tipologie di alimenti donati e le relative quantità.

3.1.5 Pulizie dei locali e delle altre superfici dure, lavaggio delle stoviglie e dei contenitori riutilizzabili

Per la pulizia dei locali e delle altre superfici dure e nei lavaggi in lavastoviglie devono essere usati detergenti con l'etichetta di qualità ecologica Ecolabel (UE) o altre etichette ambientali equivalenti o, nel caso di pulizia straordinaria delle superfici dure, conformi alle specifiche tecniche dei Criteri ambientali minimi per i detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie, muniti dei mezzi di prova ivi previsti.

Verifica: il rispetto del requisito deve essere verificato *in situ* e su base documentale. Il concessionario si impegna ad inoltrare o a mostrare la documentazione probatoria su richiesta del direttore dell'esecuzione del contratto, tra cui i rapporti di prova previsti nel CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie, oltre che le fatture e/o i documenti di trasporto.

3.1.6 Efficienza energetica

Gli apparecchi e i prodotti connessi all'uso di energia che siano nuovi di fabbrica, inclusi, ad esempio, i corpi illuminanti, che ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1369/2017, dotati pertanto di etichettatura energetica, devono appartenere alla più elevata classe di efficienza energetica disponibile sul mercato o a quella immediatamente inferiore per la rispettiva categoria di apparecchio.

I frigoriferi e i congelatori professionali, che ricadono nel campo di applicazione dei regolamenti delegati (UE) n. 1094/2015 sull'etichettatura energetica e (UE) n. 1095/2015 sull'*ecodesign*, non devono, inoltre, contenere *gas* refrigeranti con potenziale di GWP maggiore o uguale a 9 (4 a decorrere dal 1° gennaio 2025) e, se reperibili nel mercato di riferimento, devono impiegare *gas* naturali non brevettati.

Le lavastoviglie professionali devono avere le seguenti caratteristiche tecniche:

sistemi di recupero di calore o, in alternativa, capacità di uso diretto di acqua calda di rete;

«doppia parete»;

possibilità di effettuare prelavaggi integrati.

Verifica: il concessionario comunica, al direttore dell'esecuzione del contratto, l'acquisto effettuato e ad invia le schede tecniche o altra documentazione tecnica dalle quali si evincano l'identificazione dell'attrezzatura (numero di serie), l'appartenenza alla classe di efficienza energetica richiesta, nonché le ulteriori caratteristiche tecniche ed ambientali previste dal criterio.

3.1.7 Riduttori del flusso idrico

Il concessionario deve installare, ove non già presenti, dei riduttori del flusso idrico, anche nei servizi igienici di pertinenza.

3.1.8 Arredi per punti ristoro

Nel caso in cui fosse previsto l'uso di arredi per l'allestimento di locali interni destinati al consumo dei pasti, o nel caso di sostituzione di arredi in corso di esecuzione del contatto, questi devono essere arredi progettati per il riutilizzo o prodotti usati o ricondizionati. In tal caso è necessario fornire evidenza della conformità alle norme tecniche concernenti le caratteristiche prestazionali e la sicurezza. Nel caso di acquisto di arredi nuovi di fabbrica, i prodotti devono essere conformi alle specifiche tecniche dei Criteri ambientali minimi per le forniture di arredi per interni vigenti, adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 giugno 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 agosto 2022, n. 184 - Serie generale - rispettando le verifiche di conformità ivi previsti.

Verifica: l'offerente, nella relazione CAM, deve riportare e descrivere la documentazione utile alla verifica di conformità al criterio.

Nel caso di utilizzo di arredi ricondizionati da preparazione per il riutilizzo o riuso, è descritto il tipo di recupero effettuato sugli arredi, il tipo di operazioni e di trattamenti eseguiti per ricondizionarli, la loro provenienza, ciò sia nel caso di arredi usati, sia nel caso di arredi dismessi collocati nei centri di preparazione per il riutilizzo. Nel caso in cui siano disponibili prodotti ricondizionati, le certificazioni sul rispetto delle norme tecniche concernenti le caratteristiche prestazionali e la sicurezza sono fornite su specifica previsione del capitolato di gara o su richiesta del direttore dell'esecuzione del contratto.

3.1.9 Comunicazione

Devono essere attuate iniziative di comunicazione per diffondere le informazioni sulle misure di sostenibilità ambientale del servizio, per incentivare corrette abitudini alimentari e la scelta di prodotti biologici e provenienti dal commercio equo e solidale, nonché per assicurare una corretta gestione dei rifiuti e per prevenire gli sprechi alimentari. In particolare:

le informazioni sulla presenza dei prodotti biologici, anche all'interno delle pietanze offerte, sono indicate nel menù o in altro genere di segnaletica (cartellini, cartellonistica o lavagna);

il consumo di prodotti biologici e da commercio equo e solidale, della frutta, degli ortaggi e, se del caso, delle centrifughe e delle spremute, è promosso con apposita cartellonistica o con altri idonei mezzi;

nei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti presso i locali del punto ristoro, sono apposte chiare istruzioni per garantire il corretto conferimento delle diverse frazioni nei contenitori di destinazione;

la conformità ai CAM del servizio di ristoro e le misure per la prevenzione degli sprechi alimentari poste in essere, è divulgata in apposita cartellonistica o con altre idonee forme e strumenti di comunicazione.

I contenuti, le modalità e la tipologia di comunicazione sono condivisi e concordati con direttore dell'esecuzione del contratto.

3.2 Criteri premianti

Indicazioni alla stazione appaltante

Qualora la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, tiene in considerazione uno o più dei criteri premianti di questo capitolo, secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 2 del codice, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile. La scelta di quali e quanti criteri premianti utilizzare dipende da vari fattori quali le priorità stabilite dalla stazione appaltante stessa, il valore dell'appalto e i risultati attesi.

3.2.1 Prodotti biologici a chilometro zero e filiera corta, prodotti biologici da breve distanza e filiera corta

Si veda il criterio «2.3.4 Distanza di approvvigionamento dei prodotti biologici» e relativa verifica.

3.2.2 Criteri di ecodesign delle apparecchiature

Sono attribuiti punti tecnici premianti agli offerenti che si impegnano ad installare apparecchiature per la preparazione del caffè, per l'erogazione di spremute o di altre bevande o simili alimenti liquidi o semiliquidi alla spina, o altre fattispecie di macchine, progettate e realizzate sulla base di criteri di *ecodesign*, vale a dire in possesso delle seguenti caratteristiche o almeno delle caratteristiche di tre dei quattro punti elenco nel seguito riportati:

a) le parti soggette ad usura o a malfunzionamenti sono riparabili e/o sostituibili; le parti di ricambio sono facilmente accessibili o riproducibili (ad esempio possono essere realizzate con i sistemi di stampa tridimensionale);

b) i componenti realizzati in materiali diversi sono facilmente separabili per essere avviati a riciclo;

c) i componenti in plastica presentano un contenuto di plastica riciclata complessivamente almeno pari al 30%;

d) hanno funzionalità o soluzioni tecnologiche utili a ridurre i consumi energetici, il consumo di materia (esempio gli imballaggi) e/o altri impatti ambientali lungo il ciclo di vita.

Il punteggio va assegnato in funzione della quota di apparecchiature con tali caratteristiche installate rispetto al totale.

Verifica: indicare la denominazione commerciale del produttore, il codice identificativo della o delle apparecchiature offerte ed allegare la documentazione tecnica contenente anche uno schema di disassemblaggio, con le informazioni utili a dimostrare i requisiti di *ecodesign* propri dell'apparecchiatura, necessari all'ottenimento dei punteggi.

4 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI PANINI

4.1 Clausole contrattuali

Indicazioni alla stazione appaltante

I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi dell'art. 57, comma 2 del codice.

4.1.1 Relazione di applicazione dei CAM

L'aggiudicatario deve elaborare una relazione CAM in cui, per ogni clausola contrattuale di cui al presente capitolo descrive le scelte adottate e le verifiche di conformità, allegando la relativa documentazione.

4.1.2 Requisiti dei prodotti

I prodotti devono essere conformi ai criteri del capitolo «2.2.2.5 Panini e prodotti da forno».

4.1.3 Prevenzione delle eccedenze e degli sprechi alimentari

I panini devono essere preparati al momento, secondo le indicazioni dell'utenza, che può scegliere gli ingredienti con cui imbottire il panino.

A ridosso del termine della *shelf-life*, i panini imbottiti invenduti, qualora non ceduti a titolo gratuito, devono essere messi a disposizione a prezzi scontati oppure sono messi a disposizione nell'ambito di iniziative per ridurre gli sprechi alimentari.

Tali pratiche sono oggetto di idonea comunicazione come indicato al criterio «4.1.8 Comunicazione».

4.1.4 Altre misure per la prevenzione e la gestione dei rifiuti

Gli ingredienti destinati alla preparazione dei panini che necessitano di essere conservati in ambienti refrigerati, devono essere riposti in contenitori riutilizzabili in plastica o vetro.

Non devono essere presenti condimenti in confezione monodose, fatta salva diversa indicazione normativa.

4.1.5 Pulizie dei locali, di altre superfici dure e lavaggio delle stoviglie e dei contenitori riutilizzabili.

Per la pulizia delle superfici dure e nei lavaggi in lavastoviglie devono essere usati detergenti con l'etichetta di qualità ecologica Ecolabel (UE) o altre etichette ambientali equivalenti, nel caso di pulizia delle superfici dure, conformi alle specifiche tecniche dei CAM pertinenti, muniti dei mezzi di prova ivi previsti.

Verifica: il rispetto del requisito deve essere verificato *in situ* e su base documentale. Il concessionario si impegna ad inoltrare o a mostrare la documentazione, anche tecnica, richiesta, tra cui i rapporti di prova previsti nel CAM, per i prodotti privi delle etichette ambientali richieste.

4.1.6 Efficienza energetica

Gli apparecchi e i prodotti connessi all'uso di energia che siano nuovi di fabbrica, inclusi, ad esempio, i corpi illuminanti, che ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1369/2017, dotati pertanto di etichettatura energetica, devono appartenere alla più elevata classe di efficienza energetica disponibile sul mercato o a quella immediatamente inferiore per la rispettiva categoria di apparecchio.

I frigoriferi e i congelatori professionali, che ricadono nel campo di applicazione dei regolamenti delegati (UE) n. 1094/2015 sull'etichettatura energetica e (UE) n. 1095/2015 sull'*ecodesign*, non devono, inoltre, contenere *gas* refrigeranti con potenziale di GWP maggiore o uguale a 9 (4 a decorrere dal 1° gennaio 2025) e, se reperibili nel mercato di riferimento, devono impiegare *gas* naturali non brevettati.

Le lavastoviglie professionali devono avere le seguenti caratteristiche tecniche:

sistemi di recupero di calore o, in alternativa, capacità di uso diretto di acqua calda di rete;

«doppia parete»;

possibilità di effettuare prelavaggi integrati.

Verifica: Il concessionario si impegna a comunicare al direttore dell'esecuzione del contratto l'acquisto effettuato e ad inviare le schede tecniche dalle quali si evincano l'identificazione dell'attrezzatura (numero di serie), l'appartenenza alla classe di efficienza energetica richiesta, nonché le ulteriori caratteristiche tecniche ed ambientali previste dal criterio.

4.1.7 Arredi per punti ristoro

Nel caso in cui sia necessario acquisire nuovi elementi di arredo per i locali interni o esterni destinati al consumo dei panini, gli stessi devono essere conformi al criterio «3.1.8 Arredi per punti ristoro».

4.1.8 Comunicazione

Devono essere attuate iniziative di comunicazione per incentivare corrette abitudini alimentari e la scelta di prodotti biologici e provenienti dal commercio equo e solidale, nonché per assicurare una corretta gestione dei rifiuti e per prevenire gli sprechi alimentari. In particolare:

le informazioni sulla presenza dei prodotti biologici, anche all'interno dei panini offerti, sono indicate nel menù o in altro genere di segnaletica (cartellini, cartellonistica o lavagna);

la prassi di vendere a prezzi scontati o di donare i panini imbottiti a ridosso della relativa *shelf-life* è divulgata in apposita cartellonistica o con altre idonee forme e strumenti di comunicazione;

nei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti presso i locali del punto di distribuzione dei panini, sono apposte chiare istruzioni per garantire il corretto conferimento delle diverse frazioni nei contenitori di destinazione, se gestiti dal concessionario.

4.2 Criteri premianti

Indicazioni alla stazione appaltante

Qualora la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, tiene in considerazione uno o più dei criteri premianti di questo capitolo, secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 2 del codice, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile. La scelta di quali e quanti criteri premianti utilizzare dipende da vari fattori quali le priorità stabilite dalla stazione appaltante stessa, il valore dell'appalto e i risultati attesi.

4.2.1 Prodotti biologici a chilometro zero e filiera corta, prodotti biologici da breve distanza e filiera corta

Si veda il criterio «2.3.4 Distanza di approvvigionamento dei prodotti biologici» e relativa verifica.

4.2.2 Criteri di ecodesign delle apparecchiature

Si veda il criterio «3.2.2 Criteri di *ecodesign* delle apparecchiature» e relativa verifica.

5 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA, L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI CASE DELL'ACQUA O PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PUNTI DI ACCESSO ALL'ACQUA DI RETE A FINI POTABILI

Indicazioni per la stazione appaltante.

La stazione appaltante stabilisce se bandire una gara d'appalto di lavori per l'erogazione diretta di acqua di rete a fini potabili o se affidare in concessione l'installazione e la gestione di macchine distributrici di acqua di rete trattata.

5.1 Specifiche tecniche

Indicazioni alla stazione appaltante

I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi dell'art. 57, comma 2 del codice.

5.1.1 Distribuzione di acqua di rete mediante l'installazione di macchine distributrici di acqua trattata

Le apparecchiature nuove di fabbrica per l'erogazione di acqua di rete trattata devono essere dotate di sistemi di trattamento dell'acqua in accordo con quanto previsto dal decreto del Ministero della salute 7 febbraio 2012, n. 25, utilizzano *gas* refrigeranti naturali e con potenziale di GWP inferiore o uguale a 9 (4 a decorrere dal 1° gennaio 2026), e hanno casse in acciaio *inox* e alluminio anodizzato.

Verifica: indicare la denominazione o la ragione sociale del produttore di acqua trattata, il codice identificativo della o delle apparecchiature offerte, allegare le schede tecniche o altra documentazione tecnico-informativa.

5.2 Clausole contrattuali

Indicazioni alla stazione appaltante

I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi dell'art. 57, comma 2 del codice.

5.2.1 Relazione di applicazione dei CAM

L'aggiudicatario elabora una relazione CAM in cui, per ogni clausola contrattuale di cui al presente capitolo descrive le scelte adottate e le verifiche di conformità, allegando la relativa documentazione.

5.2.2 Acqua trattata: manutenzione delle apparecchiature

Entro trenta giorni dalla decorrenza contrattuale e, successivamente, a cadenza annuale, deve essere trasmesso, al responsabile dell'esecuzione del contratto, il calendario delle specifiche attività di manutenzione e pulizia programmate sulle apparecchiature installate e gestite nell'ambito del contratto (ad esempio, le operazioni di pulizia delle serpentine dei condensatori; il settaggio delle temperature; la sostituzione dei filtri delle apparecchiature microfiltranti etc.), coerente con le indicazioni fornite nei manuali tecnici di istruzioni per l'uso e la manutenzione del fabbricante. I manuali tecnici di istruzioni per l'uso e la manutenzione del fabbricante devono essere trasmessi unitamente alla comunicazione della prima programmazione delle attività di manutenzione. In un registro devono essere annotate e descritte le operazioni di manutenzione e pulizia eseguite che è esibito su richiesta al responsabile dell'esecuzione del contratto o ad altro responsabile indicato dalla stazione appaltante, al fine di monitorare l'effettiva esecuzione delle attività manutentive e di pulizia nelle giornate indicate nel programma.

Le attività manutentive delle «case dell'acqua» e delle apparecchiature distributrici di acqua di rete trattata (esempio, microfiltrata), vengono eseguite anche tenendo conto del Piano di sicurezza per gli impianti di trattamento dell'acqua al punto d'uso specifico, che deve essere elaborato tenendo conto della linea guida di pari oggetto, redatta per conto delle principali associazioni di categoria settoriali(4) e dal manuale di corretta prassi igienica per la distribuzione di acqua affinata, refrigerata e/o gasata da unità distributive automatiche aperte al pubbli-

(4) http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1187_listaFile_itemName_28_file.pdf - https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1187_listaFile_itemName_5_file.pdf e R. Colagrossi, G. Temporelli, "Piano di sicurezza per gli impianti di trattamento dell'acqua al punto d'uso", per conto di AIAQ, ANIMA, AMITAP, AQUAItalia, WI.

co (MCDA), redatto da Aqua Italia e Utilitalia e dal manuale di corretta prassi igienica per gli impianti di trattamento dell'acqua potabile nei pubblici esercizi validati dall'ISS e dal Ministero della salute.

In particolare, per gli erogatori di acqua trattata e per le case dell'acqua, devono essere eseguite analisi batteriologiche e chimico-fisiche previste dal citato manuale per la corretta prassi igienica almeno a cadenza annuale. I risultati di tali analisi, la data e l'ente che li ha eseguiti sono resi visibili all'utenza. In una apposita segnaletica è riportata la data delle manutenzioni effettuate.

Verifica: presentazione della documentazione richiesta nel criterio. Il direttore dell'esecuzione del contratto controlla l'esecuzione delle attività manutentive e di pulizia programmate con sopralluoghi durante lo svolgimento delle medesime.

5.3 Criteri premianti

Indicazioni alla stazione appaltante

Qualora la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, tiene in considerazione uno o più dei criteri premianti di questo capitolo, secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile. La scelta di quali e quanti criteri premianti utilizzare dipende da vari fattori quali le priorità stabilite dalla stazione appaltante stessa, il valore dell'appalto e i risultati attesi.

5.3.1 Veicoli utilizzati per le attività manutentive

È attribuito un punteggio tecnico premiante all'operatore economico che, per gli interventi di manutenzione, si impegna a utilizzare veicoli elettrici.

Verifica: l'offerente fornisce la documentazione utile alla verifica di conformità al criterio, quale, ad esempio, il libretto di circolazione dei veicoli utilizzati.

25A02458

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 marzo 2025.

Riparto, per l'anno 2025, del Fondo finalizzato a rafforzare il coordinamento strategico e operativo, promuovere la digitalizzazione e la semplificazione dei processi, potenziare i servizi, ottimizzare il raccordo tra le strutture coinvolte e sviluppare servizi finalizzati all'erogazione e all'incremento dell'efficienza delle prestazioni istituzionali erogate dalle regioni a statuto ordinario in materia di politiche sociali e formazione professionale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, concernente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» (legge di bilancio 2025);

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 736, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con la dotazione di 45 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di rafforzare il coordinamento strategico e operativo, promuovere la digitalizzazione e la semplificazione dei processi, potenziare i servizi, ottimizzare il raccordo tra le strutture coinvolte e sviluppare servizi finalizzati all'erogazione e all'incremento dell'efficienza delle prestazioni istituzionali erogate dalle regioni a statuto ordinario in materia di politiche sociali e formazione professionale;

Considerato che il citato art. 1, comma 736, prevede che il fondo sia ripartito tra le regioni a statuto ordinario sulla base di una proposta formulata dalle regioni medesime in sede di coordinamento tra loro entro il 31 gennaio 2025, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la nota n. 0135/C2FIN del 9 gennaio 2025, con cui la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso la proposta di riparto del predetto fondo per un ammontare pari a 45 milioni di euro per l'anno 2025, approvata nella medesima data;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella seduta del 13 febbraio 2025;

Ritenuto di dover adempiere a quanto stabilito dalla norma succitata e procedere al riparto del fondo tra le regioni a statuto ordinario, secondo la proposta formulata dalle regioni medesime;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2025 il fondo di cui all'art. 1, comma 736, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 2867), è ripartito tra le regioni a statuto ordinario per un importo pari a 45 milioni di euro sulla base delle quote indicate nella tabella 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Le quote di cui al comma 1 sono erogate alle regioni a statuto ordinario dal Ministero dell'economia e delle finanze e sono utilizzate con la finalità di rafforzare il coordinamento strategico e operativo, promuovere la digitalizzazione e la semplificazione dei processi, potenziare i servizi, ottimizzare il raccordo tra le strutture coinvolte e sviluppare servizi finalizzati all'erogazione e all'incremento dell'efficienza delle prestazioni istituzionali in materia di politiche sociali e formazione professionale.

3. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2025

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 474

Tabella 1

REGIONI	**Percentuali di riparto**	**Riparto fondo di cui alla legge n. 207 del 2024 articolo 1, comma 736 ANNO 2025**
ABRUZZO	3,16%	1.423.160,53
BASILICATA	2,50%	1.124.360,53
CALABRIA	4,46%	2.007.260,53
CAMPANIA	10,54%	4.742.928,95
EMILIA ROMAGNA	8,51%	3.827.960,53
LAZIO	11,70%	5.266.492,10
LIGURIA	3,10%	1.395.355,26
LOMBARDIA	17,48%	7.867.136,83
MARCHE	3,48%	1.567.065,79
MOLISE	0,96%	430.744,74
PIEMONTE	8,23%	3.702.244,74
PUGLIA	8,15%	3.668.707,89
TOSCANA	7,82%	3.517.792,11
UMBRIA	1,96%	882.923,68
VENETO	7,95%	3.575.865,79
TOTALE GENERALE	**100,00%**	**45.000.000,00**

25A02437

DECRETO 16 aprile 2025.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento nella giornata del 4 aprile 2025.

IL DIRETTORE
DEI SISTEMI INFORMATIVI, STATISTICA, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Vista la legge 31 agosto 2022, n. 130, recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 204 del 1° settembre 2022 ed entrata in vigore il giorno 16 settembre 2022;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

Visto, in particolare, l'art. 20, commi da 2-*bis* a 2-*quinquies*, del citato decreto-legge n. 44 del 2023, come modificati dall'art. 1, commi 545, 546 e 547 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, concernente l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e del bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, ove è previsto che, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito il Dipartimento della giustizia tributaria, deputato allo svolgimento delle attività di cui all'art. 24, comma 1, lettera d-*bis*), del decreto legislativo n. 300 del 1999, e che il suddetto Dipartimento opera con l'organizzazione di cui alla tabella I allegata al medesimo decreto-legge n. 44 del 2023, nelle more del perfezionamento del provvedimento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 maggio 2024, concernente l'individuazione degli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze e definizione dei relativi compiti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 167 del 18 luglio 2024, entrato in vigore il giorno 17 agosto 2024, ed in particolare, la tabella di cui all'Allegato C del medesimo decreto che individua gli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado e le relative trentacinque posizioni dirigenziali non generali;

Vista la nota prot. n. 15414 del 2 aprile 2025, con la quale il direttore dell'Ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento ha comunicato la chiusura della medesima sede giudiziaria, per la

giornata del 4 aprile 2025, in ottemperanza all'ordinanza sindacale n. 34 - RG n. 123 del 31 marzo 2025 - che ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio cittadino a causa della sospensione temporanea dell'erogazione idrica a partire dalle ore 16,00 del giorno 3 aprile 2025 e fino alle ore 22,00 del giorno 4 aprile 2025;

Considerato che con la predetta ordinanza è stata, altresì, demandata la facoltà ai datori di lavoro degli uffici pubblici e privati, interessati dall'interruzione del servizio idrico, di valutare, in ordine alle proprie capacità tecnico-organizzative, l'opportunità di disporre la chiusura degli stessi, garantendo la fornitura dei servizi pubblici essenziali;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi istituzionali di competenza della citata Corte di giustizia tributaria, nella giornata del 4 aprile 2025, per la motivazione sopracitata;

Sentito il Garante del contribuente per la Regione Campania, che con la nota del 14 aprile 2025 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento nella giornata del 4 aprile 2025.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2025

Il direttore: LODDO

25A02461

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di estradiolo valerato, dienogest, «Damsel» cod. MCA/2024/253.

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 144/2025 del 10 aprile 2025

Procedura europea n. SE/H/2600/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DAMSEL, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: S.F. Group S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma, Italia.

Confezioni:

«compresse rivestite con film» 28 compresse (2 compresse da 3 mg estradiolo + 5 compresse da 2 mg estradiolo/2 mg dienogest + 17 compresse da 2 mg estradiolo/3 mg dienogest + 2 compresse da 1 mg estradiolo + 2 compresse placebo) in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051830014 (in base 10) 1KFR7Y (in base 32);

«compresse rivestite con film» 3 x 28 compresse (3 x 2 compresse da 3 mg estradiolo + 3 x 5 compresse da 2 mg estradiolo/2 mg dienogest + 3 x 17 compresse da 2 mg estradiolo/3 mg dienogest + 3 x 2 compresse da 1 mg estradiolo + 3 x 2 compresse placebo) in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051830026 (in base 10) 1KFR8B (in base 32);

«compresse rivestite con film» 6 x 28 compresse (6 x 2 compresse da 3 mg estradiolo + 6 x 5 compresse da 2 mg estradiolo/2 mg dienogest + 6 x 17 compresse da 2 mg estradiolo/3 mg dienogest + 6 x 2 compresse da 1 mg estradiolo + 6 x 2 compresse placebo) in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051830038 (in base 10) 1KFR8Q (in base 32).

Principio attivo: estradiolo valerato, dienogest.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Cyndea Pharma S.L., Avenida Agreda 31, Polígono Industrial Emiliano Revilla Sanz Ólvega, Soria, 42110 Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: classe C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione A.I.C. n. 051830026 «compresse rivestite con film» 3 x 28 compresse (3 x 2 compresse da 3 mg estradiolo + 3 x 5 compresse da 2 mg estradiolo/2 mg dienogest + 3 x 17 compresse da 2 mg estradiolo/3 mg dienogest + 3 x 2 compresse da 1 mg estradiolo + 3 x 2 compresse placebo) in blister PVC/PVDC/AL.

Classificazione ai fini della fornitura: RNR - medicinale soggetto a prescrizione medica, da rinnovare volta per volta.

Confezione A.I.C. n. 051830038 «compresse rivestite con film» 6 x 28 compresse (6 x 2 compresse da 3 mg estradiolo + 6 x 5 compresse da 2 mg estradiolo/2 mg dienogest + 6 x 17 compresse da 2 mg estradiolo/3 mg dienogest + 6 x 2 compresse da 1 mg estradiolo + 6 x 2 compresse placebo) in blister PVC/PVDC/AL.

Classificazione ai fini della fornitura: RNR - medicinale soggetto a prescrizione medica, da rinnovare volta per volta.

Confezione A.I.C. n. 051830014 «compresse rivestite con film» 28 compresse (2 compresse da 3 mg estradiolo + 5 compresse da 2 mg estradiolo/2 mg dienogest + 17 compresse da 2 mg estradiolo/3 mg dienogest + 2 compresse da 1 mg estradiolo + 2 compresse placebo) in blister PVC/PVDC/AL.

Classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi

in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive* 2001/83/EC» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi RCP, FI ed etichette, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate – liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (*Heads of Medicines Agencies*), MRI *Product Index*» - sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 11 dicembre 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02438

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di estradiolo valerato, dienogest, «Idilla» cod. MCA/2023/309.

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 145/2025 del 10 aprile 2025

Procedura europea N. SE/H/2503/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale IDILLA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Farmitalia Industria Chimica Farmaceutica S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Pinciana, 25 - 00198 Roma - Italia.

Confezioni:

«COMPRESSE RIVESTITE CON FILM» 28 compresse (2 compresse da 3 mg estradiolo + 5 compresse da 2mg estradiolo/2 mg dienogest + 17 compresse da 2 mg estradiolo/3 mg dienogest + 2 compresse da 1 mg estradiolo + 2 compresse placebo) in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051854014 (in base 10) 1KGGPY (in base 32);

«COMPRESSE RIVESTITE CON FILM» 3 x 28 compresse (3 x 2 compresse da 3 mg estradiolo + 3 x 5 compresse da 2mg estradiolo/2 mg dienogest + 3 x 17 compresse da 2 mg estradiolo/3 mg dienogest + 3 x 2 compresse da 1 mg estradiolo + 3 x 2 compresse placebo) in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051854026 (in base 10) (in base 32) 1KGGQB;

«COMPRESSE RIVESTITE CON FILM» 6 x 28 compresse (6 x 2 compresse da 3 mg estradiolo + 6 x 5 compresse da 2mg estradiolo/2 mg dienogest + 6 x 17 compresse da 2 mg estradiolo/3 mg dienogest + 6 x 2 compresse da 1 mg estradiolo + 6 x 2 compresse placebo) in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051854038 (in base 10) 1KGGQQ (in base 32).

Principio attivo: estradiolo valerato, dienogest.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Cyndea Pharma S.L.,

Avenida Agreda 31, Polígono Industrial Emiliano Revilla Sanz Ólvega, Soria, 42110 Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: Classe C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 051854026 «COMPRESSE RIVESTITE CON FILM» 3 x 28 compresse (3 x 2 compresse da 3 mg estradiolo + 3 x 5 compresse da 2mg estradiolo/2 mg dienogest + 3 x 17 compresse da 2 mg estradiolo/3 mg dienogest + 3 x 2 compresse da 1 mg estradiolo + 3 x 2 compresse placebo) in blister PVC/PVDC/AL.

Classificazione ai fini della fornitura: RNR - Medicinale soggetto a prescrizione medica, da rinnovare volta per volta.

Confezione: A.I.C. n. 051854038 «COMPRESSE RIVESTITE CON FILM» 6 x 28 compresse (6 x 2 compresse da 3 mg estradiolo + 6 x 5 compresse da 2mg estradiolo/2 mg dienogest + 6 x 17 compresse da 2 mg estradiolo/3 mg dienogest + 6 x 2 compresse da 1 mg estradiolo + 6 x 2 compresse placebo) in blister PVC/PVDC/AL.

Classificazione ai fini della fornitura: RNR - Medicinale soggetto a prescrizione medica, da rinnovare volta per volta.

Confezione: A.I.C. n. 051854014 «COMPRESSE RIVESTITE CON FILM» 28 compresse (2 compresse da 3 mg estradiolo + 5 compresse da 2mg estradiolo/2 mg dienogest + 17 compresse da 2 mg estradiolo/3 mg dienogest + 2 compresse da 1 mg estradiolo + 2 compresse placebo) in blister PVC/PVDC/AL.

Classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi RCP, FI ed Etichette, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate - liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «*HMA (Heads of Medicines Agencies), MRI Product Index*» - sono soggetti alla preventiva approvazione del competente Ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 11 dicembre 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02439

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di estradiolo valerato, dienogest, «Velbienne» cod. MCA/2023/307.

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 146/2025 del 10 aprile 2025

Procedura europea N. SE/H/2499/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale VELBIENNE, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Exeltis Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Lombardia, 2/A, 20068 Peschiera Borromeo (MI) - Italia.

Confezioni:

«COMPRESSE RIVESTITE CON FILM» 28 compresse (2 compresse da 3 mg estradiolo + 5 compresse da 2mg estradiolo/2 mg dienogest + 17 compresse da 2 mg estradiolo/3 mg dienogest + 2 compresse da 1 mg estradiolo + 2 compresse placebo) in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051853012 (in base 10) 1KGFQN (in base 32);

«COMPRESSE RIVESTITE CON FILM» 3 x 28 compresse (3 x 2 compresse da 3 mg estradiolo + 3 x 5 compresse da 2mg estradiolo/2 mg dienogest + 3 x 17 compresse da 2 mg estradiolo/3 mg dienogest + 3 x 2 compresse da 1 mg estradiolo + 3 x 2 compresse placebo) in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051853024 (in base 10) 1KGFR0 (in base 32);

«COMPRESSE RIVESTITE CON FILM» 6 x 28 compresse (6 x 2 compresse da 3 mg estradiolo + 6 x 5 compresse da 2mg estradiolo/2 mg dienogest + 6 x 17 compresse da 2 mg estradiolo/3 mg dienogest + 6 x 2 compresse da 1 mg estradiolo + 6 x 2 compresse placebo) in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051853036 (in base 10) 1KGFRD (in base 32).

Principio attivo: estradiolo valerato, dienogest.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Cyndea Pharma S.L.,

Avenida Agreda 31, Polígono Industrial Emiliano Revilla Sanz Ólvega, Soria, 42110 Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: Classe C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 051853024 «COMPRESSE RIVESTITE CON FILM» 3 x 28 compresse (3 x 2 compresse da 3 mg estradiolo + 3 x 5 compresse da 2mg estradiolo/2 mg dienogest + 3 x 17 compresse da 2 mg estradiolo/3 mg dienogest + 3 x 2 compresse da 1 mg estradiolo + 3 x 2 compresse placebo) in blister PVC/PVDC/AL.

Classificazione ai fini della fornitura: RNR - Medicinale soggetto a prescrizione medica, da rinnovare volta per volta.

Confezione: A.I.C. n. 051853036 «COMPRESSE RIVESTITE CON FILM» 6 x 28 compresse (6 x 2 compresse da 3 mg estradiolo + 6 x 5 compresse da 2mg estradiolo/2 mg dienogest + 6 x 17 compresse da 2 mg estradiolo/3 mg dienogest + 6 x 2 compresse da 1 mg estradiolo + 6 x 2 compresse placebo) in blister PVC/PVDC/AL.

Classificazione ai fini della fornitura: RNR - Medicinale soggetto a prescrizione medica, da rinnovare volta per volta.

Confezione: A.I.C. n. 051853012 «COMPRESSE RIVESTITE CON FILM» 28 compresse (2 compresse da 3 mg estradiolo + 5 compresse da 2mg estradiolo/2 mg dienogest + 17 compresse da 2 mg estradiolo/3 mg dienogest + 2 compresse da 1 mg estradiolo + 2 compresse placebo) in blister PVC/PVDC/AL.

Classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi RCP, FI ed Etichette, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate - liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «*HMA (Heads of Medicines Agencies), MRI Product Index*» - sono soggetti alla preventiva approvazione del competente Ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 11 dicembre 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02440

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zirtec»

Estratto determina IP n. 315 del 10 aprile 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZYRTEC, 10 MG, TABLETKI POWLEKANE 30 COMPRESSE dalla Polonia con numero di autorizzazione R/1846, intestato alla società Vedim SP. Z O.O. UL. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa e prodotto da Aesica Pharmaceuticals S.R.L. Via Praglia 15 10044 Pianezza (TO) Italia, da Phoenix Pharma Polska SP Z O.O., UL. Rajdowa 9, Konotopa, 05-850 Ożarów Mazowiecki Polonia, da Extractumpharma CO. LTD., 6413 Kunfehértó, IV. Körzet 6 Ungheria, da UCB Pharma B.V., Hoge Mosten 2 A1, 4822 NH, Breda, Norvegia, da UCB Pharma AS, Haakon VIIS Gate 6, NO-0161 Oslo, Norvegia, da UCB Nordic A/S, Edvard Thomsens VEJ 14, DK-2300 København S, Danimarca e da UCB Pharma S.A. Chemin Du Foriest B-1420 Braine-L'Alleud Belgio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli NA.

Confezione: ZIRTEC «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 043476047 (in base 10) 19GT2H(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 10 mg di cetirizina dicloridrato;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, silice colloidale anidra, magnesio stearato, Opadry Y-1-7000 (idrossipropilmetilcellulosa (E464), titanio diossido (E 171), macrogol 400).

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

Columbus Pharma S.r.l. Via dell'Artigianato, 1 - 20032 - Cormano (MI)

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

Prespack Sp.zo.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Lódzki, 95-050, Polonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ZIRTEC «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 043476047.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ZIRTEC «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 043476047.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse: il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02441

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Omnic».

Estratto determina IP n. 316 del 10 aprile 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale OMNIC 0,4, 0,4 mg, *kapsulki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde* 30 capsule rigide a rilascio modificato dalla Polonia con numero di autorizzazione R/7164, intestato alla società Astellas Pharma SP Z O.O. UL. Żwirki I Wigury 16C 02-092 Warszawa e prodotto da Delpharm Meppel B.V. Hogemaat 2 7942 JG Meppel Paesi Bassi e da Astellas Pharma Europe B.V. Sylviusweg 62 2333 BE Leiden Paesi Bassi, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli NA.

Confezione: OMNIC «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule in blister PP/AL.

Codice A.I.C.: 052064019 (in base 10) 1KNVSM (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula a rilascio modificato.

Composizione: ciascuna capsula a rilascio modificato contiene:

principio attivo: 0,4 mg di tamsulosin cloridrato;

eccipienti:

contenuto della capsula: cellulosa microcristallina (E460); acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1); polisorbato 80 (E433); sodio laurilsolfato; triacetina (E1518); calcio stearato (E470a); talco (E553b);

involucro della capsula: gelatina; indigotina (E132); titanio diossido (E171); ossido di ferro giallo (E172); ossido di ferro rosso (E172). Inchiostro di stampa: gomma lacca (E904), glicole propilenico (E1520), ossido di ferro nero (E172).

Officine di confezionamento secondario:

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Lódzki, 95-050, Polonia;

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

De Salute S.r.l. via Antolio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Columbus Pharma S.r.l. via dell'Artigianato n. 1 - 20032 Cormano (MI);

Prespack Sp.zo.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: OMNIC «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule in blister PP/AL.

Codice A.I.C. : 052064019.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: OMNIC «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule in blister PP/AL.

Codice A.I.C. : 052064019.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02442

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ryaltris».

Estratto determina IP n. 317 del 10 aprile 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale RYALTRIS, 25 mikrogramów/dawke + 600 mikrogramów/dawke aerozol do nosa, Zawiesina 240 erogazioni dalla Polonia con numero di autorizzazione 26473, intestato alla società Glenmark Pharmaceuticals S.R.O. Hvězdova 1716/2B 140 78 Praga 4 Republika Czeska e prodotto da Glenmark Pharmaceuticals S.r.o. Fibíchova 143 566 17 Vysoké Mýto Repubblica Ceca, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli (NA).

Confezione: RYALTRIS «25 microgrammi/600 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone da 240 erogazioni in HDPE con pompa dosatrice.

Codice A.I.C.: 052021019 (in base 10) 1KMKSV(in base 32).

Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione.

Composizione: ogni erogazione (dose liberata dall'erogatore) contiene:

principio attivo: mometasone furoato monoidrato equivalente a 25 microgrammi di mometasone furoato e olopatadina cloridrato equivalente a 600 microgrammi di olopatadina;

eccipienti: cellulosa microcristallina (E460), carmellosa sodica (E 466), sodio fosfato bibasico eptaidrato (E 339), cloruro di sodio, benzalconio cloruro soluzione, disodio edetato, polisorbato 80 (E 433), acido cloridrico concentrato (E 507), idrossido di sodio (E 524) e acqua per preparazioni iniettabili.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Columbus Pharma S.r.l. via dell'Artigianato n. 1 - 20032 Cormano (MI);

De Salute S.r.l. via Antolio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Lódzki, 95-050, Polonia;

Prespack Sp.zo.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: RYALTRIS «25 microgrammi/600 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone da 240 erogazioni in HDPE con pompa dosatrice.

Codice A.I.C. : 052021019.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: RYALTRIS «25 microgrammi/600 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone da 240 erogazioni in HDPE con pompa dosatrice.

Codice A.I.C. : 052021019.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02443

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cerazette».

Estratto determina IP n. 318 del 10 aprile 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale CERAZETTE 75 *microgram filmcoated tablets* 28 compresse rivestite con film dall'Irlanda con numero di autorizzazione PA23198/016/001, intestato alla società Organon Pharma (Ireland) Limited 2 Dublin Landings North Wall Quay - North Dock Dublin, D01 V4A3, Irlanda e prodotto da N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB OSS, Paesi Bassi, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano (MI).

Confezione: CERAZETTE «75 microgrammi compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 039167034 (in base 10) 15C91U (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ciascuna compressa contiene:

principio attivo: 75 microgrammi di desogestrel;

eccipienti: silice colloidale anidra; tutto-rac-α-tocoferolo; amido di mais; povidone; acido stearico; ipromellosa; macrogol 400; talco; titanio diossido (E171); lattosio monoidrato.

Modificare la «Descrizione dell'aspetto di CERAZETTE e contenuto della confezione» al paragrafo 6 del foglio illustrativo come di seguito riportato:

Un blister di CERAZETTE contiene 28 compresse rivestite bianche, rotonde, recanti il codice KV su 2 su un lato e la scritta Organon* sull'altro lato. Ciascun astuccio contiene 1 blister, confezionato in una bustina e un'etichetta calendario adesiva da applicare sul blister al momento dell'utilizzo.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

De Salute S.r.l. via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Prespack Sp.zo.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland);

Ups Healthcare Italia S.r.l., viale Mantova Snc, 26867 Somaglia (LO).

Kohlpharma GmbH, Im Holzhau 8, Merzig, Saarland, 66663, Germany.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: CERAZETTE «75 microgrammi compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C. : 039167034.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: CERAZETTE «75 microgrammi compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C. : 039167034.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02444

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo al decreto 4 aprile 2025 - Filiera del legno per l'arredo al 100 per cento nazionale. Termini e modalità per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 4 aprile 2025 sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni, volte a promuovere la creazione e il rafforzamento delle imprese boschive e delle imprese della filiera della prima lavorazione del legno, di cui al Capo III del decreto interministeriale 20 febbraio 2025, comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2025.

Il decreto fissa il termine per la presentazione delle domande di agevolazione dalle ore 12,00 del 15 maggio 2025 e alle ore 12,00 del 10 luglio 2025.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 7 aprile 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it.

25A02459

Comunicato relativo al decreto 23 gennaio 2025 - Attivazione della misura «*Smart & Start* Italia» nell'ambito del trattato del Quirinale.

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 23 gennaio 2025, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 1 e comma 2, del «Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata», anche denominato «Trattato del Quirinale», sono state individuate le disposizioni per sostenere la crescita e la competitività, anche sui mercati europei e internazionali, delle *start-up* innovative, attraverso collaborazioni bilaterali attuate mediante progetti realizzati congiuntamente tra imprese francesi ed italiane.

Il presente decreto stabilisce le disposizioni per la concessione delle agevolazioni della misura «*Smart and Start* Italia», di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014, in favore delle imprese italiane che realizzano progetti d'innovazione comuni con imprese francesi, finalizzati allo sviluppo e all'introduzione sul mercato di prodotti, soluzioni o applicazioni operative.

Le domande di agevolazione, corredate dei piani di impresa e dell'accordo di partenariato, dovranno essere presentate a decorrere dalla data che sarà fissata con apposita circolare ministeriale, con la quale saranno forniti ulteriori specificazioni e chiarimenti relativi ai requisiti e alle modalità per l'accesso alle agevolazioni.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 14 aprile 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy:

www.mimit.gov.it

25A02460

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-096) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	**€**	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	**€**	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	**€**	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	**€**	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C